

ANNO XXXVIII - N. 3

MAGGIO - GIUGNO 1986

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
ROMA 1987

ABBONAMENTI ANNO 1987

ANNO..... L. 40.000

UN NUMERO SEPARATO..... » 7.500

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma
c/c postale n. 387001

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(8219113) Roma, 1987 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Franco Favara)	pag. 223
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara)	» 245
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura degli avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo)	» 257
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Anna Cenerini)	» 264
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura degli avv. Raffaele Tamiozzo e G.P. Polizzi)	» 278
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Bafile)	» 283
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura degli avvocati Sergio Laporta, Piergiorgio Ferri e Paolo Vittoria)	» 303
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura degli avvocati Paolo di Tarsia di Belmonte e Nicola Bruni)	» 326

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO

QUESTIONI	pag 87
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	» 95

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE

Avvocati

Glauco NORI, *Ancona*; Francesco COCCO, *Bari*; Carlo BAFILE, *L'Aquila*; Nicasio MANCUSO, *Palermo*; Rocco BERARDI, *Potenza*; Maurizio DE FRANCHIS, *Trento*; Paolo SCOTTI, *Trieste*; Giancarlo MANDÒ, *Venezia*.

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

- I. F. CARAMAZZA e G. MANGIA, *Le misure cautelari nel processo amministrativo* II, 87
- P. DI TARSIA, *La sottoscrizione dei motivi di impugnazione è a pena di inammissibilità?* I, 326

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE

- Acque pubbliche - Acque sotterranee - Facoltà del proprietario di estrarre acque per usi domestici - Estensione, 322.
- Acque pubbliche - Acque sotterranee - Facoltà del proprietario di estrarre acque per usi domestici - Estensione, 323.
- Acque pubbliche - Derivazione e concessione - Licenza di attingimento - Concorrenza tra richiedente e utente di fatto - Non sussiste, 322.
- Acque pubbliche - Derivazione e concessione - Licenza di attingimento - Per la derivazione di acque sotterranee - Concedibilità - Cautele previste dall'art. 56 T.U. 1775 del 1933 - Da osservare in quanto compatibili, 321.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Revisione dei prezzi - Danni da ritardato pagamento - Decorrenza - Non anteriore alla data del provvedimento che accorda la revisione, 303.
- Appalto di opere pubbliche - Revisione dei prezzi - Positivo esercizio della facoltà di accordarla - Pretesa ad una maggior somma - Diritto soggettivo - Ritardo nel riconoscerla dovuta - Inadeguamento di obbligazione pecuniaria - Responsabilità per danni - Configurabilità, 303.

CAMBIO E VALUTA

- Importazioni - Previo deposito vincolato infruttifero - Potere della p.a. - Decreto ministeriale - Natura - Impugnabilità - Giurisdizione amministrativa, 257.

COMUNITA EUROPEE

- Libera circolazione dei lavoratori - Medici - Numero chiuso nelle facoltà di medicina, 251.

- Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Contributi finanziari per l'acquisto di veicoli di produzione nazionale, 245.

CORTE COSTITUZIONALE

- Conflitto di attribuzione - Competenze delegate - Non defendibilità mediante il conflitto, 224.

GIURISDIZIONE CIVILE

- Sentenza amministrativa declinatoria della giurisdizione - Vincolatività nel successivo processo instaurato innanzi al giudice ordinario - Esclusione, 257.

IMPIEGO PUBBLICO

- Messì in conciliazione - Raffronto con gli ufficiali giudiziari - Diversità di situazione oggettiva, 234.

ISTRUZIONE E SCUOLE.

- Lavoratrice madre - Supplenza - Retribuzione mesi estivi - Computo periodo astensione obbligatoria per maternità, 280.
- Lavoratrice madre - Supplenza - Trattamento economico - 80% della retribuzione, 280.
- Università - Professore associato - Giudizio di idoneità - Medici interni, 237.
- Università - Scuole di specializzazione e perfezionamento - Stabilizzazione degli incaricati, 238.

LAVORO

- Rapporto di lavoro - Scala mobile - Sistema anomalo di determinazione nel settore creditizio alla data del 1 febbraio 1977 - Obbligo di adeguamento al settore industriale - Fiscalizzazione dell'eccedenza - Obbli-

go di corrispondere le somme al fondo speciale presso il ministero del tesoro, 269.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

- Radio e televisione - Potere di assegnazione delle frequenze - Effetti sentenza costituzionale 202-76, 278.
- Radio e televisione - Poteri di polizia - Canali riservati alla P.A. - Frequenze utilizzate dal Ministero della Difesa, 278.

PRESCRIZIONE E DECADENZA

- Prestazioni dovute agli infortunati sul lavoro ed agli affetti da malattie professionali - Interruzione della prescrizione, 243.

PROCEDIMENTO PENALE

- Omissione della firma - Forme equipollenti - Ammissibilità - Motivi di appello redatti da avvocato dello Stato siglati a margine - Ammissibilità, con nota di P. DI TARZIA, 326.

REGIONI

- Paesaggio e urbanistica - Autonomia delle valutazioni paesaggistiche - Doveri di cooperazione tra Regioni e Stato, 223.

RESPONSABILITA' CIVILE

- Danni - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria - Risarcimento automatico - Inammissibilità - Prova mediante presunzioni, 303.

TRENTINO-ALTO ADIGE

- Provincia di Bolzano - Paesaggio e grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Bilanciamento di interessi diversi, 223.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

- Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Condono - Riparto delle perdite - Compatibilità, 295.
- Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Avviamento di

azienda conferita in società - Si verifica, 298.

- Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Imprenditore commerciale - Gestione di unico affare - Compatibilità, 300.
- Redditi esenti - Consorzi e società cooperative costituite per la manipolazione trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci - Attività effettiva esercitata - Definizione statutaria - E' insufficiente, 283.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

- Imposta di registro - Riforma della sentenza sottoposta a registrazione, 234.
- Pene pecuniarie - Fallimento - Infrazioni commesse anteriormente alla sentenza di fallimento - Provvedimento sanzionatorio successivo - Ammissibilità al passivo fallimentare - Sussiste, 264.

TRIBUTI IN GENERE

- Contenzioso tributario - Giudizio di Cassazione - Nullità del giudizio di primo grado ex art. 24 secondo comma e 29 secondo comma d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - Cassazione con rinvio alla Commissione di primo grado, 299.
- Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Ipotesi di rinvio - Notificazione dell'accertamento - Nullità - Rinvio per provocare la sanatoria - Esclusione, 291.
- Contenzioso tributario - Provvedimento impugnabile - Avviso di liquidazione - Decadenza per mancata impugnazione, 288.
- Contenzioso tributario - Rimborsi pagamento a seguito di iscrizione a ruolo non impugnato - Sopravvenuto diritto al rimborso - Legge interpretativa - Esclusione, 293.

TRIBUTI LOCALI

- Imposta sull'incremento di valore degli immobili - Valore iniziale - Valore definito per condono - E' vincolante, 285.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

1 aprile 1985, n. 94	<i>pag.</i> 223
15 novembre 1985, n. 285 (cam. cons.)	» 234
21 dicembre 1985, n. 359	» 223
14 gennaio 1986, n. 1 (cam. cons.)	» 234
14 aprile 1986, n. 89	» 237
23 maggio 1986, n. 129	» 243
18 giugno 1986, n. 138	» 238

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

Sez. plen., 5 giugno 1986, nella causa 103/84	<i>pag.</i> 245
Sez. III, 12 giugno 1986, nelle cause riunite 98, 162 e 258/85	» 251

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 11 marzo 1986, n. 1640	<i>pag.</i> 283
Sez. I, 15 marzo 1986, n. 1771	» 285
Sez. I, 4 aprile 1986, n. 2336	» 288
Sez. Un., 5 aprile 1986, n. 2368	» 303
Sez. I, 3 maggio 1986, n. 3012	» 291
Sez. I, 7 maggio 1986, n. 3059	» 293
Sez. I, 15 maggio 1986, n. 3193	» 295
Sez. I, 15 maggio 1986, n. 3198	» 298
Sez. I, 20 maggio 1986, n. 3340	» 299
Sez. I, 31 maggio 1986, n. 3690	» 300
Sez. I, 20 giugno 1986, n. 4104	» 264
Sez. I, 27 giugno 1986, n. 4264	» 269
Sez. Un., 27 giugno 1986, n. 4275	» 257

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE

27 gennaio 1986, n. 6	<i>pag.</i> 321
3 aprile 1986, n. 20	» 323

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. VI, 9 giugno 1986, n. 423	<i>pag.</i> 278
Sez. VI, 9 giugno 1986, n. 428	» 280
Sez. VI, 19 giugno 1986, n. 445	» 280

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. IV, 26 giugno 1986, n. 1392	<i>pag.</i> 326
--	-----------------

PARTE SECONDA

<i>Questioni</i>	<i>pag.</i> 87
----------------------------	----------------

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

I. - <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	<i>pag.</i> 95
II. - <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	» 96
III. - <i>Questioni proposte</i>	» 98

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

I

CORTE COSTITUZIONALE, 1 aprile 1985, n. 94 - *Pres. Elia - Rel. Malagugini - ENEL (avv. Conte) e Provincia di Bolzano (avv. De Matteo).*

Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano - Paesaggio e grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Bilanciamento di interessi diversi.

(Statuto Trentino Alto Adige, artt. 9, 11 e 12; legge prov. Bolzano 26 luglio 1970, n. 16. artt. 12 e 15).

Il perseguimento del fine della tutela del paesaggio (e del patrimonio storico e artistico nazionale) è imposto alla Repubblica, vale a dire allo Stato-ordinamento e perciò, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, a tutti i soggetti che vi operano. Detta tutela presuppone normalmente la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi. Il rilascio di concessioni di grande derivazione è attribuzione esclusiva dello Stato, e la Provincia di Bolzano non può interferire nella materia adducendo la propria competenza in tema di tutela del paesaggio (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1985, n. 359 - *Pres. Paladin - Rel. Corasaniti - Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Abruzzo (avv. Predieri), Regione Lombardia (avv. Steccanella) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Ferri).*

Regioni - Paesaggio e urbanistica - Autonomia delle valutazioni paesaggistiche - Dovere di cooperazione tra Regioni e Stato.

(1-2) Le sentenze manifestano una viva sensibilità per la tematica del paesaggio e più in generale dell'ambiente, ed opportunamente mantengono su piani distinti la *environmental impact analysis* (comprensiva della *landscape analysis*) e la pianificazione urbanistica ancorché «allargata». Come noto, la letteratura anche giuridica sull'ambiente e sui valori paesaggistici è ormai divenuta vastissima, specie negli Stati Uniti (dopo il *National Environmental Policy Act* del 1969) ed in Francia (dopo la legge sulla protezione della natura n. 76/629).

**Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione - Competenze delegate -
Non defendibilità mediante il conflitto.**

La tutela del paesaggio non è assorbita nella materia « urbanistica »; anche una nozione allargata di questa non esclude la configurabilità, in ordine al territorio, di valutazioni e discipline diverse. L'art. 9 Cost. impegna Stato e Regioni a concorrere alla tutela ed alla promozione dei valori paesaggistici. La più elementare e generale espressione della cooperazione sta nel dovere di mutua informazione; spetta allo Stato chiedere alle Regioni informazioni finalizzate alla tutela del paesaggio (2).

Le attribuzioni solo delegate alla Regione non sono, in linea di principio, defendibili col rimedio del conflitto di attribuzione, rimedio dato per la tutela di competenze proprie della Regione; tanto meno lo sono attribuzioni delegate in modo attenuato, per la conservazione allo Stato di poteri concorrenti. (2).

I

(omissis) Il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 12 e 15 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 1970, n. 16, prospettandone il contrasto con gli artt. 9, 11 e 12 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

Specificatamente, della succitata legge provinciale n. 16/1970, vengono in considerazione:

— il primo comma dell'art. 12, nella parte in cui dispone che « ... la realizzazione di grandi derivazioni di acque... che siano progettate nell'ambito o in vista ovvero in prossimità di zone sottoposte a vincolo paesistico... devono essere autorizzate dal presidente della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, sentito il parere della sezione tutela del paesaggio »;

— l'ultimo comma del medesimo art. 12, ai sensi del quale « le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'art. 822, primo comma, del codice civile » (dove si deduce l'applicabilità delle disposizioni medesime alle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, come è confermato dal successivo art. 15, primo comma);

— l'intero testo dell'art. 15, che fissa l'ambito di efficacia delle norme e misure a tutela del paesaggio (primo comma); stabilisce, per le grandi opere di interesse nazionale, l'obbligo dell'assessore provinciale competente di esaminare, in concorso con le amministrazioni interessate, che ne facciano (però) richiesta « soluzioni che contemperino gli interessi

del paesaggio con quelli rappresentati dalle amministrazioni stesse » (secondo comma); domanda, in caso di accordo, al presidente della giunta provinciale di autorizzare, con proprio decreto, sentita la sezione tutela del paesaggio, le grandi opere in discorso, « modificando, se occorre, il precedente vincolo » (terzo comma). (*omissis*)

All'esame, nel merito, delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato giova premettere alcune considerazioni di carattere generale.

Il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla Repubblica di tutelarlo tra i principii fondamentali dell'ordinamento (art. 9, secondo comma, Costituzione).

Senza che qui occorra svolgere una compiuta esegesi del citato disposto costituzionale, basta rilevare come, in forza di esso, il perseguimento del fine della tutela del paesaggio (e del patrimonio storico ed artistico nazionale) sia imposto alla Repubblica, vale a dire allo stato-ordinamento e perciò, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, a tutti i soggetti che vi operano. Ed è di piana evidenza che così debba essere, volta che, in via generale, la tutela del paesaggio non può venire realisticamente concepita in termini statici, di assoluta immodificabilità dei valori paesaggistici registrati in un momento dato, ma deve, invece, attuarsi dinamicamente e cioè tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del paese per quanto la soddisfazione di esse può incidere sul territorio e sull'ambiente.

Si vuol dire con ciò che, fermo il riparto delle competenze disposto da norme costituzionali e sulla base di esso, la tutela del paesaggio presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici rappresentati da una pluralità di soggetti, la cui intesa è perciò necessario perseguire di volta in volta, se comune a tutti è il fine costituzionalmente imposto, appunto, della tutela del paesaggio.

Lo statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, di cui alla legge costituzionale n. 5 del 1948 e successive modificazioni e integrazioni — nell'ambito del quale vanno individuati i parametri cui può farsi riferimento nel presente giudizio — ripartendo le competenze tra lo Stato, la Regione e le Province, mantiene al primo il potere di assentire le concessioni di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico, come si evince implicitamente ma inequivocabilmente dall'art. 9 della citata legge costituzionale n. 5 del 1948. Alla Regione (e successivamente, *ex art.* 10 della legge costituzionale n. 1 del 1971, alla Provincia) è attribuita soltanto la facoltà di intervenire nel relativo procedimento, mentre il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato (e quindi *ex art.* 10 della citata legge costituzionale n. 1 del 1971 il presidente

della giunta provinciale territorialmente competente o un suo delegato) è invitato a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle quali sono esaminati i provvedimenti attinenti alla concessione in esame.

Il disposto statutario non consente margini di dubbio per quanto concerne l'attribuzione allo Stato del potere esclusivo di rilasciare la concessione per le grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico, che vengono così sottratte anche alla competenza regionale, in tema di utilizzazione delle acque pubbliche, di cui all'art. 5 n. 5 dello statuto originario.

Sul punto, con riferimento al medesimo parametro statutario, questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza n. 20 del 1961, precisando, sulla scorta di una diffusa argomentazione, che « nel territorio del Trentino-Alto Adige, in base allo statuto regionale ed alle relative norme di attuazione, sono riservate ai poteri dello Stato le sole concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, mentre sono di competenza della Regione tutte le concessioni di piccole derivazioni e inoltre le concessioni di grandi derivazioni per utilizzazione diversa da quella idroelettrica ».

Ora, poiché, in base alla vigente disciplina, la concessione di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico riguarda tutte le opere la cui realizzazione è necessaria per il conseguimento, appunto, dello scopo per il quale la concessione stessa viene assentita, non può dubitarsi che il riparto di competenze operato a livello statutario precluda qualsiasi intervento, normativo od esecutivo, della provincia che comporti menomazione o vanificazione del potere attribuito, in via esclusiva allo Stato.

Né può addursi in contrario che la legge impugnata è stata emanata dalla provincia di Bolzano nell'esercizio della propria incontestabile competenza primaria in tema di tutela del paesaggio. Vale, al proposito, quanto questa Corte ebbe ad osservare, nella sentenza n. 46 del 1962, per cui « se fosse lecito » — in mancanza di apposite norme legislative statali — « far rientrare nelle competenze » (regionali e/o provinciali) « relative alle singole materie, tutte le altre ad esse connesse sulla base della loro attinenza a queste ultime, verrebbe meno la possibilità di tracciare una linea precisa di demarcazione con le competenze statali ».

La questione proposta dal Consiglio di Stato deve, quindi, dichiararsi fondata, una volta accertato che i disposti (artt. 12 e 15) della legge n. 16 del 1970 della provincia di Bolzano contrastano, per la parte concernente le grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico, con l'art. 9 dello statuto speciale di autonomia, approvato con la legge costituzionale n. 5 del 1948, restando assorbito ogni ulteriore motivo di censura.

Vero è che, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, più che mai stringente è la necessità di predisporre strumenti normativi idonei

a realizzare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco. Nella fattispecie esaminata, la nettezza del disposto statutario — che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva per le grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico — esclude che la provincia possa autonomamente intervenire e interferire nella materia. Vero è, ancora, che il medesimo art. 9 dello statuto originario conferiva alla Regione — ed ora alla provincia — determinate facoltà di intervento e di partecipazione, a titolo consultivo, nel procedimento amministrativo per il rilascio (o il diniego) della concessione, nel quale poteva, quindi, far valere, perché venissero presi nella debita considerazione, gli interessi da essa rappresentati, ivi compreso, ovviamente, quello alla tutela del paesaggio. E rispetto a quest'ultimo neppure l'amministrazione dello Stato poteva — e può — assumere una posizione di indifferenza, quasi che la competenza primaria attribuita alla provincia valesse a scioglierla dell'obbligo di osservare il principio fondamentale posto dall'art. 9, secondo comma, Cost.

Resta da osservare, conclusivamente, che la normativa sopravvenuta, se ribadisce — e in termini espliciti — la competenza esclusiva dello Stato per le grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico (art. 12 n. 9 dello statuto, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1971; artt. 5, primo comma e 11 lettera *f*) del d.P.R. n. 381 del 1974), prevede, però, ulteriori momenti di consultazione e di intesa con la provincia (artt. 9, ultimo comma, e 10 penultimo comma dello statuto nel testo sostituito rispettivamente dagli artt. 10 e 11 della legge costituzionale n. 1 del 1971; artt. 6, 9 e 11 d.P.R. n. 381 del 1974; art. 9 d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235).

In questo quadro particolare rilievo sembra assumere il « piano generale per la utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia nell'ambito delle rispettive competenze », in quanto strumento destinato a registrare « l'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia, in seno ad un apposito comitato » (art. 17 *ter*, terzo comma dello statuto, introdotto con l'art. 16 della legge costituzionale n. 1 del 1971, ora art. 14 del testo unificato approvato con d.P.R. n. 670 del 1972; art. 8 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381).

La presente decisione, quindi, si inserisce in un tessuto normativo che prevede una pluralità di strumenti di coordinamento dell'attività dello Stato, della Regione e della provincia anche in tema di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico e mentre attua il rispetto dei precetti statutari non intende, con ciò, stabilire una gerarchia dei valori di rilievo costituzionale che vengono a confronto, dei quali spetta ai soggetti pubblici cui ne è affidata la rappresentanza realizzare la composizione.

p.q.m.

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16 della provincia di Bolzano nelle parti in cui non escludono l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico.

II

(*omissis*) È opportuno raggruppare i ricorsi avendo riguardo al contenuto degli atti statali con essi denunciati.

Secondo l'indicato criterio una prima serie di atti può individuarsi nelle circolari rispettivamente della Presidenza del Consiglio in data 20 aprile 1982, cui si riferisce il ricorso n. 9/82 della Regione Emilia-Romagna, e del Ministero dei beni culturali e ambientali in data 30 marzo 1984, cui si riferiscono i ricorsi della stessa Regione Emilia-Romagna n. 21/84, della Regione Umbria n. 20/84 e della Regione Lombardia n. 22/84.

Una seconda serie di atti può individuarsi nelle note del Ministero dei beni culturali e ambientali alla Regione Abruzzo, cui si riferiscono i ricorsi nn. 30/84, 31/84, 33/84, 34/84.

Entrambe le serie di atti sono intese all'acquisizione di informazioni attinenti al tema, e preordinate al fine, della protezione del paesaggio.

La circolare della Presidenza del Consiglio 20 aprile 1982, infatti, è rivolta in primo luogo alle amministrazioni statali, e quindi alle Regioni e ad altre autorità pubbliche, per sollecitare la trasmissione al Ministero dei beni culturali e ambientali dei progetti di tutte le opere pubbliche destinate ad essere realizzate su aree o zone protette ai sensi della legge n. 1089 del 1939 (sui beni d'interesse storico) e della legge n. 1497 del 1939 (sulle bellezze naturali): ciò (come si desume dal tenore della circolare e da quello della nota esplicativa 24 giugno 1982) al fine della eventuale prevenzione, per mezzo di provvedimenti inibitori, di lesioni irreversibili del patrimonio culturale e ambientale. Ed analogamente dispone la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 30 marzo 1984, diretta a varie autorità statali e regionali, la quale richiama la circolare della Presidenza del Consiglio suindicata, aggiungendo precisazioni circa le modalità di trasmissione delle notizie.

Le note del Ministero dei beni culturali alla Regione Abruzzo sono dirette a sollecitare la trasmissione di notizie circa date località, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali previsto dall'art. 82, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, in relazione alla legge n. 1497 del 1939. (*omissis*)

Nel merito, la tesi di fondo delle Regioni ricorrenti è che la stessa richiesta di informazioni in cui le due serie di atti si concretano — in quanto preordinata, per la prima serie, all'assunzione di decisioni (autorizzative) circa opere atte ad incidere direttamente sull'interesse paesaggistico, e, per la seconda serie, all'individuazione di beni di interesse paesaggistico — costituisce invasione di competenze riservate alla Regione.

Si sostiene al riguardo che le attribuzioni in materia di paesaggio sono interamente trasferite alle Regioni con l'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977, per essere la detta materia ricompresa e assorbita in quella più ampia dell'urbanistica, o almeno interamente delegate alle Regioni stesse con l'art. 82 del decreto ora indicato, per essere tale seconda disposizione attributiva alle Regioni di tutti i poteri già spettanti in tema di bellezze naturali, secondo la legge n. 1497 del 1939, allo Stato (al Ministero per i beni culturali e ambientali, succeduto al Ministero della pubblica istruzione). Si sottolinea come alla Regione sia così affidato fra l'altro il potere di individuare le bellezze naturali formandone gli elenchi, di gestirle autorizzandone le modificazioni, di tutelarle con provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi: art. 82 cit., comma secondo, lett. *a)*, *b)*, *e)*. Cosicché allo Stato sarebbero ora conservati, oltre al potere di indirizzo e di coordinamento (art. 3 legge n. 382 del 1975), solo poteri residuali e sostitutivi, sostanzialmente ridicibili a quello (art. 2 stessa legge) dato per ogni caso di delega: quali il potere di mera *integrazione* degli elenchi già formati, e il potere di inibire o sospendere, in via d'urgenza, e sempre nel presupposto dell'inerzia della Regione, lavori pregiudizievoli alle bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi (art. 82 d.P.R. citato, comma secondo, lett. *a)*, e comma ultimo).

Anzitutto le conclusioni che per tal via le Regioni prospettano non tengono conto della disciplina costituzionale del paesaggio qual è stabilita nell'art. 9 Cost. Questo erige il valore estetico-culturale riferito (anche) alla forma del territorio a valore primario dell'ordinamento, e correlativamente impegna tutte le pubbliche istituzioni, e particolarmente lo Stato e la Regione, a concorrere alla tutela e alla promozione del valore.

Già in questa prima generale prospettiva — cioè secondo le indicazioni desumibili dall'art. 9 Cost. — non può certamente ritenersi ingiustificata la pretesa dello Stato di ottenere informazioni finalizzate alla protezione del paesaggio sia dalla Regione che da altri organi o soggetti pubblici (nei confronti di questi anche in concorrenza con la Regione): pretesa, il cui esercizio la Regione è tenuta a non ostacolare e anzi ad assecondare (cfr. l'art. 2 del d.P.R. n. 805 del 1975 sull'organizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali, che, dispo-

nendo espressamente al di là della specifica normativa sulla devoluzione di competenze emanata o in via di emanazione, obbliga la Regione a collaborare con l'amministrazione statale nell'attività di tutela del valore).

Ma — ed è quello che più importa — ciò trova immediato riscontro nel principio, sicuramente riguardante le competenze, di leale cooperazione reciproca nei rapporti fra i due enti: principio la cui più elementare e generale espressione sta nell'imposizione del dovere di mutua informazione (art. 3, u.c., legge n. 382 del 1975). Mentre non è senza significato che tale dovere si trovi sancito nella normativa (anche sulle competenze: art. 6, u.c., legge n. 833 del 1978) concernente l'attuazione di un altro valore primario dell'ordinamento: quello della salute (art. 32 Cost.).

Né mancano, quanto al principio di cooperazione nei rapporti fra Stato e Regione in tema di paesaggio, positive valutazioni nella giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 94 del 1985).

Di fronte alle esposte considerazioni non sono rilevanti gli assunti delle ricorrenti circa l'esclusione, *ex art. 80 d.P.R. n. 616*, o circa l'estrema limitatezza, *ex art. 82* stesso decreto, di attribuzioni il cui esercizio è prospettato, peraltro come meramente eventuale, negli atti impugnati.

E ciò indipendentemente:

a) dalle riserve sulla stessa tesi, implicita nell'argomentazione delle ricorrenti, secondo la quale, se i poteri dello Stato fossero riducibili a quelli dati in qualsiasi caso di delega (poteri di indirizzo e di coordinamento *ex art. 3* legge n. 382 del 1975; sostitutivi *ex art. 2* stessa legge; di direttiva *ex art. 4, u.c., d.P.R. n. 616 del 1977*), ciò escluderebbe la legittimità della richiesta di informazioni: riserve alimentate dalla considerazione che queste potrebbero essere necessarie anche all'esercizio di detti poteri;

b) dalle riserve sugli assunti delle ricorrenti circa la portata degli artt. 80 e 82 del d.P.R. n. 616 del 1977: riserve alimentate dalla considerazione della stessa strutturazione della devoluzione alla Regione, *ex art. 82*, di funzioni in materia di paesaggio come delega, e per di più come delega caratterizzata dalla previsione in capo allo Stato di specifici poteri, in realtà difficilmente riducibili a quelli spettanti allo Stato stesso in qualsiasi caso di delega.

Rigetandosi i ricorsi finora esaminati, deve dunque dichiararsi che spetta allo Stato, così come, nell'ipotesi inversa, spetterebbe alle Regioni, far valere la pretesa ad informazioni finalizzate alla protezione del paesaggio, pretesa quale obiettivata con gli atti impugnati, nei confronti dei destinatari dei medesimi.

Sempre secondo il criterio del contenuto, una ulteriore serie di atti può individuarsi:

a) nel provvedimento del Ministero dei beni culturali e ambientali 20 giugno 1984, col quale si inibisce, ai sensi dell'art. 82, u.c., d.P.R. n. 616 del 1977, la costruzione di opere pubbliche (infrastrutture, opere di urbanizzazione) inerenti a una variante di piano regolatore adottata nel 1981 dal Comune di Serramonacesca per la località Passolanciano, e nel provvedimento dello stesso Ministero 25 gennaio 1985, col quale si inibisce la costruzione, in corso, di una diga per il contenimento delle acque del Farma-Merse: provvedimenti cui si riferiscono rispettivamente il ricorso della Regione Abruzzo n. 32/84 e il ricorso della Regione Toscana n. 18/85;

b) nel provvedimento dello stesso Ministero 14 luglio 1984, col quale è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, lett. a), d.P.R. n. 616 del 1977, la zona della Valle del Liri: provvedimento cui si riferisce il ricorso della Regione Abruzzo n. 38/84.

In ordine a tali atti si fa questione di specifiche attribuzioni ripartite fra Stato e Regione, in materia di paesaggio, dal d.P.R. n. 616 del 1977.

I cennati provvedimenti sono adottati, infatti, in riferimento all'art. 82 del detto decreto, che conserva allo Stato, nell'ultimo comma, il potere di inibire lavori contrari all'interesse paesaggistico, e, con il comma secondo, lett. a), il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali.

Affermano, ciononostante, le Regioni ricorrenti che i provvedimenti stessi costituiscono invasione di competenze ad esse costituzionalmente garantite. Si sostiene in particolare che quelli inibitori consistono nell'esercizio di un potere di decisione circa le opere destinate a sorgere in zone protette ai sensi della legge sulle bellezze naturali, da ritenere trasferito alla Regione con l'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977 in una con tutte le attribuzioni in tema di urbanistica, o almeno delegato alla Regione stessa con l'art. 82, comma secondo, lett. b), del detto decreto (concernente l'autorizzazione alle modifiche, mediante opere, delle zone protette). Si sostiene altresì che, in ogni caso, gli stessi provvedimenti inibitori non trovano giustificazione nel limitato potere d'intervento conservato allo Stato dall'art. 82, comma ultimo, del d.P.R. n. 616 del 1977, perché posti in essere in difetto dei loro presupposti: cioè dell'urgenza, dell'inerzia della Regione e della incidenza su zone non ancora sottoposte a vincolo paesaggistico. Si sostiene infine, quanto al provvedimento di dichiarazione di notevole interesse della zona del Liri (e quindi di imposizione di vincolo paesaggistico sulla medesima), che esso non trova giustificazione nel limitato potere di integrazione degli elenchi conservato allo Stato dall'art. 82, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 616

del 1977, perché posto in essere in via autonoma, anziché in via di integrazione degli elenchi, e attraverso un procedimento diverso da quello prescritto dalla legge n. 1497 del 1939.

Si ribadisce in tal modo anzitutto — ancorandola al presupposto dell'esercizio da parte dello Stato di un potere decisionale circa la costruzione di opere — la tesi, già posta a base dei ricorsi prima esaminati, dell'assorbimento della materia del paesaggio in quella dell'urbanistica, assunta questa nella più ampia eccezione, nella quale essa è trasferita alla Regione con l'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977. Ma oltre a rilevare che il presupposto non ricorre, perché il Ministero si limita a formulare un giudizio sfavorevole sulle opere programmate come esplicita motivazione dell'esercizio del potere inibitorio — il solo realmente esercitato — ed oltre a osservare che ciò implica anche l'inconferenza del richiamo all'art. 82, comma secondo, lett. b), deve replicarsi — sciogliendosi ora le riserve dianzi formulate — che la tesi non è fondata.

Anzitutto essa non trova sostegno nella giurisprudenza di questa Corte la quale, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977, se non ha mostrato di ribadire una nozione ristretta dell'urbanistica quale assetto dei centri abitati — come enunciata, peraltro allo specifico fine di non ricomprendervi la materia delle bellezze naturali, nella sentenza n. 141 del 1972 (cfr. anche la sentenza n. 9 del 1973) —, ha pur mostrato, nella sentenza n. 239 del 1982, di non ritenere la nozione di paesaggio riducibile a quella di urbanistica.

Quanto, poi, alla nozione allargata di urbanistica desumibile dalla lata formulazione dell'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977 — nozione rispondente ad esigenze di considerazione integrale del territorio e di globale disciplina dell'uso e delle trasformazioni di questo —, va osservato che la nozione non esclude la configurabilità in ordine al territorio di valutazioni e discipline diverse, neppure se improntate anche esse ad analoghe esigenze di integralità e di globalità. Si vuol dire che il territorio può ben essere da un lato punto di riferimento della pianificazione territoriale intesa come ordine complessivo, ai fini della reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti: visuale, questa, che viene in considerazione nell'art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977, che dispone il trasferimento alla Regione delle relative attribuzioni. E dall'altro lato essere punto di riferimento di una regolazione degli interventi orientata all'attuazione del valore paesaggistico come aspetto del valore estetico-culturale secondo scansioni diverse, perché legate a scelte di civiltà di più ampio respiro: visuale, questa, che viene in considerazione nell'art. 82 dello stesso decreto, che dispone la sola delega alla Regione delle relative attribuzioni.

Ciò non è contraddetto dall'impiego di speciali strumenti di pianificazione territoriale quali mezzi della protezione paesaggistica primaria (cfr. artt. 5 legge n. 1497 del 1939 e 23 r.d. n. 1357 del 1940, concernente

la redazione, poi trasferita alle Regioni dall'art. 1, comma terzo, d.P.R. n. 8 del 1972, di piani territoriali paesistici per le località incluse negli elenchi delle bellezze naturali) o dal perseguimento, nell'ambito della pianificazione territoriale generale, di fini di protezione paesaggistica ulteriore (cfr. artt. 3 e 5 della legge n. 765 del 1967, concernente attribuzioni trasferite alle Regioni dall'art. 1, comma secondo, d.P.R. n. 8 del 1972, e la stessa indicazione della « protezione ambientale » come contenuto dell'urbanistica secondo l'art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977, ove non si ritenga di riferire l'indicazione stessa unicamente ad altre valenze ambientali). Nessuna delle due ipotesi consente di ritenere la disciplina paesaggistica primaria subordinata alla urbanistica o addirittura inclusa in essa. Del resto ipotesi del genere, se possono dar luogo a più frequenti e complessi problemi di coordinamento nell'esercizio di competenze relative a materie diverse e richiedere soluzioni procedurali consensuali, non implicano per converso necessariamente, come si pretende, l'accorpamento delle materie e delle competenze anzidette.

Resta così dimostrato che anche nell'ottica del d.P.R. n. 616 del 1977 urbanistica e paesaggio sono due distinte materie e che l'art. 80 si riferisce alla prima, mentre è l'art. 82 a riferirsi alla seconda.

Ritenuto pertanto che è solo l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 a venire effettivamente in considerazione nei conflitti in esame, i quali nella sostanza postulano una demarcazione delle competenze e un sindacato sul corretto uso di esse all'interno dell'art. 82 citato, i conflitti stessi devono dichiararsi inammissibili.

Le attribuzioni cui la detta disposizione si riferisce sono da essa devolute alla Regione con delega. Questa è per di più caratterizzata dalla conservazione allo Stato di poteri, che sono difficilmente riducibili, secondo quanto si è già accennato, ai normali poteri del delegante come definiti in via generale dalla legge n. 382 del 1975 (artt. 2 e 3) e dal d.P.R. n. 616 del 1977 (art. 4 u.c.), ed anzi sono da ritenere — in considerazione della sostanziale identità di oggetto e di contenuto che essi presentano rispetto ai poteri delegati e dell'inutilità che la stessa specifica previsione da parte dell'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977 rivestirebbe nel caso di loro coincidenza con i normali poteri del delegante come sopra definiti — poteri concorrenti.

Orbene le attribuzioni soltanto delegate alla Regione non sono, in linea di principio, defendibili col rimedio del conflitto di attribuzioni, rimedio dato per la tutela di competenze proprie della Regione. Tanto meno lo sono competenze delegate nel modo e con gli effetti suindicati, cioè attenuate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti.

In tal caso, infatti, la volontà della legge di consentire l'intervento concorrente dello Stato a fini di estensione (integrazione degli elenchi) e di effettività (inibitoria di opere pregiudizievoli) della tutela esclude la garanzia costituzionale delle competenze delegate.

CORTE COSTITUZIONALE, 15 novembre 1985, n. 285 (cam. cons.) - Pres. Paladin - Rel. Ferrari.

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Riforma della sentenza sottoposta a registrazione.

Contrastano con gli artt. 3 e 53 Costituzione gli artt. 12 e 14 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (approvazione del testo di legge del registro) nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione dell'imposta graduale di registro, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro ovvero la sentenza con la quale era stato ordinato il rilascio e la attribuzione di un bene (1).

CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 1986, n. 1 (cam. cons.) - Pres. Paladin - Rel. Greco.

Impiego pubblico - Messi di conciliazione - Raffronto con gli ufficiali giudiziari - Diversità di situazione oggettiva.

(Cost., art. 3; d.l.lgt. 1 febbraio 1946 n. 122, art. 2, come modificato da legge 3 febbraio 1957, n. 16).

La posizione giuridica dei messi di conciliazione, i quali negli uffici con scarso indice di lavoro possono — se non dipendenti comunali — operare in piena autonomia, è diversa da quella degli ufficiali (e aiutanti ufficiali) giudiziari. Pertanto non contrasta con il principio di eguaglianza la non corresponsione ai messi di conciliazione della indennità integrativa.

(*omissis*) Invero, le due situazioni poste a raffronto, quella cioè dei messi di conciliazione e quella degli ufficiali giudiziari (e aiutanti ufficiali giudiziari), non sono né identiche né omogenee per cui la diversità di trattamento, fatto ai primi dal legislatore, non è irrazionale.

L'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario hanno uno status ben determinato e disciplinato da norme apposite e particolari (d.P.R. 28 dicembre 1959, n. 1229, e successive modifiche; legge 11 giugno 1962, n. 546; legge 12 luglio 1975, n. 339). Sono impiegati dello Stato; conseguono la qualifica e sono immessi in ruolo a seguito di pubblico concorso articolato su prove scritte ed orali e le operazioni relative sono svolte da apposita Commissione nominata dal Ministro di Grazia

(1) Analogamente Corte Costituzionale n. 200 del 1972 e n. 198 del 1976.

e Giustizia e presieduta da un magistrato. Hanno un organico ben determinato e in maniera fissa (art. 101 del T.U. n. 1229/59).

Accanto ai diritti hanno una serie di doveri. Sono sottoposti ad apposita Commissione di vigilanza e di disciplina (art. 49 del T.U. n. 1229/59) alla vigilanza del Presidente della Corte d'appello quello che operano nel distretto; del Presidente del Tribunale quelli che operano nel circondario e del Pretore quelli addetti all'ufficio di Pretura nonché a quella dell'ufficiale giudiziario dirigente. Sono soggetti a sanzioni disciplinari (art. 60, T.U. n. 1229/59). Contraggono particolari responsabilità per gli atti del loro ufficio.

sita Commissione di vigilanza e di disciplina (art. 49 del T.U. n. 1229/59), e segg.) che utilizza i proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere ed una percentuale sui crediti recuperati all'erario, sui cam-pioni civili, penali ed amministrativi, sulle somme introitate dall'erario per la vendita dei corpi di reato. Le somme introitate ai suddetti titoli sono versate in una cassa comune e ripartite tra tutti gli ufficiali giudiziari, al netto delle detrazioni. Hanno diritto all'indennità di trasferta per gli atti compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede (art. 133, T.U. n. 1229/59). Hanno poi diritto ad una indennità integrativa a carico dell'erario (art. 148, T.U. n. 1229/59) nel caso in cui, con la percezione dei diritti, al netto del due per cento delle spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non vengano a percepire uno stipendio iniziale pari a quello previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale. Tale importo è elevato in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario ed all'ammontare dello stipendio spettante ai detti dipendenti di pari anzianità di servizio.

Anche gli aiutanti ufficiali giudiziari (artt. 160 e segg. T.U. n. 1229/59) hanno uno *status* bene determinato. Sono anche essi impiegati dello Stato ed assunti in servizio a seguito di pubblico concorso su prove scritte ed orali, le cui operazioni sono svolte da una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia. (*omissis*)

I messi di conciliazione, invece, sono nominati dal Presidente del Tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica; sono scelti tra persone dipendenti dal Comune o tra altre persone che, residenti nel luogo, diano garanzie di capacità e moralità (art. 249, R.D. 28 dicembre 1924, n. 2271; art. 9, l. 25 giugno 1940, n. 763; art. 28, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12). Svolgono la loro attività sotto la sorveglianza del conciliatore (artt. 256, 258 del R.D. n. 2771 del 1924 e art. 9, R.D. n. 12 del 1941).

Per quanto riguarda l'onere economico e l'organizzazione del servizio, occorre rilevare che sono a carico dei comuni le spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici di conciliazione (art. 91, T.U. com. e prov.); che le somme riscosse per i diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, sono devolute ai comuni e destinate al funziona-

mento degli uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi ai messi.

Per quanto riguarda lo *status* dei messi di conciliazione, *nulla quaestio* per i dipendenti del Comune che sono già legati ad esso da un rapporto di lavoro o di impiego.

Per i non dipendenti, invece, il rapporto che, in ogni caso, si instaura con il Comune — per cui trattasi di rapporto di impiego pubblico — in astratto può configurarsi come svolto tanto in regime di autonomia quanto in regime di subordinazione. E la qualificazione dipende dal suo concreto atteggiarsi. In via generale si ritiene che, negli uffici con scarso indice di lavoro, il messo svolge attività lavorativa molto limitata, consistente nella notificazione di pochissimi atti, oltre la conseguente e scarsissima opera accessoria di registrazione. Egli, quindi, sarà impegnato saltuariamente ed occasionalmente; non potrà avere vincoli di rilievo ma godrà certamente di piena autonomia di organizzazione. Invece, negli uffici di maggiore dimensione, nei quali può accadere che vi sia una massa di atti da compiere, tali da richiedere un impegno quotidiano e continuativo, si rende necessario l'intervento di un capo al quale cometterà la responsabilità organizzativa e funzionale dell'ufficio con i correlativi poteri di distribuzione del lavoro e di emanazione di direttive vincolanti per il messo le cui energie lavorative attueranno, quindi, una collaborazione nell'ufficio di appartenenza e determineranno il suo inserimento nello stesso, onde la configurabilità di rapporto di lavoro subordinato.

Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella dell'ufficiale giudiziario.

Mentre l'ufficiale giudiziario non può compiere alcun altro lavoro, così come, di regola, qualunque altro impiegato dello Stato, il messo, se dipendente comunale, svolge il suo lavoro abituale al Comune e solo accessoriamente e saltuariamente quello di messo comunale e, comunque, sarà retribuito come impiegato comunale ed avrà come accessori, proventi, diritti ed indennità di trasferta. Invece, se non dipendente comunale, potrà svolgere altro lavoro. In ogni caso ha una responsabilità molto limitata che, generalmente, si fa risalire al Comune.

Inoltre, per quanto riguarda l'entità dei proventi e dei diritti, si deve anche considerare che essi sono percepiti nella totalità dal solo messo di conciliazione, mentre per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti, per i quali normalmente costituiscono la retribuzione, sono divisi con i vari appartenenti all'ufficio e, per quanto riguarda il diritto di cronologico, anche con i coadiutori.

Trova quindi ragionevole giustificazione ed è razionale il diverso trattamento fatto ai messi di conciliazione rispetto agli ufficiali giudiziari per quanto riguarda i diritti di cronologico e di notificazione, mentre

i diritti di trasferta sono ridotti proprio perché essi si svolgono in spazi molto limitati e non certo a notevole distanza.

Per quanto riguarda l'indennità integrativa, essa viene corrisposta solo se le somme costituenti la retribuzione sono di entità inferiore allo stipendio rispettivamente del sesto livello funzionale per gli ufficiali giudiziari e del quarto livello funzionale per gli aiutanti. Ed in ogni caso è corrisposta per la differenza tra le somme percepite come diritti e stipendio pari alle suddette qualifiche funzionali.

Quindi, non irrazionalmente il legislatore non ha previsto la corresponsione anche al messo di conciliazione della indennità integrativa stante il diverso *status* professionale e lo speciale sistema retributivo previsto solo per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti.

Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni di legge (Legge 20 novembre 1982, n. 890), costituiscono il mezzo ordinario e generale di notificazione, mentre quelle a mezzo ufficiale giudiziario o aiutante o messo di conciliazione costituiscono ormai un mezzo eccezionale. (*omissis*)

I

CORTE COSTITUZIONALE, 14 aprile 1986, n. 89 - Pres. Paladin - Rel. Pescatore - Presidente Consiglio dei Ministri (avv. D'Amico).

Istruzione e scuole - Università - Professore associato - Giudizio di idoneità - Medici interni.

(Cost. art. 3; legge 21 febbraio 1980 n. 28, art. 5; d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 50).

L'esclusione dal giudizio di idoneità dei medici interni (assistenti ed aiuti) risulta priva di qualsiasi razionalità e determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono — quanto meno — gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione (1).

(1) La sentenza — che ha determinato un cospicuo aggravio per la finanza statale — suscita perplessità per tre considerazioni: I) non è stato tenuto conto del criterio indicato dall'art. 97, primo comma, Cost. («... si accede mediante concorso...»), II) a *tertium comparationis* è stata promossa una disposizione oltremodo particolare, anzi persino marginale (e tutt'altro che «universale»), quale appunto quella concernente la ristretta categoria dei «tecnici laureati» (al limite, sarebbe stato più lineare pervenire ad una esclusione anche di costoro), e III) è stato «saltato» l'art. 9 della legge 9 dicembre 1985 n. 705, *ius superveniens* che avrebbe imposto una restituzione degli atti al giudice *a quo* e comunque la prospettazione di una diversa e nuova questione di legittimità costituzionale. Quest'ultimo aspetto potrebbe dar luogo, ove l'episodio avesse a ripetersi, a qualche difficoltà nel rapporto istituzionale tra Parlamento e Corte.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 18 giugno 1986, n. 138 - Pres. Paladin - Rel. Gallo - Fusaro (n.p.), Università di Padova e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti).

Istruzione e scuole - Università - Scuole di specializzazione e perfezionamento - Stabilizzazione degli incaricati.

(Cost. artt 3, 51 e 97 della Cost.; d.l. 23 dicembre 1978 n. 817, art. unico, convertito nella legge 19 febbraio 1979 n. 54).

La situazione giuridica dei professori incaricati delle scuole di specializzazione e perfezionamento di cui alle lettere b) e c) dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592 è diversa da quella dei professori incaricati nei corsi ufficiali di laurea; questi ultimi soltanto dipendono dallo Stato.

I

(omissis) La questione prospettata nelle ordinanze consiste nello stabilire se l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e l'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 contrastino con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi d'idoneità a professore associato, gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, che di fatto abbiano svolto attività triennale di ricerca e di didattica. Ciò per la differenza di trattamento di dette categorie rispetto a quella dei tecnici laureati (che abbiano svolto per pari periodo attività di ricerca e didattica), i quali sono ammessi ai giudizi d'idoneità a professore associato.

In particolare, le fattispecie sottoposte all'esame del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania (eccettuate quelle relative ai giudizi iscritti *sub* i numeri 377, 379 e 380/85), erano state determinate dalla esclusione di medici interni, aiuti e assistenti di quel policlinico e della clinica universitaria di neurologia, dalla partecipazione alla seconda tornata del giudizio di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, bandita con dd.mm. 26 aprile e 10 ottobre 1983.

Sulla prospettazione (e sulla sostanza) della questione non incide l'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, che, interpretando autenticamente l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, dichiara la tassatività dell'indicazione di coloro che possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati e pone il divieto dell'assimilazione o dell'equiparazione di altre categorie.

Questo precetto non altera, né modifica, infatti, i termini della questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale amministrativo regio-

nale; anzi, li rafforza. Prescrivendo la non estensibilità delle categorie ammesse ai giudizi di idoneità a professore associato, esso dà alla formulazione ipotetica dei motivi di incostituzionalità del giudice *a quo* il crisma della valutazione conforme della legge.

Non sorge, quindi, problema di restituzione degli atti a tale giudice per un nuovo esame della rilevanza della questione in relazione alla legge sopravvenuta. (*omissis*)

Questa Corte ha già avuto occasione di toccare il tema della natura e della consistenza della categoria dei medici interni universitari, anteriormente alla normativa posta dalla L. n. 28 e dal d.P.R. n. 382 cit., che, rispettivamente nell'art. 7 lett. *h*) e nell'art. 58, comma primo, lett. *i*), ne hanno previsto l'inquadramento, previo giudizio di idoneità, nella fascia dei ricercatori universitari. Nella sentenza 22 febbraio 1985, n. 46, è stato individuato nell'«autodeterminazione discrezionale delle singole università» il fondamento della disciplina delle diverse modalità di reclutamento degli appartenenti a questa categoria, verificatesi nella prassi di taluni atenei (delibera del consiglio di amministrazione dell'Università o del consiglio di facoltà, ovvero pubblico concorso, talora con l'intervento del consiglio di amministrazione).

Le carenze normative ed amministrative del settore, alle quali già si è fatto cenno, e le conseguenti disfunzioni dell'apparato dettero luogo, tra l'altro, anche a gravi deficienze di personale medico qualificato, soprattutto a seguito della soppressione dell'assistentato (1973), senza la contestuale previsione (ed attuazione) di una alternativa fonte di provvista. Questa ed altre cause di disfunzione del sistema, in bilico tra vecchio e nuovo, — che ebbero larga eco nelle sedi governativa e parlamentare, in occasione dell'esame del ricordato progetto di riordinamento della docenza — indussero le autorità universitarie a misure organizzative e funzionali di emergenza, sviando i tecnici laureati verso attività ad essi non proprie e delineando la figura del medico interno (assistente o aiuto). Connotato qualificante di tale figura è l'attitudine ad esplicare (accanto all'attività di diagnosi e cura) attività scientifica e didattica proprio in base alla qualifica di aiuto od assistente, conseguita per pubblico concorso da molti dei medici ricorrenti avanti al Tribunale amministrativo regionale siciliano.

Tale figura, che, come si è detto, fu incrementata da ragioni contingenti, finì con l'inserirsi nella struttura, determinando talora situazioni aberranti, come si rileva in taluni dei giudizi che hanno dato luogo alle ordinanze di rimessione: così, nel caso di un medico interno, aiuto per concorso, che non fu ammesso al giudizio di idoneità per professore associato, al quale invece parteciparono assistenti (appartenenti al ruolo ad esaurimento), da lui diretti e coordinati.

Riportando il discorso nei suoi termini generali, appare chiaro che nella presenza delle circostanze del superamento del concorso e dello svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del triennio di attività scientifica e didattica, l'esclusione dal giudizio di idoneità dei medici interni (assistenti ed aiuti) risulta priva di qualsiasi razionalità e determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono — quanto meno — gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione.

La Corte, pur consapevole che la *ratio*, giustificatrice del precetto che consentì l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneità, non può cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operativa, esclude nella specie — come bene ha fatto il giudice rimettente — l'applicazione estensiva od analogica della normativa. Si tratta, infatti, di precetti tassativi, riferibili a specifiche categorie, appositamente individuate ed enumerate (nn. 3 degli artt. 50 d.P.R. n. 382 e 5, terzo comma, l. n. 28 del 1980), distinte per particolari elementi propri di ciascuna di esse. Tale tassatività, ispirata a ragioni di garanzia e certezza, resa palese dalla struttura e dal contenuto della norma, espressamente dichiarata dal legislatore (art. 9 l. 9 dicembre 1985, n. 705 cit.: cfr. n. 6), non rende applicabili per analogia ai medici interni le norme che regolano la situazione dei tecnici laureati, pur nel concorso dell'*eadem ratio*. Necessita, di conseguenza, per riparare all'ingiustificata sperequazione, la dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni sospettate dal giudice *a quo*. (*omissis*)

p. q. m.

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime;...

II

Con ordinanza 22 ottobre 1982, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nonché dell'articolo

unico, sedicesimo (*rectius, quindicesimo*) comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, non ammettono alla stabilizzazione gli incaricati nelle scuole di specializzazione e perfezionamento di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 20 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592. (*omissis*)

Secondo l'ordinanza di rimessione, la violazione dell'art. 3 Cost. si fonderebbe su di un duplice ordine di motivi, innanzitutto perché ambo le situazioni in esame, e cioè sia quella concernente gli incaricati nelle scuole di specializzazione o di perfezionamento, avevano carattere di precarietà. In secondo luogo perché, una volta disposta la prima proroga degli incarichi a semplice domanda, anche per quelli delle scuole di perfezionamento e specializzazione, non esisteva alcuna ragione per escludere questi ultimi dalle proroghe successive e quindi poi dalla stabilizzazione. Specie se si considera che la *ratio* dell'istituto della stabilizzazione era quella di cristallizzare le situazioni precarie fino alla riforma che avrebbe dovuto avviarle a soluzione definitiva.

Ma nessuna di queste ragioni ha consistenza. Che ambo le situazioni fossero di precariato non implica necessariamente che esse dovessero trovare nella legge identico trattamento, visto che, dal docente universitario all'operaio, numerosissime erano e sono le categorie in situazione di precarietà. Ma proprio per questo è conforme a ragionevolezza che il legislatore non debba essere tenuto a risolverle tutte nello stesso modo, giacché l'elemento che accomuna le situazioni, agli effetti dell'art. 3 Cost., non può essere ravvisato in qualche carattere generalissimo, bensì in peculiari caratteristiche che le renda omogenee in termini di natura giuridica, di finalità specifiche.

Ora, è proprio all'interno stesso della categoria dei docenti precari di livello universitario che le due situazioni, di cui si va parlando, mostrano invece la loro decisa diversità. Già la legge fondamentale, infatti, il T.U. 31 agosto 1933 n. 1592, tiene nettamente distinte all'art. 20 le Facoltà dalle scuole dirette a fini speciali, e da quelle di perfezionamento, così come da ambo le predette distingue i Corsi di integrazione e di cultura: e tutta la successiva legislazione, fino al d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 che ha riordinato completamente quelle Scuole, sopprimendo quelle di perfezionamento, si è rigorosamente ispirata a tale precisa distinzione.

Così, mentre per le Facoltà la fonte primaria di ogni organizzazione è la legge, per cui è soltanto il legislatore a disciplinare organici, ruoli, reclutamento, stato giuridico e trattamento economico dei professori, al contrario costituzione, funzionamento e ordinamento anche del personale delle Scuole sono lasciati all'autonomia degli Atenei che organizzano e disciplinano le Scuole, mediante gli statuti e i regolamenti, presso le singole Facoltà o anche attraverso intese interfacoltà. Nelle

Facoltà, invece, anche quando Statuti e regolamenti dispongano dell'interna organizzazione, si tratta sempre di semplice funzione esecutiva od integrativa della legge.

In particolare, il trattamento economico dei professori incaricati nei corsi ufficiali delle Facoltà gravava — come quello dei professori straordinari ed ordinari — sul bilancio dello Stato, mentre quello degli incaricati nelle scuole era a carico del bilancio dell'Università.

Da tutto ciò, risulta evidente che i professori incaricati nei corsi ufficiali di laurea erano dipendenti precari dello Stato, e che i professori incaricati nelle scuole erano invece dipendenti delle Università. La stessa possibilità di esistenza di questi ultimi era, perciò, soltanto eventuale, perché condizionata all'istituzione dell'una o dell'altra scuola che l'Università era libera di decidere a proprio insindacabile giudizio: al contrario, la presenza degli'incaricati nei corsi ufficiali della Facoltà era obbligatoria in caso di mancanza del titolare della cattedra ed era rigorosamente disciplinata per legge.

Si tratta, perciò, di situazioni giuridiche sostanzialmente diverse, che il legislatore è libero di disciplinare, nell'ambito del suo discrezionale potere, secondo differenti criteri, in tutto o in parte. Pur riconoscendo che la *ratio* che presiedeva all'istituto della stabilizzazione ben poteva essere quella indicata dall'ordinanza, ciò non poteva comportare che tutte indistintamente le situazioni di precariato dovessero avere lo stesso trattamento, parificando categorie e aspettative fra loro non sempre comparabili in un giudizio di legittimità costituzionale.

Né può avere rilevanza che *una tantum*, in occasione del rinnovo dell'incarico a semplice domanda per il primo anno, le due categorie in esame abbiano avuto la stessa disciplina. Questa Corte ha affermato in più occasioni che soltanto una lunga, inequivoca ed ininterrotta uniformità di disciplina può consentire, nel contesto di altri eventuali favorevoli elementi, una ragionevole opinione di sostanziali affinità fra due situazioni giuridiche. (Cfr. da ultimo, Sent. n. 212 del 1985).

Per tutte le stesse indicate ragioni non può ritenersi vulnerato il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), e tantomeno quello di uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli uffici pubblici a parità di requisiti di attitudine (art. 51 Cost.). A proposito del quale ultimo principio è soltanto suggestivo l'argomento che sostiene l'esigenza di più elevata preparazione per i docenti delle scuole di specializzazione, in quanto dirigono il loro insegnamento a chi è già edotto della disciplina (assistenti universitari od ospedalieri), a fronte di coloro che impartiscono nozioni istituzionali a studenti in fase di apprendimento. In realtà, il docente dei corsi ufficiali della Facoltà, proprio perché deve introdurre lo studente in discipline a lui affatto sconosciute, deve possedere una vasta preparazione di base e una grande esperienza didattica che, pur se desiderabile anche nello specializzatore,

non è tuttavia strumento immediato e imprescindibile in chi deve soltanto affinare o approfondire un singolo particolare ramo di una certa disciplina: finalità per la quale si richiede, invece, soprattutto esperienza specifica nel ramo.

La questione proposta non è, pertanto, fondata.

CORT COSTITUZIONALE, 23 maggio 1986, n. 129 - *Pres. Paladin - Rel. Andrioli - Simonetti e Righetti (avv. Agostini) e INAIL (avv. Catania).*

Prescrizione e decadenza - Prestazioni dovute agli infortunati sul lavoro ed agli affetti da malattie professionali - Interruzione della prescrizione.

(Cost. artt. 3 e 38; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112).

Contrasta con il principio di eguaglianza l'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione (1).

(omissis) La giurisprudenza dell'organo giudiziario, cui nel campo delle norme subordinate compete il magistero della nomofilachia, ha a chiare note rescritto che il tema della prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative dovute per infortuni sul lavoro e malattie professionali è dominato dal solo art. 112 comma primo e pertanto non residua spazio per l'art. 2943 comma primo e quarto c.c., per modo che infortunati sul lavoro e affetti da malattie professionali possono interrompere il corso della prescrizione sol con domanda giudiziale di esercizio dell'azione e non anche con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

(1) La sentenza merita di essere segnalata principalmente perché afferma — e trattasi di affermazione di portata generale — che la esclusione della «utilizzazione dei mezzi stragiudiziali previsti nell'art. 2943 commi primo e quarto cod. civ.» può, se ingiustificata, dar luogo a violazione del principio di eguaglianza. La disposizione legislativa censurata prevede un termine denominato di prescrizione («l'azione si prescrive...»); peraltro, la affermazione fatta dalla Corte potrebbe forse operare anche per alcuni termini qualificati di decadenza. Così ad esempio per il termine per l'iscrizione a ruolo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi; come noto, per detta iscrizione è previsto senza alcuna ragione un termine di decadenza relativamente breve.

Le possibilità in minor misura riservate a infortunati e affetti da malattie professionali rispetto ai creditori per altri titoli non costituiscono di per sé violazione del principio di eguaglianza perché l'esigenza di non ritardare oltre il triennio l'accesso alla giustizia è giustificata dalla necessità di non rendere più ardua, se non impossibile, la ricerca dei fatti e la ricostruzione delle situazioni nelle quali si sostanziano infortuni sul lavoro e malattie professionali: peculiarità che non si riscontrano nella generalità dei rapporti credito-debitori.

Ma se violazione del principio di eguaglianza non era lecito ipotizzare nei primi anni di applicazione del testo unico del 1965, in cui ben sarebbesi potuto replicare all'infortunato sul lavoro e all'affetto da malattia professionale che lasciasse trascorrere il triennio senza proporre domanda giudiziale « *chi è causa del suo mal pianga se stesso* », il rito speciale del lavoro introdotto dalla l. 11 agosto 1973, n. 533, con separare l'*imploratio iudicis officii* dalla *vocatio in ius* e con subordinare la notificazione al convenuto del ricorso introduttivo del giudizio alla prolazione del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione — separazione non svuotata di pratico contenuto per l'impossibilità di anticipare con gli strumenti interpretativi previsti nell'art. 12 d. prel. c.c. al primo elemento della fattispecie a formazione successiva nella quale s'inquadra la domanda giudiziale descritta nel rito speciale del lavoro — vieta di addossare all'infortunato sul lavoro e all'affetto da malattia professionale i tempi della prolazione del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione, in difetto del quale non si può effettuare la *vocatio in ius*.

Niun dubbio che, se questa Corte non sancisse la parziale incostituzionalità dell'art. 112 comma primo nei termini del dispositivo che va a dettare, il trattamento riservato agli infortunati sul lavoro e agli affetti da malattie professionali sarebbe in notevole grado peggiore rispetto a quello della comune dei creditori: da un lato sarebbe ad essi preclusa la utilizzazione dei mezzi stragiudiziali previsti nell'art. 2943 comma primo e quarto c.c. e dall'altro lato sarebbero astretti ad integrare la propria iniziativa giudiziale con la fissazione, da parte dell'adito pretore, della udienza di discussione tra la quale — dispone il novellato art. 415 comma quarto c.p.c. — e la notificazione del ricorso al convenuto « non devono decorrere più di sessanta giorni ».

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
E INTERNAZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. plen., 5 giugno 1986, nella causa 103/84 - Pres. Mackenzie Stuart - Avv. Gen. Lenz - Commissione delle C.E. (ag. Campogrande e van Rijn) c. Repubblica italiana (avv. Stato Ferri).

Comunità europee - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Contributi finanziari per l'acquisto di veicoli di produzione nazionale.

(Trattato CEE, artt. 30 e 36; legge 29 maggio 1982, n. 308, art. 13).

Costituisce misura equivalente a restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del trattato CEE, il subordinare la concessione di contributi finanziari in favore di aziende municipalizzate che acquistino veicoli a trazione elettrica alla condizione che questi siano di produzione nazionale. Né tale condizione può ritenersi giustificata ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE, in quanto questo non si riferisce a provvedimenti di natura economica, quali quelli che perseguono scopi di politica energetica o di politica di ricerca e di sviluppo (1).

(omissis) 1. — Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 aprile 1984, la Commissione delle Comunità Europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, esigendo che le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto pubblico acquistino veicoli di produzione nazionale per fruire dei contributi finanziari contemplati dall'art. 13 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 30 del Trattato CEE.

2. — Emerge dal fascicolo che la legge 29 maggio 1982, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 7 giugno 1982, contempla, nell'art. 13, la spesa di 6 miliardi di lire, in ra-

(1) La sentenza ribadisce principi consolidati nella giurisprudenza della Corte in materia: per le pronunzie più recenti si veda FIUMARA, *La libera circolazione delle merci nell'ultimo quinquennio di giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (maggio 1980-luglio 1985)*, in questa *Rassegna*, *supra*, II, pag. 1.

gione di 2 miliardi di lire per il 1982 e di 4 miliardi di lire per il 1983, per la concessione di un contributo finanziario nella misura del 20 % del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica alle aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto pubblico nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti nel caso in cui dette aziende acquistino veicoli per uso urbano a trazione elettrica o mista fabbricati in Italia.

3. — Dopo aver ricevuto un reclamo dell'«Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri», con sede in Roma, relativamente alla citata disposizione, la Commissione, con lettera 29 novembre 1982, intimava al Governo italiano di presentare le sue osservazioni in merito al provvedimento criticato. Essa riteneva infatti che la condizione alla quale la legge precitata subordinava la concessione dei contributi previsti contravenisse all'art. 30 del Trattato CEE.

4. — Il Governo italiano rispondeva, con lettera 10 febbraio 1983 della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità Europee, che la legge n. 308 perseguiva scopi in materia di politica energetica ed in materia di ricerca e di sviluppo. La legge avrebbe avuto lo scopo di aiutare le aziende municipalizzate ad acquistare veicoli a basso consumo di energia e di orientare in tal modo i costruttori italiani verso la fabbricazione di veicoli di questo tipo. Inoltre, il Governo italiano negava che l'art. 13 della legge suddetta costituisse una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, sostenendo che detto articolo non aveva lo scopo di realizzare il rinnovamento totale del parco dei veicoli di trasporto pubblico.

5. — La Commissione, ritenendo di non poter modificare il suo punto di vista sulla scorta delle osservazioni presentate dal Governo italiano, emetteva il 2 agosto 1983 un parere motivato in cui invitava la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro un mese dalla notifica dello stesso. Il parere motivato non riceveva risposta. Tuttavia, nel corso delle riunioni che si svolgevano tra le autorità italiane ed i rappresentanti della Commissione nel luglio e nell'ottobre 1983, le autorità italiane si impegnavano a sopprimere nella normativa italiana la condizione relativa alla «nazionalità» dei veicoli destinati ai trasporti pubblici. Tuttavia, la Commissione, non avendo ricevuto notizia alcuna della modifica formale della disposizione criticata, proponeva il presente ricorso.

Sulla ricevibilità

6. — Secondo il Governo italiano, nella fattispecie fa difetto l'interesse ad agire della Commissione ed il ricorso si deve pertanto consi-

derare irricevibile. Esso sostiene che l'art. 13 della legge n. 308 aveva efficacia solamente temporanea e che l'autorizzazione di spesa era valida solo per due anni, cioè per il 1982 ed il 1983. Durante questo periodo nessun contributo sarebbe stato erogato, né sarebbe possibile erogarne dopo la scadenza del periodo di efficacia della legge, di modo che si potrebbe affermare che la legge è rimasta praticamente inoperante. Peraltro, per il periodo successivo sarebbe stato approntato un nuovo disegno di legge che non contiene più la disposizione criticata. Si dovrebbe pertanto escludere che il provvedimento venga rinnovato.

7. — La Commissione osserva come non sia assodato che l'art. 13 della legge n. 308 abbia veramente esaurito tutti i suoi effetti. Non sarebbe escluso che, in base a detto articolo, possano essere ancora erogati contributi in relazione a domande presentate nel 1982 o nel 1983.

8. — L'argomento del Governo italiano non può essere accolto. Infatti, occorre in primo luogo constatare che il parere motivato è stato emesso durante il periodo cui si riferiva l'art. 13 della legge n. 308 e che il Governo italiano non ha adottato provvedimenti per conformarsi ad esso nel termine fissato. Il periodo di tempo trascorso tra la fine del periodo cui si riferiva detta legge ed il presente ricorso non può indurre a considerare che la Commissione non abbia più un interesse attuale a ricorrere. Come emerge dalla sentenza della Corte 7 febbraio 1973 (causa 39/72, Commissione c. Repubblica italiana, Racc. pag. 101), l'oggetto del ricorso proposto a norma dell'art. 169 è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l'inosservanza sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito a norma del 2° comma dello stesso articolo, sussiste l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

9. — In secondo luogo, non è possibile affermare che la legge n. 308 resterà inoperante. Il Governo italiano dichiara nelle risposte ai quesiti della Corte che, delle undici domande di accesso al contributo di cui all'art. 13 della legge n. 308 che sono state presentate, nove erano formulate come pure dichiarazioni di intenzione ad acquistare i veicoli, e non hanno avuto seguito, mentre le altre due devono essere considerate « archiviate » poiché non si è provveduto a completare la documentazione richiesta per la concessione del contributo. Tuttavia, alla udienza, il Governo italiano non ha potuto escludere che l'art. 13 possa ancora produrre effetti per quanto riguarda queste due ultime domande, le quali, pertanto, non si possono ancora considerare respinte. Di conseguenza, non si può concludere che la legge n. 308 non avrà alcun effetto e l'interesse alla declaratoria della sua incompatibilità col Trattato sussiste quindi anche sotto tale profilo. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, questo interesse può consistere nello stabi-

lire il fondamento di una responsabilità eventualmente incombente allo Stato membro, a causa dell'inadempimento, nei confronti, in particolare, di coloro che facciano valere dei diritti in conseguenza di detto inadempimento (sentenze 7 febbraio 1973, precitata, e 20 febbraio 1986, causa 309/84, *Commissione c. Repubblica italiana*, non ancora pubblicata).

10. — L'eccezione sollevata dalla convenuta deve pertanto essere respinta.

Nel merito

11. — La Commissione sostiene che l'art. 13 della legge n. 308 deve essere considerato misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa in quanto incita all'acquisto di veicoli di produzione nazionale. Infatti, le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico di interesse regionale potrebbero fruire del contributo solo acquistando veicoli fabbricati in Italia. In tal modo, i veicoli d'origine straniera sarebbero discriminati. Inoltre, la Commissione ricorda in questo contesto la direttiva 22 dicembre 1969, n. 70/50 (G. U. 1970, n. L 13, pag. 29), che nell'art. 2, n. 3, lett. k), qualifica misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa le disposizioni «che impediscono l'acquisto da parte dei privati dei soli prodotti importati, o incitano all'acquisto dei soli prodotti nazionali o impongono tale acquisto oppure gli accordano una preferenza», e, nel secondo punto del preambolo, precisa che «per incitamento s'intende ogni atto posto in essere da un'autorità pubblica, il quale, pur non vincolando giuridicamente i destinatari, ne determina un dato comportamento».

12. — La Commissione aggiunge che la condizione cui è subordinata l'erogazione dei contributi non è necessaria né allo scopo né al funzionamento dei contributi stessi. Osserva che lo scopo consistente nella costituzione di un parco-veicoli a minor consumo di energia può essere raggiunto senza che sia necessario subordinare la fruizione del contributo all'acquisto di veicoli di fabbricazione nazionale. Nemmeno il secondo scopo, cioè lo sviluppo della fabbricazione da parte delle case costruttrici italiane di veicoli a minor consumo di energia, renderebbe necessaria la predetta condizione. Infatti, qualora venisse offerta alle imprese di trasporto la possibilità di acquistare, alle stesse condizioni di finanziamento, anche veicoli fabbricati in altri Stati membri, ciò non potrebbe che indurre i costruttori italiani a sviluppare la fabbricazione di veicoli in grado di competere con la produzione estera.

13. — Durante la fase orale del procedimento il Governo italiano ha svolto vari argomenti a sua difesa.

14. — In primo luogo, esso sostiene che i destinatari del provvedimento di incentivazione costituiscono una categoria ristretta di operatori e che gli acquisti da incentivare non riguardano merci esistenti sul mercato, ma prodotti sperimentali. L'entità complessiva del finanziamento dimostrerebbe che i contributi non mirano al rinnovamento del parco-veicoli delle aziende di trasporto municipalizzate, bensì alla realizzazione, da parte delle imprese costruttrici, su commessa delle aziende di trasporto, di veri e propri prototipi di veicoli.

15. — In secondo luogo, il Governo italiano deduce che le condizioni cui è subordinato l'acquisto di prototipi di veicoli nazionali posseggono di per sé le caratteristiche oggettive di un aiuto, il che implicherebbe una valutazione con riguardo agli artt. 92 e 93 del Trattato e non alla luce dell'art. 30 del Trattato.

16. — Infine, il Governo italiano sostiene che il precitato art. 2, n. 3, lett. k), della direttiva 22 dicembre 1969, invocato dalla Commissione, si riferisce esclusivamente ai privati ed implica che tutti gli operatori del mercato siano interessati. Detta disposizione non sarebbe quindi pertinente nella fattispecie in quanto, in primo luogo, i destinatari del provvedimento di cui trattasi sarebbero venti al massimo, cioè soltanto le aziende di trasporto pubblico urbano che esercitano la loro attività nelle città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, e, in secondo luogo, i prodotti interessati sarebbero prodotti sperimentali e non merci esistenti sul mercato.

17. — A proposito di questi argomenti occorre osservare quanto segue.

18. — Il primo argomento, che si risolve essenzialmente nel sostenere che il provvedimento nazionale di cui trattasi ha una portata economica relativamente ridotta e pertanto non costituisce in realtà un ostacolo per la libera circolazione delle merci, non può essere accolto. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari dev'essere considerata misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative. Anche se l'art. 13 della legge n. 308 potesse essere considerato come un provvedimento di importanza economica relativamente scarsa — il che è da escludere, dato che il contributo è concesso nella misura del 20% del prezzo d'acquisto di un veicolo e può incidere sugli scambi tra gli Stati membri tenuto conto delle cospicue somme disponibili — occorre invero ricordare che, come la Corte ha affermato più volte, un provvedimento nazionale non è sottratto al divieto di cui all'art. 30 per il solo fatto che l'ostacolo frapposto all'importazione è di poco conto e che esistono altre possibilità di smerciare i prodotti importati (sen-

tenze 5 aprile 1984, cause riunite 177 e 178/82, van de Haar ed altri, Racc. pag. 1797, e 14 marzo 1985, causa 269/83, *Commissione c. Repubblica francese*, non ancora pubblicata).

19. — Quanto a stabilire se i contributi contemplati dalla legge n. 308 possano eventualmente essere considerati come un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato, si deve rilevare, in primo luogo, che detto provvedimento non è stato mai notificato alla Commissione come aiuto. In secondo luogo, come la Corte ha sottolineato nella sentenza 7 maggio 1985 (causa 18/84, *Commissione c. Repubblica francese*, non ancora pubblicata), l'art. 92 non può in nessun caso servire ad eludere le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Emerge dalla costante giurisprudenza della Corte che le norme relative alla libera circolazione delle merci e quelle relative agli aiuti perseguono uno scopo comune, quello di garantire la libera circolazione delle merci fra Stati membri in condizioni normali di concorrenza (sentenze 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli & Volpi, Racc. pag. 557, e 7 maggio 1985, sopra citata). Pertanto, come la Corte precisa ancora in quest'ultima sentenza, il fatto che un provvedimento nazionale possa essere eventualmente qualificato aiuto ai sensi dell'art. 92 non costituisce un motivo sufficiente per sottrarlo al divieto di cui all'art. 30. Di conseguenza, l'argomento che la Repubblica italiana desume dalla normativa comunitaria in materia di aiuti non può essere accolto.

20. — Quanto all'applicabilità dei criteri stabiliti dalla direttiva n. 70/50, occorre rilevare che, come emerge già dalla lettera dell'art. 2, n. 3, della direttiva, le misure di effetto equivalente ivi elencate sono menzionate con valore esemplificativo. Inoltre, la direttiva n. 70/50 deve essere interpretata alla luce dell'art. 30 del Trattato e non può essere invocata per eludere lo scopo enunciato da detto articolo e alla cui realizzazione mira anch'essa. L'argomento della Repubblica italiana fondato sulla direttiva 22 dicembre 1969 dev'essere pertanto disatteso.

21. — Per quanto riguarda l'eventuale applicabilità dell'art. 36 del Trattato, la Commissione osserva — e la Repubblica italiana non lo contesta, pur rilevando che, a suo avviso, il sistema di erogazione dei contributi di cui trattasi dev'essere giudicato innanzitutto con riguardo all'art. 92 del Trattato — che l'art. 36 non può essere invocato nella fattispecie per giustificare il criticato provvedimento mediante argomenti di politica energetica o di politica di ricerca e di sviluppo poiché detto articolo si riferisce a provvedimenti di natura non economica.

22. — Su questo punto, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, innanzitutto l'art. 36 del Trattato dev'essere interpretato restrittivamente e le eccezioni da esso enumerate non possono essere estese a casi diversi da quelli limitativamente contem-

plati, e, inoltre, il predetto articolo contempla ipotesi di natura non economica (sentenze 19 dicembre 1961, causa 7/61, Commissione c. Repubblica italiana, Racc. pag. 619, e 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar c. Stato olandese, Racc. pag. 523).

23. — Orbene, secondo le spiegazioni fornite dalla Repubblica italiana nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, l'art. 13 della legge n. 308 persegue due scopi di natura economica, tanto in materia di politica energetica quanto in materia di politica di ricerca e sviluppo. Pertanto, l'art. 36 del Trattato non può trovare applicazione.

24. — In base a quanto sopra considerato, e sulla scorta della giurisprudenza della Corte, in particolare della sentenza 11 dicembre 1985 (causa 192/84, Commissione c. Repubblica ellenica, non ancora pubblicata), il provvedimento italiano di cui trattasi, poiché incita all'acquisto di veicoli di produzione nazionale, dev'essere qualificato misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del Trattato.

25. — Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana, esigendo che le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto pubblico acquistino veicoli di produzione nazionale per fruire dei contributi finanziari contemplati dall'art. 13 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 30 del Trattato CEE. (*omissis*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, Sez. III, 12 giugno 1986, nelle cause riunite 98, 162 e 258/85 - Pres. Everling - Avv. Gen. Mischo - Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Pretore di Roma nelle cause M. Bertini ed altri c. Regione Lazio e Unità sanitarie locali R.M. 30 ed altre - Interv.: Governi italiano (av. Stato Conti) e belga (avv. Herbert) e Commissione della C.E. (ag. Berardis e Pieri).

Comunità europee - Libera circolazione dei lavoratori - Medici - Numero chiuso nelle facoltà di medicina.

(Trattato CEE, artt. 3 e 57).

Nessuna norma del diritto comunitario impone agli Stati membri l'obbligo di limitare il numero degli studenti ammessi alle facoltà di medicina mediante l'istituzione del sistema del numero chiuso (1).

(1) L'art. 177 del Trattato affida alla Corte il compito, non di esprimere semplici pareri su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire alla amministrazione della giustizia negli Stati membri, risolvendo problemi di

(*omissis*) 1. — Con tre ordinanze, in data 2 aprile, 9 maggio e 13 giugno 1985, pervenute in cancelleria rispettivamente il 16 aprile, il 29 maggio e il 20 agosto 1985, il Pretore di Roma ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. c), e 57, n. 3, del Trattato CEE, nonché delle direttive comunitarie sulla libera circolazione dei medici, al fine di stabilire se dette norme imponessero agli Stati membri l'obbligo di limitare il numero degli studenti ammessi alle facoltà di medicina tramite l'adozione del sistema del numero chiuso.

2. — Detta questione è stata sollevata nell'ambito di controversie tra alcuni medici, che hanno lavorato per più anni in qualità di medici convenzionati nel servizio di guardia medica, ed i loro datori di lavoro, cioè la Regione Lazio e varie Unità Sanitarie Locali. Le controversie vertono sulla risoluzione dei contratti di lavoro di detti medici.

3. — Il Pretore di Roma ha provvisoriamente sospeso le decisioni di risoluzione dei contratti adottate nei confronti dei medici ricorrenti nella causa principale, nell'attesa che la Corte si pronunzi sulla seguente questione sottoposta:

« Se l'art. 3, lett. c), e l'art 57, n. 3, del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea comportino per tutti gli Stati mem

diritto comunitario effettivamente e necessariamente pregiudiziali alla definizione di una concreta controversia. E, quindi, indispensabile che il giudice nazionale, al fine di consentire alla Corte di verificare la propria competenza e di evitare ogni indebita utilizzazione del procedimento ex art. 177 a fini diversi da quelli che gli sono propri, chiarisca adeguatamente i motivi per i quali ritiene necessaria alla definizione della controversia la soluzione della questione proposta. Cfr., in particolare, la sentenza 16 dicembre 1981, nella causa 244/80, FOGLIA c. NOVELLO, citata nella motivazione della sentenza annotata, e pubblicata in questa *Rassegna*, 1982, I, 61; nonché le sentenze 11 marzo 1980, nella causa 104/79, FOGLIA c. NOVELLO, *ibidem*, 1980, I, 521, con nota di MARZANO, *L'art. 177 del trattato CEE e la « competenza » della Corte di giustizia della C.E.*, e 16 giugno 1981, nella causa 126/80, SOLONIA, in *Racc.*, 1981, 1563.

Orbene, nel caso di specie, nessun chiarimento era stato fornito dal Pretore di Roma circa i motivi che avrebbero reso necessaria la soluzione del quesito proposto. Né, certo, tali motivi risultavano per implicito dal contesto dell'ordinanza, ché anzi, al contrario, risultava evidente l'assenza di qualunque relazione fra la pronuncia richiesta (sulle condizioni di accesso alle facoltà mediche) e il vero oggetto della causa principale (concernente medici già abilitati all'esercizio della professione).

La Corte ha ritenuto, cionondimeno, ricevibile la domanda pregiudiziale per ragioni di economia processuale, non mancando però di sottolineare l'incongruità della motivazione e le perplessità sulla pertinenza, rispetto alla causa principale, dei quesiti posti nell'ordinanza di rinvio.

Quanto al merito, la Corte ha affermato — nel senso proposto dai Governi intervenuti e dalla Commissione — che nessuna norma o principio di diritto

bri l'obbligo di predeterminare condizioni di accesso agli studi universitari di medicina che garantiscano:

— un livello di formazione corrispondente ai criteri di qualità fissati dalle Direttive Comunitarie ed a quelli indicati dal Comitato consultivo per la formazione professionale;

— il corretto svolgimento dell'esercizio professionale nell'ambito delle regole della deontologia a garanzia delle quali è necessario che i medici disponibili siano adeguati al fabbisogno.

Se, in particolare, la Corte di giustizia ritenga conforme e compatibile con le clausole e gli obiettivi del Trattato di Roma e delle Direttive Comunitarie sulla libera circolazione dei medici l'assenza di qualsiasi predeterminazione o programmazione del numero degli studenti ammissibili alle Facoltà di Medicina rispetto alle capacità didattiche delle Facoltà medesime.

Se pertanto la generalizzazione a tutti i Paesi membri del numero programmato — già esistente in 8 su 10 Paesi membri — non costituisca una misura indispensabile e quindi un obbligo degli Stati membri per l'applicazione del Trattato e delle Direttive per la libera circolazione ».

comunitario impone agli Stati membri di limitare il numero degli studenti ammessi alla facoltà di medicina mediante l'istituzione del sistema del *numerus clausus*.

Invero — era stato puntualizzato nelle osservazioni scritte presentate dal Governo italiano alla Corte — l'art. 3, lett. c) del Trattato CEE pone alla Comunità l'obiettivo della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Tra tali ostacoli non può certo annoverarsi la libertà di accesso ai vari corsi di formazione professionale.

L'art. 57, d'altra parte, allo scopo di attuare il principio fissato dall'art. 3, lett. c), prevede il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché il coordinamento delle disposizioni relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste (par. 1 e 2). Aggiunge, poi, al paragrafo 3, che « per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri ». È chiaro, quindi, che l'art. 57 non pone direttamente alcuna norma e principio rilevante in tema di accesso alle facoltà mediche. Esso si limita a richiedere il coordinamento delle condizioni richieste per l'esercizio, tra l'altro, della professione di medico, ma è evidente che da ciò non potrebbe desumersi alcun vincolo per gli Stati membri in materia di ordinamento e disciplina degli studi universitari.

Quanto, poi, alle direttive adottate in materia dal Consiglio, il loro esame conferma l'assenza di qualunque disposizione concernente le condizioni di accesso ai corsi universitari di medicina.

La direttiva del 16 giugno 1975, n. 75/363/CEE (in *G.U. C.E.* n. L167 del 30 giugno 1975, pag. 14) attua il coordinamento delle disposizioni concernenti

4. — Emerge dal fascicolo che le cause principali si collocano in un contesto generale caratterizzato, da un lato, dal numero elevato in Italia di giovani medici in cerca di lavoro e dalle possibilità limitate, per loro, di esercitare la professione e, dall'altro, dall'assenza di una limitazione del numero degli studenti di medicina ammessi alle università italiane.

5. — L'Unità Sanitaria Locale RM (Roma) 11, i Governi italiano e belga e la Commissione hanno formulato dubbi sulla competenza di questa Corte a risolvere la questione sottoposta, richiamandosi alla sentenza 16 dicembre 1981 (causa 244/80, Foglia c. Novello, Racc. pag. 3045). Essi hanno sostenuto che le condizioni di accesso degli studenti alle facoltà di medicina non possono, sotto alcun profilo, essere pertinenti alle cause principali che vertono sui rapporti contrattuali tra taluni medici ed i loro datori di lavoro. A loro avviso, non si può ammettere che la Corte sia chiamata a pronunciarsi su questioni puramente ipotetiche per le quali la causa principale costituisce unicamente un artificioso pretesto.

6. — A questo proposito occorre innanzitutto ricordare che, com'è stato dichiarato nella menzionata sentenza 16 dicembre 1981, al fine di consentire alla Corte di espletare la sua funzione in conformità al Trattato, è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali

le attività di medico. È particolarmente significativo il primo «considerando» delle premesse, nel quale si legge che «l'analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all'esigenza dell'osservanza di norme minime, lasciando, per il resto, agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento». Coerentemente con tale indirizzo, la direttiva si limita a richiedere che l'accesso alle attività di medico e l'esercizio di dette attività sia subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo comprovante l'acquisizione di adeguate conoscenze ed esperienze (art. 1, par. 1); che il ciclo di formazione medica abbia una durata minima di sei anni (art. 1, par. 2); che la ammissione a detto ciclo sia subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso agli istituti universitari (art. 1, par. 3). Nessun cenno viene, invece, fatto a limiti numerici per l'ammissione al ciclo. Altre disposizioni, poi, riguardano la formazione dei medici specialisti, e anch'esse non contemplano in alcun modo la fissazione di limiti numerici per l'ammissione ai corsi.

Né a diverse conclusioni può portare l'esame della direttiva del 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi (in G.U. C.E. n. L167 del 3 giugno 1975, pag. 1). Essa, infatti, concerne esclusivamente coloro che già abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione medica e dalle sue disposizioni nessun vincolo può derivare rispetto ad esigenze ed opportunità del tutto diverse, qual'è quella prospettata nell'ordinanza del Pretore di Roma.

essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte.

7. — È pertanto spiacevole che il giudice nazionale non abbia motivato affatto le sue ordinanze di rinvio, tanto più che né i fascicoli né gli antefatti delle cause consentono di comprendere l'utilità delle questioni per le sentenze che esso deve emettere. Tuttavia, la Corte ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, sarebbe contrario all'economia processuale non rispondere, per questa sola ragione, alle questioni sollevate dal giudice nazionale.

8. — Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, confermata dalla citata sentenza 16 dicembre 1981, è compito del giudice nazionale valutare, alla luce dei fatti di causa, la necessità di far risolvere una questione pregiudiziale ai fini della decisione finale della controversia. Siffatta valutazione deve essere rispettata anche se, come nella fattispecie, è difficile vedere come le soluzioni chieste alla Corte possano influire sulla decisione delle cause principali. Infine, nulla attesta che dette cause abbiano la natura di uno schema processuale preconstituito.

9. — Quanto al merito delle questioni sollevate dal giudice nazionale, i medici ricorrenti nelle cause principali sostengono che l'instaurazione della libera circolazione per i medici comporta la necessità di garantire in tutti gli Stati membri una formazione medica di un determinato livello qualitativo e di evitare le discriminazioni e le distorsioni che deriverebbero da una migrazione artificiosa di studenti e di medici. A tale scopo, l'adozione del numero chiuso per l'accesso alle facoltà di medicina, come esistente in quasi tutti gli Stati membri, sarebbe indispensabile.

10. — I Governi italiano e belga e la Commissione sottolineano che nella normativa comunitaria in materia non esiste alcuna disposizione relativa alla limitazione dell'accesso alle facoltà di medicina e che gli Stati membri sono liberi di disciplinare detto accesso nell'ambito delle proprie competenze. L'assenza di limitazione del numero degli studenti ammessi alle università non potrebbe ostacolare la libera circolazione dei medici.

11. — A questo proposito, è sufficiente rilevare che né l'art. 3, lett. c), né l'art. 57, n. 3, del Trattato CEE cui si richiama il giudice nazionale obbligano gli Stati membri a modificare le normative vigenti nel loro territorio per i propri cittadini per quanto attiene all'esercizio delle professioni mediche o alla formazione che vi dà accesso. Obblighi in questo senso potrebbero derivare unicamente da direttive adottate dal

Consiglio e intese a coordinare le normative nazionali in materia. Orbene, nessuna norma emanata a tale scopo dal Consiglio riguarda la limitazione del numero di studenti ammessi alle facoltà di medicina

12. — Occorre pertanto rispondere alla questione sollevata dal Pretore di Roma nel senso che nessuna norma del diritto comunitario impone agli Stati membri l'obbligo di limitare il numero degli studenti ammessi alle facoltà di medicina mediante l'istituzione del sistema del numero chiuso.

Sulle spese

13. — Le spese sostenute dai Governi della Repubblica italiana e del Regno del Belgio, nonché dalla Commissione delle Comunità Europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. (*omissis*)

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 giugno 1986, n. 4275 - Pres. Brancaccio - Rel. Caturani - P.M. Minetti - Soc. Victoria Caffè (avv. Lucisano e Esposito) c. Min. Commercio Estero, Finanze, Bilancio e programmazione economica e Tesoro (avv. Stato Vittoria).

Giurisdizione civile - Sentenza amministrativa declinatoria della giurisdizione - Vincolatività nel successivo processo instaurato innanzi al giudice ordinario - Esclusione.

Cambio e valuta - Importazioni - Previo deposito vincolato infruttifero - Potere della p.a. - Decreto ministeriale - Natura - Impugnabilità - Giurisdizione amministrativa.

La pronuncia, con la quale il giudice amministrativo abbia declinato la propria giurisdizione, non vincola il giudice ordinario, nel caso in cui la stessa controversia sia successivamente proposta davanti a lui. Né lo stesso giudice ordinario può vincolare, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo successivamente adito dalle stesse parti per la decisione della stessa controversia (1).

Nella materia del commercio con l'estero, il potere dell'autorità amministrativa di porre a carico degli operatori economici un deposito vincolato infruttifero, in percentuale del valore di merci importate, è posto a tutela di esigenze generali di carattere economico, politico-sociale e valutario; quindi, non è configurabile, in tal caso, l'imposizione di una prestazione patrimoniale, coperta da riserva di legge ex art. 23 Cost. (2).

Il decreto ministeriale, con cui viene introdotto l'obbligo di previo deposito vincolato infruttifero, costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa discrezionale e, nel caso vi sia su di esso controversia tra le parti, la giurisdizione è del giudice amministrativo (3).

(1) In tema di efficacia delle pronunce dei giudici di merito sulla giurisdizione, vedi, oltre le sentenze richiamate in motivazione, in senso conforme alla sentenza in esame, Cass. 30 maggio 1958 n. 1820; Cass. 15 marzo 1960 n. 527; Cass. 2 maggio 1983 n. 3006, in *Foro it.* 1983, I, 1852 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 23 ottobre 1986 n. 6221, in *Foro it.* 1986, I, 3008, con nota di richiami e osservazioni di A. PROTO PISANI.

(2-3) La Suprema Corte, con i principi enunciati, ha ribadito la propria puntuale, seppur non recente giurisprudenza: vedi Cass., Sez. Un., 5 maggio

(*omissis*) Con i primi due motivi, denunciando violazione delle norme sul giudicato (art. 2909 e art. 324 c.p.c.) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte d'appello di Napoli, avendo deciso che la controversia *de qua* non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non abbia tenuto presente che — avendo il TAR del Lazio con decisione 2 febbraio 1976, declinato la propria giurisdizione sul rilievo che il decreto ministeriale 2 maggio 1974 fu emesso in carenza di potere e quindi in violazione di diritti soggettivi — la statuizione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario era preclusa dal giudicato ormai formatosi sia sulla giurisdizione dell'a.g.o. che sul merito della controversia.

Le riassunte censure non sono fondate.

Le sezioni unite hanno già avuto occasione di precisare che ove il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, la relativa pronuncia non vincola il giudice ordinario ove la stessa controversia sia poi proposta davanti a lui (sent. nn. 284/65; 2930/62); né inversamente il giudice ordinario dichiarando il proprio difetto di giurisdizione può vincolare con una pronuncia in funzione meramente processuale il giudice amministrativo successivamente adito dalle stesse parti per la decisione della stessa controversia (sent. nn. 527/60; 1820/58); deve, pertanto, escludersi che nel caso in esame il giudice ordinario successivamente adito dalla parte privata in seguito alla pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo trovasse alcun ostacolo ad esaminare la questione di giurisdizione nella precedente pronuncia del T.A.R. del Lazio. Anzi può osservarsi che in seguito alle difformi pronunce del giudice ordinario e del giudice amministrativo, si sono precostituite le premesse della denuncia del conflitto negativo di giurisdizione, prevista dall'art. 362 comma 2 n. 1 c.p.c. (sent. 2287/82; 4097/79; 350/78).

Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 23 della Costituzione, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946 n. 12, della legge 22 luglio 1952 n. 1126 si sostiene che la Corte d'appello, incorrendo anche in difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, è caduta in errore di diritto allorché ha negato che la controversia insorta tra le parti involgesse la tutela di diritti soggettivi pur trattandosi di provvedimento negativo di prestazioni patrimoniali, senza tener presente che la legge n. 1126/52 stabilisce i limiti entro i quali l'amministrazione può imporre all'importatore degli oneri econo-

1962 n. 902, in *Foro it.* 1962, I, 896; Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1966 n. 406, in *Foro it.* 1966, I, 1969.

In materia, vedi poi l'importante sentenza 5 febbraio 1986 n. 34 della Corte Costituzionale, in *Foro it.* 1986, I, 608.

mici che non possono essere separati senza una specifica disposizione legislativa.

Le suddette censure sono infondate in base alle seguenti considerazioni.

Deve anzitutto escludersi che la impugnata sentenza possa essere sottoposta a critica in questa sede sotto il profilo del difetto di motivazione, il quale, com'è noto, può farsi valere, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come mezzo per la cassazione della pronuncia che si impugna solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il sindacato di legittimità si esaurisce nel controllo della conformità al diritto della decisione impugnata.

Ciò premesso, non si contesta dalla ricorrente che, in linea di principio, le norme relative all'intervento dello Stato negli scambi privati con l'estero, le quali fissano i criteri e le modalità dell'intervento, non sono poste a protezione diretta e immediata degli operatori nell'intercambio ma nell'interesse generale, per esigenze prevalentemente valutarie dell'economia nazionale mediante il controllo degli scambi che si attua in forme varie attraverso compensazioni private, scambi bilanciati, affari di reciprocità, compensazioni generali (alearing) e scambi compensati, onde evitare fuoruscita di valuta pregiata a saldo delle bilance commerciali e assicurare sufficienza di mezzi di pagamento in divise estere a profitto di altre scelte economiche ritenute essenziali e urgenti. L'operatore può pertanto, da tali norme trarre solo una protezione indiretta e occasionale che si configura come interesse legittimo (sentenze nn. 902/62; 406/66; 84/68 di cui le prime due rese a Sezioni unite).

Si afferma tuttavia dalla ricorrente, riecheggiando una tesi già sostenuta senza successo in sede di merito, che il decreto, emanato il 2 maggio 1974 dal ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, con il quale fu istituito l'obbligo del previo deposito vincolato infruttifero per il periodo di 180 giorni presso la Banca d'Italia di somme pari al 50 per cento del valore CIF delle merci importate a carico degli operatori economici, è stato emesso in carenza assoluta di potere; quindi deve essere ritenuto lesivo di un diritto soggettivo e come tale va disapplicato dal giudice ordinario.

Nella divergenza delle soluzioni che al problema suddetto si è dato in sede di merito (atto emesso in carenza assoluta di potere, per il giudice amministrativo; atto emesso nell'esercizio di un potere, per il giudice ordinario), le Sezioni unite, nel comporre il conseguente conflitto negativo reale di giurisdizione, esprimono il giudizio che ha colto con esattezza il *decisum* la pronuncia della Corte d'appello allorché ha escluso che il provvedimento *de quo* sia stato emesso dal Ministro del

commercio con l'estero in carenza assoluta di potere, difformemente dal giudizio espresso al riguardo dal T.A.R. del Lazio.

La relativa statuizione deve essere tuttavia confermata in questa sede in base ad una serie di considerazioni che non sono coincidenti con l'*iter* logico seguito dalla Corte d'appello.

Deve in primo luogo convenirsi con le valutazioni dei giudici del merito allorché hanno escluso che il decreto ministeriale di cui si discute possa ricomprendersi tra gli atti politici ai sensi dell'art. 31 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 e come tale non sarebbe suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale. Il provvedimento in questione, pur incidendo, come si vedrà, su molteplici interessi di carattere pubblico non attiene, invero alla tutela dell'interesse complessivo dello Stato nella sua unità, ma riguarda in modo specifico il settore del commercio con l'estero (cfr. sulla nozione di atto politico le sentenze delle Sezioni unite nn. 3608/84; 7072/83).

Escluso che si tratti di atto politico, prima di porsi nella logica della impugnata sentenza che, pur riconoscendo che il deposito previo rientri tra le prestazioni imposte ex art. 23 Cost. ed è quindi rientrante nella riserva di legge ivi prevista, ha affermato che il decreto ministeriale *de quo*, imponendo il previo deposito all'importazione di talune merci tra cui il caffè, non ha sconfinato dall'ambito dei poteri che all'autorità amministrativa sono stati attribuiti dalle leggi in materia, è necessario pregiudizialmente stabilire se in realtà possa ritenersi conforme al sistema giuridico, il principio, implicitamente accolto dalla Corte d'appello, secondo cui il deposito previo di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974 rientra nella nozione di « prestazione patrimoniale imposta » ex art. 23 Cost. ed in quanto tale è coperto da riserva di legge.

Vero è che la giurisprudenza della Corte costituzionale, in riferimento all'art. 23 Costituzione, adotta una interpretazione estensiva alla cui stregua si afferma che la norma si riferisce non soltanto alle imposte e alle tasse in senso proprio, ma anche alle altre prestazioni obbligatorie istituite da un atto della pubblica autorità. Si è pertanto ritenuto che ricadono sotto il vigore dell'art. 23 il cosiddetto « diritto di contratto » a favore dell'Ente risi (sent. n. 4 del 1957); le tasse di occupazione di suolo pubblico (sent. n. 2 del 1962); i contributi a favore dei consorzi di bonifica sotto il profilo che l'obbligo del contributo deriva dalla legge e non da un impegno di carattere contrattuale associativo assunto dai proprietari interessati alla bonifica (sent. n. 55 del 1963); la determinazione delle tariffe telefoniche (sent. n. 72 del 1969), sul riflesso che se l'obbligo di pagare il corrispettivo del servizio presuppone la volontà dell'utente che stipuli il relativo contratto, tale circostanza non giuoca, dal punto di vista in esame, un ruolo determinante, trattandosi di una libertà meramente formale.

Tuttavia, lo spunto per escludere che il previo deposito alla importazione rientri nella nozione di « prestazione imposta » ex art. 23 Cost. si rinviene proprio in una successiva sentenza della Corte costituzionale, la 19 giugno 1973 n. 86, allorché nel porsi il problema della legittimità dell'art. 11 d.l. n. 1351/64 conv. in l. n. 28/65, in materia di depositi cauzionali alla importazione, in riferimento all'art. 23 Cost., ha mostrato di non ritenere affatto pacifica la inclusione della cauzione nell'area dell'art. 23 e non ha affrontato il relativo problema soltanto perché — come ha rilevato nella motivazione — anche a voler ritenere che la cauzione di che trattasi rientri tra le prestazioni imposte, la questione di costituzionalità non appariva fondata, per avere in quella circostanza la legge primaria, anche se integrata dai regolamenti comunitari, comunque compiutamente disciplinato il potere amministrativo.

Sviluppando lo spunto contenuto nella menzionata sentenza, va considerato che la tutela di carattere costituzionale che l'art. 23 ha inteso garantire alla sfera giuridica individuale nei confronti dell'esercizio dei pubblici poteri trova i limiti della sua estensione nel suo stesso fondamento giuridico, il quale se è molto ampio non può estendersi fino a negare spazio ad attività pubbliche previste dalla legislazione primaria, non dirette per la stessa conformazione giuridica ad imporre alcunché alla parte privata, ma volte invece a realizzare scopi di interesse pubblico che per essere perseguiti non possono eventualmente prescindere da un dato onere economico per l'amministrato.

Ora il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946 n. 12 attribuisce al Ministro del commercio con l'estero poteri molto ampi per quanto concerne:

a) il coordinamento, la esecuzione dei programmi di importazione e di esportazione e la disciplina delle operazioni relative (art. 1 lett. a);

b) la disciplina dei movimenti valutarî concernenti le importazioni e le esportazioni di merci (art. 1 lett. b). Questi poteri non sono limitati, come afferma la ricorrente, dal fatto che la successiva legge 23 luglio 1952 n. 1126 abbia specificamente previsto la cauzione alla importazione per i pagamenti anticipati di merce importata. La norma, invero, ha una sua logica nel quadro della finalità preventiva che ha voluto conseguire per quanto concerne l'effettivo utilizzo delle somme anticipate per il pagamento del prezzo della merce importata. Essa comunque non può di per sé costituire impedimento alcuno ad intendere la legge generale anzidetta secondo il suo contenuto molto ampio, specie ove la relativa disciplina la si coordini con il d.l. 6 giugno 1956 n. 476 conv. in l. 25 luglio 1956 n. 786, che attribuisce allo stesso Ministro il potere amplissimo di concedere (e quindi negare) le autorizzazioni per le esportazioni e le importazioni di merci a fini valutarî.

Trattasi di un potere amministrativo di ampie proporzioni il cui esercizio dà vita a provvedimenti nei quali confluiscono molteplici interessi pubblici di carattere economico, politico, sociale e valutario, tutti di primaria importanza per il regolare assetto della vita collettiva del Paese.

L'attribuzione di poteri molto ampi alla autorità amministrativa nel settore del commercio con l'estero è d'altra parte coerente con la particolare delicatezza dei compiti che il potere esecutivo svolge in materia: spesso si tratta di far fronte con atti di normazione secondaria a situazioni le più diverse, difficilmente prevedibili tutte con atti di legislazione primaria. Ed è proprio nel provvedere alle concrete esigenze che il commercio con l'estero richiede, che non può escludersi *a priori* la possibilità che la manovra economica, ritenuta utile e necessaria nell'interesse generale, presenti un aspetto di carattere pecuniario nel senso che l'amministrato, per condurre a termine la operazione programmata, è soggetto ad un determinato onere economico, che vale come limite all'iniziativa economica privata per l'utilità sociale (art. 41 comma 2 Cost.). Se la p.a. in materia di commercio con l'estero, ove le condizioni del mercato lo impongono, ha il potere di negare la importazione di date merci a fini di garanzia valutaria (art. 2 del d.l. n. 476 del 1956), è perfettamente logico e coerente interpretare la legge nel senso che la manovra economica può svolgersi anche in un senso meno gravoso per l'amministrato, concedendogli cioè la possibilità di importare la merce prescelta, sottoponendosi ad un determinato onere economico, di norma di entità molto modesta, come è accaduto nel caso del decreto ministeriale 2 maggio 1974 (il deposito va infatti restituito all'importatore dopo 180 giorni).

Deve, pertanto, affermarsi che, ai fini della ricorrenza della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. è necessario che sussista un atto di imposizione, vale a dire un atto della pubblica autorità che sia emanato per prelevare unilateralmente dal patrimonio del singolo una certa quantità di ricchezza e trasferirla così alla mano pubblica: di fronte ad un atto del soggetto pubblico che pretende come finalità propria della sua emanazione di imporre al destinatario una prestazione patrimoniale, si comprende l'esigenza insopprimibile che sia l'atto di legislazione primaria a dettare e precisare l'*an* e (in alcuni limiti) anche il *quantum* del dovuto.

Il fondamento giuridico dell'art. 23 — come si diceva all'inizio della esposizione — non può tuttavia ritenersi senza limiti; esso necessariamente deve cadere nelle fattispecie in cui per superiori esigenze di carattere politico-valutario il legislatore non è in grado di intervenire tempestivamente con norme generali e astratte, ma molto è rimesso alla sensibilità dell'organo amministrativo agente (al vertice del potere esecutivo), onde la necessità logico-giuridica che nell'ampiezza delle attri-

buzioni che la legge gli conferisce rientrino altresì le misure economiche ritenute necessarie per orientare in un certo senso il mercato degli scambi con l'estero.

Si tratta invero — per quanto concerne il deposito previo — di una restrizione di natura commerciale avente non già la finalità di far affluire, sia pure temporaneamente, nelle casse dello Stato date somme di danaro, ma di porre un freno alle importazioni ed al loro aumento indiscriminato a tutela di complesse esigenze economiche, politiche e valutarie del Paese.

D'altra parte, anche per quanto concerne il profilo dell'onere economico per l'importatore, il provvedimento non si sottrae al controllo del giudice amministrativo ove non si adegui ai canoni della logicità e della coerenza che devono sempre caratterizzare l'azione amministrativa in special modo quando l'atto della pubblica autorità incide per le sue finalità sul patrimonio dell'amministrato.

È significativo, infine, per i fini considerati nel presente giudizio, che il decreto ministeriale in questione, adottato in un primo tempo in base all'art. 109 del trattato di Roma, è stato portato all'esame degli organi della C.E.E. e la Commissione, con decisione dell'8 maggio 1974, ha autorizzato lo Stato italiano ad adottare la accennata misura di salvaguardia al fine di riequilibrare i nostri conti con l'estero e di ridurre le importazioni. Alla stregua di quanto precede, deve quindi concludersi nel senso che il decreto ministeriale di cui si contende impinge in materie (quella del commercio con l'estero intimamente connessa con quella valutaria) nelle quali amplissimi sono i poteri devoluti all'autorità amministrativa in forza del decreto luogotenenziale n. 12 del 1946 e del d.l. n. 476 del 1956, e tra questi poteri rientra la misura di salvaguardia consistente nel previo deposito temporaneo alla importazione.

Il decreto ministeriale 2 maggio 1974 è stato pertanto emanato nell'esercizio di un potere che la legge attribuisce alla autorità amministrativa onde la controversia insorta tra le parti rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, come rettamente ritenuto dalla impugnata sentenza.

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 giugno 1986, n. 4104 - Pres. Bologna - Rel. Di Salvo - P.M. Minetti (conf.) - Finanze (avv. Stato Laporta) c. Fallimento Marazzi.

Tributi erariali indiretti - Pene pecuniarie - Fallimento - Infrazioni commesse anteriormente alla sentenza di fallimento - Provvedimento sanzionatorio successivo - Ammissibilità al passivo fallimentare - Sussiste.

(L. 7 gennaio 1929 n. 4, art. 3; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 41).

Il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria irroga la sanzione pecuniaria per violazioni alla legge sull'IVA (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) ha natura dichiarativa e non costitutiva in quanto con esso la P.A. si limita ad evidenziare l'esistenza di presupposti già verificatisi e non esercita alcun potere discrezionale. Ne consegue che i crediti tributari per pene pecuniarie accertati successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma per fatti commessi anteriormente alla stessa, possono essere ammessi al passivo fallimentare (1).

Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione delle finanze dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 4 del 1929, nonché degli artt. 21 ss., in relazione agli artt. 41 ss. del d.P.R. n. 633 del 1972. Rileva che l'obbligazione di pagare allo Stato una somma a titolo di pena pecuniaria sorge, a carico del trasgressore, per effetto dell'infrazione e nel momento in cui questa è commessa e che, correla-

(1) In senso conforme e relativamente a pene pecuniarie relative a tributi IVA Cass. 13 settembre 1983 n. 5552 citata in motivazione in questa *Rassegna* 1983, I, 949, nonché Cass. 29 maggio 1984 n. 3237 e Cass. 19 marzo 1984 n. 1867. La sentenza risulta pubblicata altresì su *Foro it.* 1986, I, 2760 e su *Giurisprudenza delle Imposte*, 1986, 880 con nota contraria di A. BERLIRI.

Sull'ammissibilità dell'insinuazione al passivo dei crediti per pene pecuniarie v. A. ROSSI « *L'ammissione nel passivo fallimentare dei crediti per imposte e sanzioni pecuniarie dopo la riforma tributaria* » in *Giurisprudenza commerciale* 1984, 343, nel quale l'autore, dopo aver aderito all'opinione che nega la natura discrezionale del provvedimento sanzionatorio, e quindi affermato l'opponibilità del credito alla massa fallimentare, affronta il diverso problema dell'ammissibilità nel passivo fallimentare di crediti per sanzioni pecuniarie non definitive, relative ad imposte dirette ed indirette, optando per la soluzione negativa.

tivamente, il procedimento sanzionatorio ha natura dichiarativa e non costitutiva sicché il momento della liquidità e della esigibilità della pena pecuniaria nulla ha a che vedere con il momento del sorgere della relativa infrazione.

Il ricorso è fondato.

Sulle questioni proposte questa Corte ha avuto già occasione di pronunciarsi in altre identiche controversie (Cass. 1983 n. 5552; 1984 n. 3273; 1984 n. 1867).

Le considerazioni che hanno condotto al rigetto delle tesi critiche (allora prospettate ed oggi riproposte dal fallimento resistente) sono pienamente condivise dal collegio, il quale nel farle proprie, ne ribadisce la validità. Questa Corte ha già affermato il principio che anche in tema di violazione delle norme sull'IVA, il procedimento sanzionatorio ed il conseguente atto irrogativo della sanzione pecuniaria hanno la funzione di accertare nei suoi termini anche quantitativi una obbligazione pecuniaria collegata ad un fatto costitutivo precedente (costitutivo dell'illecito tributario) e che, se tale fatto è anteriore al fallimento dell'autore della violazione, il relativo credito dello Stato è ammissibile al concorso dei creditori nella procedura fallimentare.

A tale conclusione si perviene, sia esaminando la natura dell'accertamento tributario, sia accertando la natura del provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria e del relativo credito.

In ordine all'accertamento tributario la corte di merito afferma la natura costitutiva dello stesso argomentando da due sentenze di questa Corte (1963 n. 2293; 1973 n. 849) la cui estraneità al tema in discussione è stata già posta in luce con la sentenza 1983 n. 5552 e sulla quale non occorre ulteriormente soffermarsi. L'accertamento tributario ha, quindi, natura dichiarativa perché con esso l'Amministrazione finanziaria si limita ad evidenziare l'esistenza di presupposti già verificatisi al solo fine di precisare in termini quantitativi gli effetti giuridici scaturiti da quei presupposti e da essa non modificabili trattandosi di materie sottratte alla sua disponibilità.

Inoltre è da porre in evidenza che nel regime instaurato con la riforma tributaria del 1972 e 1973, vige, anche per le imposte personali, le quali corrispondono a quelle che anteriormente erano qualificate « imposte con accertamento », il sistema dell'autoaccertamento e dell'autotassazione, rispetto a cui il successivo eventuale accertamento dell'amministrazione ha, in definitiva, la funzione di verifica della regolarità formale e sostanziale degli adempimenti imposti al contribuente, e, in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo, di dichiarare gli effetti che la legge ricollega alla fattispecie assunta come presupposto dell'imposta. Non vi è, quindi, dubbio che, ove il problema dovesse essere risolto in base alla natura dell'accertamento tributario, la data di riferimento, ai fini del giudizio sull'anteriorità del credito per la sanzione

pecuniaria rispetto al fallimento, dovrebbe essere quella dell'infrazione e non quella dell'irrogazione della sanzione.

Ciò vale anche ai fini dell'IVA, in quanto il d.P.R. 633/1972 prevede specifiche forme di autoaccertamento ed autotassazione e prevede (titolo IV) attribuzioni e poteri dell'ufficio in funzione di controllo delle dichiarazioni del contribuente.

In ordine al provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria ed al credito nascente dalla violazione degli obblighi imposti dal citato d.P.R. n. 633 va posto in luce che, avendo riguardo a tali elementi e prescindendo dalla problematica relativa all'accertamento del tributo, si perviene alla stessa conclusione.

Ai fini dell'indagine occorre preliminarmente richiamare il principio secondo cui un credito si considera anteriore al fallimento e, quindi, ammissibile al concorso dei creditori se il relativo fatto costitutivo (contratto, fatto illecito, atto o fatto idoneo a produrlo) si sia concretato prima della data della sentenza dichiarativa di fallimento e che a questi fini non ha alcuna rilevanza la circostanza che il credito sia, prima di tale data, liquido ed esigibile.

In base a tale prospettiva risulta evidente che il credito erariale, derivante dalla sanzione pecuniaria inflitta, trova la propria origine in un comportamento commissivo ed omissivo del contribuente che diventa giuridicamente rilevante, come fatto costitutivo della ragione di credito, nello stesso momento in cui è stato posto in essere.

L'art. 51 del d.P.R. 633 del 1972, infatti, attribuisce all'ufficio il potere dovere d'irrogare la sanzione nell'ambito della predetta potestà pubblica di controllo della dichiarazione del contribuente; di conseguenza, il provvedimento irrogativo della sanzione non è che la constatazione degli effetti di un comportamento anteriore e la determinazione quantitativa delle conseguenze patrimoniali derivate a carico dell'autore della violazione. Soltanto a tale determinazione si riferisce il margine di discrezionalità che l'art. 49 del d.P.R. 633/1972 attribuisce all'ufficio, mentre esso non attiene all'obbligazione in sé.

Perde così ogni consistenza l'argomento principe addotto dalla impugnata sentenza a favore del carattere costitutivo del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria, il quale, come si è detto, fa leva su tale discrezionalità asserendo che essa ha una latitudine molto ampia.

L'argomento, non privo di suggestione, in quanto fa leva sulla originaria indeterminatezza della pena pecuniaria (la quale per questo suo carattere si differenzia dalla sopratassa che si concreta attraverso un calcolo matematico in una somma fissa) non è però decisivo in quanto non tiene conto delle modalità attraverso cui deve esplicitarsi il potere sanzionatorio della P.A.

L'esercizio di questo potere non implica in realtà alcuna discrezionalità amministrativa, in quanto l'ufficio non gode di alcuna libertà

di scelta, non può determinare la sanzione secondo criteri di convenienza, né può procedere ad alcuna ponderazione degli interessi coinvolti; la potestà-funzione deve, nel procedimento che porta alla irrogazione della sanzione, svolgersi secondo canoni precisi, essendo governata dal principio di legalità. La situazione giuridica determinata dall'atto conclusivo del procedimento converge e si innesta necessariamente nella situazione giuridica preesistente in quanto l'atto irrogativo della sanzione produce i propri effetti solo in quanto la violazione dell'obbligo preesiste nella realtà giuridica; il provvedimento sanzionatorio si limita a dare attuazione alla volontà della legge specificandone soltanto il contenuto. La difesa del fallimento invoca, in contrario, la possibilità di non irrogare la sanzione; anche questo argomento non è però significativo perché tale facoltà non è attribuita all'ufficio tributario, bensì agli organi giurisdizionali del contenzioso i quali, a norma dell'art. 48 ultimo comma del d.P.R. 1972 n. 633, possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito d'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce; tale facoltà, non conferita all'amministrazione, non si risolve in una valutazione di carattere discrezionale amministrativo. Il giudice tributario esercita soltanto un potere di accertamento sulla ricorrenza delle precise condizioni cui la legge ricollega l'effetto giuridico della non applicabilità della sanzione (potere esteso alle altre imposte dall'art. 39 *bis* del d.P.R. 1981 n. 739), mentre difetta qualsiasi scelta discrezionale circa l'opportunità di applicare la pena; la relativa indagine si esaurisce, infatti, nel dichiarare se sussiste in concreto l'obiettiva condizione di incertezza sulla interpretazione della norma.

Risulta, quindi, chiaro che l'Amministrazione finanziaria, nell'irrogare la sanzione, ha soltanto il potere di determinare in concreto la pena tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge con una statuizione che, in quanto attinente al merito amministrativo, è sindacabile solo dalle commissioni tributarie di I e II grado (artt. 16, 26, 29, 40 d.P.R. n. 636/1972) e non dal giudice ordinario (Cass. S.U. 1978 n. 928). Gli altri momenti del procedimento costituiscono atti di mero accertamento che, in quanto tali, si limitano a specificare il contenuto dell'obbligazione preesistente.

Dalle precedenti considerazioni risulta che la struttura della fattispecie, che emerge dalla commissione di una violazione degli obblighi tributari, è caratterizzata dalla esistenza di un fatto idoneo a produrre l'obbligazione, il quale si risolve nella consumazione dell'illecito tributario nel momento in cui è avvenuta la lesione dell'interesse protetto con la sanzione pecuniaria. In tale momento sorge il diritto dello Stato ad ottenere il pagamento della sanzione ed il corrispondente obbligo del trasgressore; il procedimento amministrativo previsto ai fini del-

l'irrogazione della sanzione esplica solo la funzione di rendere liquido ed esigibile un credito già esistente.

La tesi accolta è ulteriormente confortata dall'art. 17 della l. 7 gennaio 1929 n. 4 richiamato dall'art. 75 del d.P.R. n. 633/1972 secondo cui il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data della commessa infrazione. La norma richiamata è espressione di un principio generale secondo cui il fatto costitutivo del diritto di credito derivante dalla irrogazione della sanzione pecuniaria sorge con il comportamento commissivo ed omissivo del contribuente il quale è assunto dalla legge come elemento costitutivo della fattispecie sanzionataria e come presupposto delle conseguenti obbligazioni patrimoniali. Una disciplina più specifica è contenuta nell'art. 58 del d.P.R. 633/1972, il quale (III comma), con riferimento alle infrazioni che non danno luogo a rettifica o accertamento, fa decorrere il termine per la notifica del provvedimento d'irrogazione della sanzione dall'anno in cui è avvenuta la violazione; analogamente, per quanto riguarda le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento (art. 58, II comma coordinato con l'art. 57), si fa riferimento all'anno in cui la dichiarazione del contribuente è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tali norme, anche se prevedono una decorrenza piuttosto che una prescrizione del credito, indicano che il potere dell'Amministrazione d'irrogare la sanzione si risolve nella constatazione formale della rilevanza di un fatto anteriore e nella determinazione degli effetti che la legge vi ricollega.

Un diverso argomento, valorizzato dalla sentenza impugnata e dalla difesa della resistente, per sostenere la natura costitutiva dell'atto d'irrogazione della pena pecuniaria è dedotto dall'art. 61 del d.P.R. n. 633 del 1972 il quale disciplina il decorso degli interessi stabilendo che essi sono dovuti dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso, della sentenza o della decisione. Da tale disposizione si vuole trarre la conseguenza che il legislatore ha voluto recidere ogni collegamento del credito con il momento dell'infrazione.

L'argomento non è però idoneo a smentire e superare tutte le considerazioni precedentemente svolte in ordine alla interpretazione delle norme che regolano gli istituti intorno ai quali si controverte. La decorrenza degli interessi dal momento della irrogazione della sanzione, anziché da quello della connessa infrazione, è frutto di una scelta di politica legislativa che non ha voluto porre a carico del contribuente gli interessi relativi ad un periodo nel quale egli, non essendo stata determinata dall'ufficio la sanzione, non aveva la possibilità di pagarla.

Questa e non altra è la *ratio* della norma che ha voluto tener conto della addebitabilità del ritardo per cui da essa non possono trarsi deduzioni su problemi estranei alla sua previsione.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e la causa deve essere rimessa ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Bologna, il quale dovrà attenersi ai principi sopra enunciati ed, in particolare, a quelli secondo cui anche in materia di IVA il procedimento sanzionatorio ed il conseguente provvedimento hanno la funzione d'accertare nei suoi termini anche quantitativi una obbligazione pecuniaria collegata ad un fatto costitutivo precedente e che se tale fatto è anteriore al fallimento dell'autore della violazione il relativo credito dello Stato è ammissibile al concorso. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo grado del giudizio.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 giugno 1986, n. 4264 - Pres. Cusani - Rel. Cantillo - P.M. Amirante (concl. diff.) - Min. Tesoro (avv. Stato Fiengo) c. Cassa di risparmio (avv. Fazzalari e Giannini).

Lavoro - Rapporto di lavoro - Scala mobile - Sistema anomalo di determinazione nel settore creditizio alla data dell'1 febbraio 1977 - Obbligo di adeguamento al settore industriale - Fiscalizzazione dell'ecedenza - Obbligo di corrispondere le somme al fondo speciale presso il ministero del tesoro.

Posto che al 1° febbraio 1977 i miglioramenti retributivi per effetto di variazione del costo della vita a favore di lavoratori dipendenti delle aziende di credito e finanziarie erano dovuti in forza del regime di scala mobile « anomala » previsto dall'accordo collettivo 22 maggio 1954, recepito nel d.P.R. n. 564/62, gli istituti datori di lavoro erano tenuti a versare al fondo speciale intestato al Ministero del lavoro di cui all'art. 1 d.P.R. 384/77 le somme derivanti per l'anno 1977, dalla differenza tra il trattamento spettante ai lavoratori a titolo di adeguamento del salario al costo della vita, in forza dell'accordo del 1954, e quello derivante dall'applicazione del sistema di scala mobile meno favorevole in atto nel settore industriale (1).

1. — Occorre premettere che sulla questione oggetto della controversia la Corte si è già pronunciata con la sentenza di questa stessa Sezione del 12 marzo 1984, n. 1690, concernente un ricorso del Ministero del Tesoro identico a quello in esame e relativo ad una sentenza della medesima

(1) La sentenza riconferma, approfondendo alcuni temi, quanto già enunciato in Cass. 1690 del 12 marzo 1984, citata espressamente in motivazione e pubblicata sul *Foro it.* 1984, I, 2530 con nota di O. MAZZOTTA, sulle c.d. scale mobili anomale.

Corte di appello di Roma del pari sostanzialmente uguale a quella ora impugnata.

Con tale pronunzia è stato affermato che alla data del 1° febbraio 1977 — in cui venne emanato ed entrò in vigore il decreto legge n. 12 del 1977, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, di allineamento delle scale mobili anomale al sistema praticato nel settore industriale — le aziende di credito e finanziarie erano tenute a corrispondere ai propri dipendenti i miglioramenti retributivi stabiliti, in relazione alle variazioni del costo della vita, dai contratti collettivi del 30 dicembre 1950 e del 22 maggio 1954, efficaci *erga omnes* in forza del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 564; e che, configurandosi in questo trattamento un regime di scala mobile anomalo o privilegiato, le aziende medesime erano obbligate a versare al fondo speciale previsto dall'art. 1 del d.P.R. 6 giugno 1977, n. 384, le somme derivanti, per l'anno 1977, dalla differenza fra il trattamento privilegiato suddetto e quello meno favorevole risultante dall'applicazione del sistema di scala mobile in atto nel settore industriale, dovuto in base al regime unico di contingenza imposto dall'art. 2 del cit. d.l. n. 12 del 1977.

Ai fini della decisione del presente ricorso, quindi, occorre verificare se l'indirizzo debba essere tenuto fermo, anche in considerazione delle critiche ad esso mosse dalla resistente con la memoria e nella discussione orale.

2. — Non è il caso di indugiare sulle questioni relative all'ammissibilità dell'azione di restituzione proposta dalla Cassa di Risparmio, giacché gli argomenti contrari adottati dall'Amministrazione, con i primi due motivi di ricorso, si trovano puntualmente confutati nella sentenza suddetta, la quale ha ritenuto corretta la formulazione della domanda secondo il paradigma dell'indebito oggettivo previsto dall'art. 2033 cod. civ., affermando l'irrilevanza, sotto questo profilo, dell'eventuale errore del *solvens* all'atto della prestazione, per essere sufficiente a sperimentare la *repetio indebiti* l'allegazione di un'attribuzione patrimoniale che si assuma oggettivamente non dovuta. E poiché incombe all'attore in restituzione, secondo i principi, dimostrare l'inesistenza della *causa solvendi* individuata al momento del pagamento, merita di essere condivisa la sentenza impugnata nella parte in cui ha addossato alla banca l'onere di provare l'inesistenza del titolo con riferimento al quale era stato effettuato, sia pure con riserva, il versamento sull'apposito fondo presso il Ministero del tesoro e ha conseguentemente individuato il punto centrale della controversia nella vigenza, alla data del 1° febbraio 1977, degli accordi collettivi sulla scala mobile nel settore bancario in base ai quali la medesima Cassa — come la gran parte degli istituti di credito — aveva dubitativamente ipotizzato l'esistenza dell'obbligo stabilito dal decreto legge n. 12 del 1977.

3. — L'esame della problematica che la questione implica, alla quale si riferiscono gli altri quattro motivi del ricorso, va condotto appunto muovendo dalla definizione del presupposto e del contenuto dell'obbligo scaturente per i datori di lavoro dal decreto suddetto e dal d.P.R. 6 giugno 1977, n. 384 (emanato in attuazione della delega conferita con la legge 31 marzo 1977, n. 91, di conversione del medesimo decreto).

Con il primo provvedimento fu stabilito che « a partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione » si sarebbero dovuti corrispondere « in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabilita dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 maggio 1975 »; ed altresì che « gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione » non si sarebbero potuti computare « in difformità della normativa prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti collettivi del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi » (art. 2, primo e secondo comma).

Con il successivo d.P.R. n. 384 del 1977 si dispose che « le somme derivanti, per l'anno 1977, dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate » con il d.l. n. 12 del 1977 (e relativa legge di conversione) e le minori somme dovute per effetto di tale normativa, dovessero versarsi « dai datori di lavoro, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, in un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato « Fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91 » (prevedendosi altresì anche il termine per il primo versamento, relativo alle somme dovute dal 1° febbraio al 30 giugno 1977).

Dal coordinamento delle disposizioni dei due provvedimenti chiaramente risulta che: l'obbligo di eseguire il versamento nasceva direttamente dalla legge nei confronti dei datori di lavoro che, in virtù di contratti o accordi collettivi della categoria di appartenenza, al momento dell'emanazione del decreto 12/77 fossero tenuti a corrispondere un trattamento di scala mobile c.d. anomalo; tali dovevano considerarsi quei regimi di scala mobile che, per i criteri di calcolo adottati e/o la periodicità con cui venivano corrisposti i miglioramenti retributivi, fossero difformi dal trattamento previsto per il settore dell'industria dagli accordi interconfederali menzionati nel decreto medesimo dando altresì luogo a miglioramenti superiori a quelli applicabili in detto settore; l'ammontare dell'obbligazione era commisurato appunto alla maggior somma che nell'anno 1977 ciascun datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere ai dipendenti se la disciplina collettiva non fosse stata legislativamente modificata.

Il presupposto della fattispecie costitutiva dell'obbligazione *ex lege* era dato, cioè, dalla esistenza di un obbligo giuridico del datore di lavoro di applicare un sistema di scala mobile anomalo, nei sensi suddetti, in forza di una regolamentazione collettiva vigente alla data del 1° febbraio 1977; ed era irrilevante, per converso, sia che tale trattamento non venisse in concreto corrisposto, sia che venisse elargito dal datore di lavoro senza esservi obbligato, per determinazione unilaterale dell'associazione di categoria.

4. — La ricognizione della disciplina vigente all'epoca nel settore creditizio, compiuta da questa Corte con la precedente sentenza, fa perno sugli accordi collettivi del 30 dicembre 1950 e del 22 maggio 1954, resi efficaci *erga omnes* con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 564, le cui clausole, avendo così valore normativo, possono essere direttamente interpretate in sede di legittimità, ancorché utilizzando i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ss. cod. civ., che vanno osservati in considerazione della fonte convenzionale della regolamentazione (c., fra le più recenti, sent. n. 2790 e 3639 del 1983; S.U. n. 2685 del 1982).

Si è già accennato che con questi accordi (segnatamente con quello del 1950, prorogato dal successivo con alcune modifiche) — in attuazione del principio di indicizzazione della retribuzione, stabilito dal contratto collettivo vigente all'epoca — fu adottato un sistema che per la sua stessa struttura assicurava un trattamento di scala mobile di gran lunga più favorevole rispetto ad ogni altro settore del lavoro pubblico e privato (ad eccezione di qualche settore, come quello assicurativo, per il quale vigeva un sistema analogo).

Mentre per le altre categorie ad ogni punto di variazione dell'indice di aumento del costo della vita corrispondeva un importo fisso in lire che si aggiungeva alla retribuzione, nel settore creditizio il punto di variazione veniva assunto come parametro percentuale da applicare a tutte le voci della retribuzione per il calcolo dell'incremento: e ciò comportava che ad ogni variazione corrispondeva un aumento retributivo commisurato ad una percentuale del trattamento economico in corso, comprensivo della contingenza maturata in precedenza con la conseguenza che veniva assicurata, in pratica, la continua rivalutazione del punto di contingenza.

Si tratta di stabilire, nella specie, se l'obbligo giuridico di applicare questo sistema fosse legato alla permanenza del parametro scelto per la determinazione del punto percentuale; e ciò perché, con il patto n. 1 dell'accordo del 1950, si convenne « di applicare le variazioni percentuali riscontrate dai numeri indice del Comune di Milano, in quanto e fin tanto restino fermi gli attuali criteri di rilevazione ed elaborazione ».

Su questa clausola, come si è riferito, fa leva la sentenza impugnata per affermare che il regime di scala mobile ora descritto fosse

inscindibilmente correlato alla rilevazione del parametro da parte del Comune di Milano, sicché gli accordi in questione sarebbero privi di diretto rilievo nella ricognizione del quadro normativo alla data del 1° febbraio 1977, per essere rimasti interamente caducati già quando, nel 1966, l'elaborazione dei numeri indice venne avocata dall'Istat in esclusiva e su basi diverse; tesi, codesta, che si trova ulteriormente argomentata nella memoria difensiva della resistente, sostenendosi — sotto il profilo oggettivo — la necessaria complementarità di quei criteri di rilevamento al meccanismo di variazione percentuale della retribuzione, e — sotto il profilo oggettivo — il carattere essenziale che le parti stipulanti attribuirono al riferimento ai numeri indice, che sarebbe stato « il vero e proprio oggetto degli accordi collettivi in discorso ».

Ma tali rilievi non valgono a scalfire l'opposta opinione cui questa Corte è pervenuta, con la sentenza n. 1690/84, alla stregua dell'esegesi logico-testuale della pattuizione.

Intanto, l'espressione limitativa suddetta è contenuta nel patto n. 1, che specificamente regola l'individuazione del parametro relativo alla variazione del costo della vita, e non anche nel patto n. 3, che introduce il nuovo tipo di scala mobile, stabilendo che il punto di variazione deve essere utilizzato come percentuale di incremento della retribuzione. A voler stare alla lettera dell'enunciato, quindi, bisogna ritenere che l'inciso della prima clausola limitasse la possibilità di utilizzare il parametro prescelto, che si prevedeva potesse venir meno in conseguenza della modificazione dei criteri o di altri eventi, ma non interferisse affatto con il precetto racchiuso nella seconda clausola, cioè sull'obbligo di osservare il peculiare sistema di scala mobile prescelto. E risulta conseguentemente legittimo delineare il coordinamento istituito in via definitiva (s'intende, nei termini di durata dell'accordo allora previsti), non subendo quell'obbligo alcun condizionamento, e che la scelta del parametro di indicizzazione era, invece, destinata ad essere (necessariamente) incisa dall'eliminazione o dalla modificazione del medesimo, sicché il vincolo alla sua osservanza sarebbe durato « in quanto ed in tanto » fosse stato conservato con le medesime caratteristiche. Il che comportava, in pratica, al verificarsi di un siffatto evento, la necessità per le associazioni stipulanti di reperire un diverso parametro o una diversa forma di acquisizione dello stesso, ma non travolgeva l'efficacia dell'accordo e, dunque, il carattere cogente del sistema di scala mobile.

Se si pon mente, poi, al contenuto e alla funzione dei due patti, risulta appunto che essi stavano su piani diversi, in quanto il principio per cui il punto di variazione veniva assunto ed applicato in percentuale, costituiva — si è visto — il nucleo qualificante ed essenziale della regolamentazione, mentre il riferimento agli indici del Comune di Milano

era meramente strumentale al funzionamento del meccanismo concordato, senza condizionarne in modo assoluto l'applicazione. Com'è stato efficacemente detto con il precedente arresto, quel riferimento rappresentava soltanto l'adozione, fra i tanti possibili, di un determinato parametro da utilizzare in concreto per l'applicazione dell'accordo, giacché, allo scopo di conoscere periodicamente le variazioni percentuali del costo della vita, ben avrebbero potuto le parti individuare un'altra fonte estranea di rilevamento o, al limite, stabilire di procedervi consensualmente in modo diretto, senza che ciò avesse comportato una modifica del congegno di scala mobile elaborato.

Queste considerazioni non solo escludono, manifestamente, l'esistenza di un nesso oggettivo di necessaria complementarità, ma pregiudicano anche l'assunto secondo cui l'inscindibilità delle due disposizioni andrebbe affermata in base alla comune volontà delle associazioni stipulanti. Avuto riguardo agli interessi in gioco, non si rinviene alcuna valida ragione che potesse suggerire alle parti di legare la sorte dell'intero accordo alla permanenza del parametro di riferimento, avendone prevista, per giunta, la possibilità di caducazione e potendo il sistema adottato funzionare con altre procedure di rilevamento degli indici del costo della vita.

Mentre è lecito presumere l'interesse delle organizzazioni sindacali dei dipendenti ad introdurre stabilmente il vantaggioso meccanismo di scala mobile conseguito e, per converso, l'importanza secondaria, nell'economia dell'accordo, del parametro di indicizzazione, la cui eventuale sostituzione non poteva essere apprezzata come motivo di sensibile turbamento nel concreto operare della scala mobile, quanto meno da parte degli imprenditori, posto che gli indici dei prezzi della piazza di Milano erano fra i più elevati d'Italia. E a svalutare l'incidenza della determinazione del parametro nella stipulazione dell'accordo concorrono anche le ragioni per cui venne adottato, che vanno individuate essenzialmente nell'efficienza del servizio di rilevazione dei dati del Comune di Milano, nel fatto che in quella città aveva una consistente parte del personale bancario e in un elemento di tradizione, perciò che fin dal periodo successivo alla prima guerra mondiale si soleva far riferimento, per il così detto « caro vita », all'andamento dei prezzi di Milano.

In definitiva, l'effettivo oggetto dell'accordo fu l'istituzione del nuovo tipo di scala mobile, sicché è irrazionale ritenere che le parti avessero voluto subordinarne l'efficacia ad un elemento estrinseco e variabile, qual'era quello costituito dalle modalità di rilevazione dell'indice dei prezzi. E poiché questa conclusione è in armonia con le indicazioni dell'esegesi testuale, si deve ribadire quanto affermato con la sentenza n. 1690 del 1984, cioè che, quando il Comune di Milano comunicò di non poter più fornire i dati relativi alle variazioni del costo della vita,

rimase fermo il precetto relativo al tipo di scala mobile — che aveva frattanto assunto consistenza normativa (con il d.P.R. n. 564 del 1962) — con la conseguenza che le parti erano obbligate all'osservanza del sistema stabilito e a convenire altre modalità di rilevazione del parametro adottato o a prescindere un altro parametro.

5. — L'ulteriore problema che occorre risolvere è se questa normativa sia rimasta in vigore in seguito all'accordo collettivo dell'11 gennaio 1968, che le associazioni di categoria stipularono appunto per colmare la lacuna che si era determinata per effetto della caducazione del parametro di riferimento (nei due anni precedenti il rilevamento degli indici di Milano fu, in via eccezionale, eseguito dall'Istat).

La questione non è stata affrontata dalla Corte di appello, la quale — avendo erroneamente ritenuto che l'intera disciplina degli accordi *erga omnes* fosse diventata inefficace per il venir meno dell'originario parametro — ha affermato che con l'accordo del 1968 si diede vita ad un nuovo sistema di scala mobile, del tutto distinto dal precedente e disciplinato in modo esclusivo dalla regolamentazione di diritto comune. Stante, invece, la perdurante vigenza, nei termini suesposti, degli accordi normativizzati, i giudici di appello avrebbero dovuto stabilire se gli accordi medesimi fossero stati interamente sostituiti ovvero soltanto parzialmente derogati dalla convenzione del 1968; ed in entrambe le ipotesi — per quel che si dirà in ordine agli effetti della disdetta di tale accordo — avrebbero dovuto accertare se questo, globalmente considerato, fosse o non fosse più favorevole ai dipendenti.

Contrariamente a quanto sostiene la resistente con la memoria, questa Corte può sopperire alla carenza della prima indagine.

Se è vero, infatti, che le parti stipulanti un contratto collettivo possono regolare *ex novo* il rapporto di lavoro senza alcun vincolo derivante da una precedente normativa collettiva operante *erga omnes*, non è men vero che la sostituzione di quest'ultima con la nuova si verifica in quanto le due discipline riguardino la stessa materia e siano tra loro incompatibili; e questa condizione non si realizza, manifestamente, quando la regolamentazione di diritto comune investita solo taluni aspetti dell'istituto regolato dall'accordo normativizzato e sia oggettivamente destinata ad inserirsi in tale disciplina, dando luogo ad una deroga parziale o ad un'integrazione della medesima, che resta valida per la parte non incisa.

Se si considera, poi, che la Corte di Cassazione può, senza la mediazione dal giudizio di merito, interpretare i contratti collettivi recepiti in decreti delegati e, prima ancora, controllarne la validità e la vigenza, non v'è motivo per escludere che il giudice di legittimità, nella successione tra un accordo collettivo efficace *erga omnes* e un accordo di diritto comune, possa accertare se e per quanta parte il primo non sia

più vigente perché interamente o parzialmente sostituito dal nuovo accordo, sempre che, ovviamente, il contenuto di quest'ultimo sia stato compiutamente accertato dal giudice di merito e dunque non si richiedano, al riguardo, nuove indagini di fatto.

Nel caso in esame, la Corte romana ha stabilito che, con l'accordo del 1968, venne recepita la disciplina della scala mobile relativa al settore dell'industria limitatamente alla serie dei numeri indice, alla determinazione dei punti di variazione e alla periodicità di rilevazione ed applicazione, mentre nulla fu innovato quanto al criterio di variazione percentuale di tutte le voci della retribuzione, rimanendo fermo, cioè, il sistema di non attribuire un valore monetario al punto di variazione e di utilizzarlo, invece, come misura percentuale della variazione.

L'ambito dell'accordo risulta circoscritto, in sostanza, alla sostituzione del parametro e della fonte di rilevazione degli indici all'interno del tipo di scala mobile cui le parti erano obbligate e per il cui concreto funzionamento erano appunto impegnate a ricercare un nuovo parametro. Pertanto la convenzione, lungi dall'essere incompatibile con la disciplina allora vigente dell'accordo del 1954, deve considerarsi integrativo della medesima, in relazione alla funzione oggettivamente svolta; e ciò consente di affermare (con la sentenza n. 1690/84) che la normativa precedente, non derogata dall'accordo di diritto comune, restò in vigore nella sua parte essenziale, quale fonte dell'obbligo degli istituti di credito di corrispondere il trattamento di scala mobile anomalo con essa istituito.

L'altro quesito — se, cioè, l'accordo fosse o non fosse vantaggioso per i dipendenti — comporta un apprezzamento di merito precluso a questa Corte, che perciò non può ad esso direttamente rispondere. Ma ugualmente non è necessario demandarne l'esame al giudice di rinvio, giacché, come subito si dirà, in relazione ad entrambe le ipotesi della alternativa va affermata la vigenza dell'obbligo degli istituti di credito alla data di entrata in vigore del decreto legge del 1977.

6. — Si è in precedenza riferito che il 25 settembre 1975 l'Assicredito provvide a denunciare l'accordo dell'11 gennaio 1968, tuttavia assicurandone unilateralmente l'applicazione fino al 31 dicembre 1976; e motivò la disdetta con specifico riferimento all'anomalia della disciplina, segnalando la necessità di adeguarla a quella dell'industria per le gravi distorsioni cui aveva dato luogo il meccanismo della variazione percentuale della retribuzione, anche in rapporto all'entità del deprezzamento monetario.

La validità e l'opponibilità dell'atto sono contestate dall'Amministrazione, la quale censura sotto vari profili, con il quarto e il quinto motivo di ricorso, la motivazione sul punto della sentenza impugnata, che ha ritenuto pienamente efficace la disdetta medesima. E tali cri-

tiche, analiticamente esaminate nella sentenza del 1984, vanno disattese per le ragioni ivi esposte, che non è il caso di ripetere.

Una volta accertato, però, che l'accordo del 1968 lasciò in vita la normativa *erga omnes* in ordine all'anomalo trattamento di scala mobile, è agevole escludere che l'obbligo delle banche al riguardo sia venuto meno in conseguenza della disdetta.

Intanto, poiché i trattamenti economici minimi previsti dai contratti ed accordi collettivi resi efficaci *erga omnes* sono derogabili da successivi contratti o accordi collettivi solo se con essi sia stata adottata una disciplina che, valutata globalmente (almeno nell'ambito dei singoli istituti), risulti più favorevole ai lavoratori (art. 7, terzo comma, legge 14 luglio 1959, n. 741), nella specie — al fine di accertare il significato della disdetta — occorrerebbe anzitutto verificare se un tale risultato produsse l'accordo del 1968; in caso contrario, questo andrebbe considerato *tamquam non esset* e per questa ragione bisognerebbe prendere atto della perdurante vigenza della disciplina precedente anche nelle parti innovate.

Tuttavia, come si è anticipato, è possibile prescindere da siffatto accertamento perché, ammessa la validità dell'accordo, la sua disdetta poté produrre l'effetto di rendere inefficaci le innovazioni introdotte con l'accordo medesimo, ma non certo quello di caducare la normativa *erga omnes* che costituiva la fonte dell'obbligo di determinare l'indennità di contingenza con il sistema anomalo in oggetto; il quale obbligo, previsto da norme aventi efficacia di legge, poteva essere eliminato solo da un successivo provvedimento legislativo, come, appunto, il d.l. n. 12 del 1977. Pertanto gli istituti di credito anche dopo la disdetta continuarono ad essere giuridicamente vincolati al trattamento anomalo, sicché, nello scegliere di osservarlo fino al 31 dicembre 1976, altro non fecero che dare esecuzione al precetto suddetto, utilizzando il parametro stabilito con l'accordo (indice Istat), che era l'unico possibile e che, in effetti, non era stato neppure posto in discussione con la disdetta, argomentata esclusivamente con riguardo all'anomalia del meccanismo di percentualizzazione del punto di contingenza.

In definitiva, il principio affermato con la sent. n. 1690 del 1984 deve essere confermato e pertanto — in accoglimento del terzo e del sesto motivo di ricorso — la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Roma, la quale esaminerà nuovamente la domanda di restituzione proposta dalla Cassa di Risparmio attenendosi al principio suddetto e ai rilievi sopra svolti; provvederà altresì sulle spese di questo giudizio di cassazione.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 9 giugno 1986, n. 423 - Pres. Buscema - Est. Vacirca - Soc. T.E.R. Tele Emilia Romagna (avv. Bònono e Galli) c. Ministero delle Poste (avv. Stato Laporta).

Poste e telecomunicazioni - Radio e televisione - Potere di assegnazione delle frequenze - Effetti sentenza costituzionale 202/76.

(T.U. 29 marzo 1973 n. 156, art. 183).

Poste e telecomunicazioni - Radio e televisione - Poteri di polizia - Canali riservati alla P.A. - Frequenze utilizzate dal Ministero della Difesa.

(T.U. 29 marzo 1973 n. 156, art. 240).

Il potere di assegnazione delle frequenze radioelettriche su tutto il territorio dello Stato attribuito all'Amministrazione postale non è venuto meno a seguito della sentenza 202/76 della Corte costituzionale.

È legittimo l'esercizio dei poteri di polizia ex art. 240 codice postale nei confronti delle emittenti che trasmettano su canali riservati ad amministrazioni pubbliche per esigenze da soddisfare in qualunque momento come le bande di frequenza attribuite all'Amministrazione della Difesa, anche prescindendo dalla verificata sussistenza di disturbi alle trasmissioni.

1. — Deve preliminarmente respingersi il quarto motivo di appello, col quale la Società appellante lamenta che il Giudice di primo grado non abbia tenuto conto del nuovo piano nazionale delle radiofrequenze, adottato nelle more del giudizio.

La legittimità dell'ordine di disattivazione impugnato, infatti, va verificata alla stregua della disciplina vigente al momento in cui esso è stato emesso. Né il nuovo piano determina la cessazione della materia del contendere, atteso che esso sostituisce il precedente dal 31 gennaio 1983.

2. — Col primo motivo la Società appellante sostiene l'inapplicabilità del piano nazionale delle radiofrequenze, approvato con d.m. 3 dicembre 1976, agli usi strettamente locali e lamenta che la doglianza sia stata dichiarata inammissibile dal T.A.R.

Il motivo è infondato.

L'Amministrazione, in base all'art. 183 t.u. 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'art. 45 l. 14 aprile 1975, n. 103, ha il potere di assegnazione

delle frequenze radioelettriche su tutto il territorio dello Stato. Tale potere non è venuto meno per effetto della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 202 del 28 luglio 1976 (Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 1982, n. 361; C. cost. 15 luglio 1985, n. 206). Di conseguenza gli atti generali con i quali si destinano le varie bande di frequenza ai diversi usi, non sono affetti dal vizio di incompetenza assoluta che la Società ricorrente deduce.

3. — Col secondo motivo l'appellante sostiene la difformità del d.m. 3 dicembre 1976 (Piano nazionale delle radiofrequenze) rispetto al d.P.R. 25 settembre 1967, n. 1525, e rispetto alla legge 7 ottobre 1977, n. 790.

Va confermata al riguardo la pronuncia di inammissibilità del motivo emessa dal T.A.R., perché eventuali vizi di legittimità del predetto decreto avrebbero dovuto essere dedotti nel giudizio amministrativo mediante impugnazione, mentre la Società appellante si è limitata a chiedere l'annullamento dell'ordine di disattivazione previa disapplicazione del Piano.

4. — Col terzo motivo si ripropone violazione dell'art. 240 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il quale attribuisce all'Amministrazione poteri di polizia nei confronti di chi trasgredisca il divieto di « arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti ».

Vero è che — come questa Sezione ha già avuto occasione di osservare con la decisione n. 361 del 1982 — tali poteri non sono dati all'Amministrazione per impedire quelle trasmissioni che, seppure illegittime, non cagionino tuttavia interferenze. Di norma, quindi, l'esercizio dei poteri predetti presuppone l'accertamento dei concreti disturbi.

Taluni canali, però, sono riservati ad amministrazioni pubbliche per esigenze che postulano la loro disponibilità in qualunque momento. È il caso delle bande di frequenza attribuite all'Amministrazione della difesa, rispetto alle quali è irrilevante un'indagine sul concreto uso che può essere saltuario da parte dell'Amministrazione e sulla effettiva sussistenza dei disturbi alle trasmissioni da parte di altri soggetti.

La trasmissione non autorizzata su frequenze riservate in tutto il territorio nazionale integra, in simili fattispecie, il disturbo alle telecomunicazioni che giustifica l'esercizio del potere repressivo dell'Amministrazione, il quale sarebbe inefficace, se fosse subordinato al verificarsi di quelle situazioni di emergenza che richiedono la pronta disponibilità di frequenze riservate. Né il conflitto fra l'utilizzazione pubblica, potenzialmente interessante l'intero territorio nazionale, di una banda di frequenza e l'utilizzazione in sede locale della stessa banda può essere risolto con accorgimenti tecnici, giacché questi presuppongono trasmissioni da effettuarsi in zone delimitate e distinte.

J

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 9 giugno 1986, n. 428 - Pres. Caianiello - Est. Luce - Ministero della pubblica istruzione (avv. Stato Massella) c. Giordano (avv. Salazar).

Istruzione e scuole - Lavoratrice madre - Supplenza - Retribuzione mesi estivi - Computo periodo astensione obbligatoria per maternità.

(L. 30 dicembre 1971 n. 1204 art. 6).

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità successivo all'accettazione della nomina per supplenza di insegnamento va computato anche nei limiti di durata della nomina anche ai fini della maturazione del diritto alla retribuzione durante le vacanze estive.

II

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 19 giugno 1986, n. 445 - Pres. Laschena - Est. Camera - Ministero Pubblica istruzione (avv. Stato Massella) c. Faroni (n. c.).

Istruzione e scuole - Lavoratrice madre - Supplenza - Trattamento economico - 80% della retribuzione.

All'insegnante supplente durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità è dovuta non l'intera retribuzione ma l'80% del trattamento economico alla stregua dell'impiegata non di ruolo.

I

Diritto — 1. - Con il primo motivo di impugnazione, l'Amministrazione appellante deduce violazione e falsa interpretazione di legge, in particolare dell'art. 5 D.L. n. 539 del 1946, D.L. n. 1587 del 1947, art. 58, D.P.R. n. 417 del 1974, art. 6, legge n. 1204 del 1971.

Secondo l'appellante, in base alla normativa anzidetta, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo spetta al docente che abbia prestato servizio nel corso dell'anno per 180 giorni.

Peraltro, nella specie, erroneamente, il T.A.R. avrebbe computato nel periodo di effettivo servizio anche quello trascorso in astensione obbligatoria dal lavoro ex legge n. 1204 del 1971. Soluzione, quella indicata, la quale contrasterebbe con la finalità propria della legge anzidetta, che non avrebbe parificato a tutti gli effetti l'astensione obbligatoria dal servizio, tant'è vero che non avrebbe previsto il pagamento di una

retribuzione durante l'astensione, ma solo di un'indennità pari all'80% della retribuzione medesima. La doglianza è infondata e va pertanto respinta. La stessa Amministrazione appellante ha, in più circostanze, espresso avviso diverso da quello sostenuto con la dedotta impugnazione.

Tra l'altro, con nota prot. n. 31629 del 30 dicembre 1982, diretta al Provveditore agli Studi di Avellino, il Ministero della pubblica istruzione, rispondendo a specifico quesito, ha precisato che « i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, successivi all'accettazione della nomina di supplenza temporanea, sono da computarsi, nei limiti di durata della nomina stessa, nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e quindi anche ai fini della maturazione del diritto alla retribuzione nelle vacanze estive ».

Ed analogamente, nella circolare n. 34 del 23 febbraio 1972, lo stesso Ministero ha disposto che per il personale insegnante non di ruolo « il periodo predetto (di astensione obbligatoria) è interamente utile ai fini della maturazione del diritto allo stipendio durante i mesi estivi », ribadendo tale affermazione nelle successive ordinanze per il conferimento degli incarichi e supplenze per gli anni 1976 e 1977.

D'altra parte, poi, a prescindere dalla ammissione della stessa Amministrazione, il principio in esame trova la sua incontestabile giustificazione nell'art. 6 della legge n. 1204 del 1971, secondo il quale « i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro devono computarsi nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla 13^a mensilità e alla gratifica natalizia e alle ferie ».

Né vale evidenziare come fa l'appellante, che per il periodo suddetto è dovuta alla lavoratrice madre un'indennità pari ad una quota della retribuzione, dal momento che, a prescindere dalla natura retributiva dell'indennità medesima la circostanza comunque non esclude la valutabilità del servizio, attesa la formulazione così esplicita della norma da non consentire di attribuire alle espressioni impiegate (a tutti gli effetti) un significato diverso da quello reso palese dalle parole usate.

II

Diritto — Con sentenza n. 142 del 13 aprile 1983, il T.A.R. della Lombardia — Sezione di Brescia — ha accolto il ricorso della Prof.ssa Foroni Falceri, nominata nell'incarico d'insegnamento nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza, riconoscendole il diritto a percepire il trattamento economico dal momento della nomina, indipendentemente dall'effettiva assunzione del servizio, nonché il diritto alla retribuzione delle ferie estive oltre la rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

L'appellante Amministrazione, dopo avere premesso che i giudici di primo grado non hanno specificato che il trattamento economico per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro consiste nell'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, assume in particolare che il principio della maturazione del diritto a percepire la retribuzione per il periodo estivo in costanza di astensione, previsto dall'art. 6 della citata legge n. 1204 del 1971, non si applica alle insegnanti incaricate, in quanto, data la loro peculiare situazione, esse maturano il diritto alle ferie retribuite soltanto qualora abbiano prestato effettivo servizio nel corso dell'anno per 180 giorni.

La menzionata L. 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, detta nuove norme sulla disciplina del trattamento giuridico ed economico delle lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro o alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, in sostituzione delle preesistenti disposizioni in materia, contenute nella L. 26 agosto 1950 n. 860 e successive modificazioni.

Orbene, per quanto attiene specificatamente al settore del pubblico impiego, come è stato anche chiarito dal Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — con circolare n. 26 del 25 marzo 1972, durante l'astensione obbligatoria per maternità e puerperio, l'impiegata di ruolo conserva il trattamento economico in godimento, con esclusione delle sole indennità subordinate all'effettiva prestazione del servizio, mentre l'impiegata non di ruolo ha diritto all'80% del trattamento economico in godimento, con le limitazioni sopra specificate.

Ne consegue che all'insegnante supplente o incaricata, in quanto impiegata non di ruolo, compete durante l'astensione obbligatoria dal lavoro l'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, così come stabilita dall'art. 15 della legge n. 1204, anche se, nominata, non abbia potuto assumere servizio.

Va quindi accolto il rilievo dell'appellante Amministrazione, riconoscendo all'intimata insegnante, in quanto incaricata, soltanto il diritto a percepire l'indennità pari all'80% della retribuzione ordinaria.

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 marzo 1986, n. 1640 - Pres. Granata - Est. Cantillo - P.M. Tridico (diff.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei) c. Consorzio Allevatori Polli (avv. Carboni Corner).

Tributi erariali diretti - Redditi esenti - Consorzi e società cooperative costituite per la manipolazione trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci - Attività effettiva esercitata - Definizione statutaria - E insufficiente.

(T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 84, lett. i); d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, art. 14).

Ai fini dell'agevolazione per i consorzi e le società cooperative costituiti per la manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, la sussistenza dei presupposti di legge deve essere accertata in base alla concreta attività e non soltanto attraverso le previsioni statutarie (1).

(omissis) 2. — Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando la violazione dell'art. 84, lettera i), del testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, nonché motivazione insufficiente, l'Amministrazione sostiene che la decisione impugnata, contrariamente a quanto stabilito con la sentenza di cassazione della precedente pronunzia della Commissione Tributaria Centrale, ha ommesso di accertare in concreto l'esistenza dei presupposti dell'esenzione, affermando la natura agricola per connessione dell'attività svolta dal Consorzio soltanto in base alle previsioni statutarie.

La censura è fondata.

Questa Corte, con la suddetta sentenza n. 1487 del 5 marzo 1980, dopo avere precisato che la *ratio* dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile — prevista dall'art. 84, lett. i), del t.u. n. 645 del 1958 a favore delle cooperative e dei consorzi agricoli — va individuata essenzialmente nella finalità di evitare di sottoporre di nuovo a tassazione redditi che, sebbene formalmente imputabili a tali enti, risultano già assoggettati all'imposta sui redditi agrari dei conferenti, affermò il principio che la spettanza, o meno, dell'esenzione va di volta in volta accertata ponendo a

(1) Decisione di evidente esattezza che enuncia un principio estensibile a tutte le situazioni in cui viene in evidenza la qualità soggettiva di un organismo societario.

raffronto l'attività della cooperativa o del consorzio con quella svolta dai singoli soci, in quanto occorre stabilire se e in quale misura quest'ultima, per la sua natura ed entità, sia idonea a giustificare l'attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione compiuta dall'ente collettivo, che può essere esentata dal tributo solo se corrispondente all'attività ausiliare dello stesso tipo che ciascun conferente avrebbe potuto svolgere da solo senza perdere la qualifica di imprenditore agricolo.

A questo criterio non si era attenuta la decisione allora impugnata, la quale aveva negato l'esenzione prendendo in considerazione solo l'attività propria del Consorzio, senza porla in relazione con quella dei conferenti e perciò qualificandola commerciale. E per questa ragione, cassata la pronuncia, la controversia fu rimessa all'esame della Commissione Tributaria, affinché, avvalendosi dei poteri di indagine di fatto ad essa spettanti, accertasse: a) se ciascuno degli allevatori associati rivestisse la qualifica di imprenditore agricolo, tenuto conto che la pollicoltura integra un'attività agricola quando sia connessa allo sfruttamento di un fondo prevalentemente coltivato dal pollicoltore; b) se l'attività di manipolazione, trasformazione e vendita svolta dal Consorzio fosse corrispondente alla medesima attività che ciascun socio avrebbe potuto compiere, ai sensi della normativa civilistica, quale imprenditore agricolo.

Indagine, codesta, che doveva essere condotta tanto con riguardo all'oggetto e alle modalità dell'attività prevista dallo Statuto del Consorzio, quanto con riguardo all'attività in concreto svolta dal medesimo, essendo principio pacifico — espressamente sancito ora dall'art. 14 del d.P.R. n. 601 del 1973 — che le agevolazioni per la cooperazione e le altre forme associative in agricoltura spettano sempre che i presupposti sostanziali della disciplina di favore si ritrovino nell'attività effettivamente svolta dall'ente collettivo.

3. — La decisione ora impugnata, invece, pur riportando in modo puntuale il *decisum* di questa Corte, se ne è discostata nell'applicarlo, in quanto ha affermato l'esistenza dei fatti costitutivi dell'esenzione soltanto in base all'esegesi dello statuto consortile.

Essa ha sostanzialmente osservato — quanto all'indagine sub a) — che possono far parte del Consorzio i produttori agricoli e zootecnici che siano agricoltori (secondo l'art. 6 dello Statuto), e — quanto all'indagine sub b) — che la finalità del consorzio è di realizzare la cooperazione fra gli associati per « il miglioramento della produzione, il ritiro, il collocamento, la macellazione e la vendita del pollame », fra l'altro acquistando mangimi, medicinali, attrezzi, etc. « per conto e limitatamente al fabbisogno dei consorziati ». Da ciò ha desunto l'esercizio « da parte del Consorzio, di quella stessa attività che... ciascun conferente il prodotto (pollame) avrebbe potuto svolgere da solo, senza perdere la qualifica di produttore agricolo ».

Alla stregua della motivazione esposta, però, questa conclusione si può ritenere giustificata, al limite, se riferita all'astratta qualificazione dell'attività delineata nelle clausole statutarie, mentre risulta del tutto apodittica con riguardo all'attività effettivamente svolta, negli anni di cui si discute, dall'ente consortile e dagli associati, non venendo addotto alcun concreto elemento né quanto alle caratteristiche e alle dimensioni dell'impresa ausiliaria dell'ente né quanto all'entità dei conferimenti e alla loro congruità rispetto alla potenzialità produttiva dei fondi dei conferenti.

Negligeno questi profili dell'indagine, la Commissione centrale ha nuovamente eluso, in pratica, l'accertamento del rapporto di accessorialità e di complementarità che, nei sensi innanzi precisati, deve sussistere — ai fini dell'esenzione — fra l'attività dell'ente collettivo e quella dei soci, per cui costoro debbono conferire esclusivamente i prodotti del loro fondo e il primo deve attendere alla manipolazione, alla trasformazione e alla vendita soltanto di tali prodotti.

Il quale rapporto — che, si ripete, deve essere necessariamente accertato in concreto — condiziona la stessa possibilità di annoverare tra gli imprenditori agricoli le cooperative e gli enti consortili che svolgano attività oggettivamente riconducibili nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2135 cod. civ., posto che l'ente collettivo, titolare di una impresa distinta da quelle agricole degli associati, può nondimeno assumere la veste di imprenditore agricolo per l'ordinamento fiscale come per l'ordinaria disciplina civilistica, sempre che l'attività esercitata sia economicamente riferibile ai soci, costituendo la naturale conclusione del ciclo produttivo dei loro fondi secondo l'esercizio normale dell'agricoltura. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1986, n. 1771 - *Pres. Santosuosso - Est. Di Salvo - P.M. Iannelli (conf.) - Adriani (avv. Adriani) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Palatiello)*.

Tributi locali - Imposta sull'incremento di valore degli immobili - Valore iniziale - Valore definito per condono - È vincolante.

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, art. 60).

Ai fini dell'imposta INVIM il valore iniziale è sempre quello definito nel precedente trasferimento anche se per condono, fatta eccezione soltanto per le ipotesi di valutazione c.d. automatica (1).

(1) Nello stesso senso Cass. 13 giugno 1984 n. 3531 in questa *Rassegna*, 1984, I, 798; 15 gennaio 1985, n. 69, *ivi*, 1985, I, 318.

(*omissis*) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano mancata o errata applicazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e del D.L. 5 ottobre 1973 n. 660. Sostengono che, poiché l'ufficio successioni aveva valutato l'immobile L. 19.400.000, non poteva successivamente considerarsi come valore iniziale ai fini dell'INVIM, il valore di L. 7.760.000 determinato per effetto del condono.

Anche questo mezzo è infondato perché questa Corte ha già affermato (Cass. 1985, n. 69 e n. 1107) che in tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili, il valore iniziale è quello « definitivamente accertato », indipendentemente dal modo dell'accertamento che può essere costituito sia dalla inutile scadenza dei termini stabiliti per proporre il ricorso contro l'avviso di accertamento di maggior valore, sia dall'adesione del contribuente all'accertamento dell'ufficio, sia della decisione non più impugnabile, sia della determinazione automatica conseguente all'applicazione di norme dettate per agevolare la definizione delle controversie tributarie quali quelle contenute nel d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660.

Infatti l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, dopo aver precisato nel primo comma che l'imponibile, ai fini dell'INVIM, è costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile alla data nella quale sorge il debito di imposta ed il valore che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione, soggiunge, nel secondo comma, che per la determinazione della differenza si assumono, per gli immobili di cui all'art. 2, (e, cioè anche per quelli che, come nella fattispecie, sono stati trasferiti *mortis causa*), quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale quello « analogamente » dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Viene assunto, invece, come valore iniziale, quello venale al momento dell'acquisto stesso solo nell'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, che il valore dell'immobile, agli effetti dell'imposta di registro o di successione, sia stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355. Lo stesso secondo comma soggiunge che « per i trasferimenti non soggetti all'imposta proporzionale di registro o all'imposta di successione, si assumono quali valore iniziale e finale i valori venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro ».

Da tali premesse può, quindi, desumersi che il riferimento al valore venale per la determinazione dell'imponibile, ai fini dell'INVIM, può esser fatto soltanto nelle ipotesi che l'immobile non sia soggetto all'imposta proporzionale di registro, all'imposta di successione, all'imposta sul valore aggiunto, ovvero quando il suo valore, per i precedenti acquisti, sia stato determinato con i criteri automatici stabiliti per i fondi rustici.

Al di fuori di tali ipotesi — che trovano la loro *ratio*, quanto alle prime, nella circostanza che per tali immobili manca un valore assumi-

bile come iniziale, e, quanto all'ultima nel carattere eccezionale della tassazione automatica che non è utilizzabile ai fini in esame — il valore iniziale non può mai essere determinato con riferimento al valore venale del bene prescindendo dal precedente valore dichiarato accertato o comunque definito ai fini dell'imposta di registro o di successione. Il valore definito ai sensi del d.P.R. 1973, n. 660 è quindi, vincolante ai fini della determinazione dell'INVIM dovuta per i successivi trasferimenti perché il predetto art. 6 consente il riferimento ai più favorevoli criteri agevolativi soltanto per i criteri di questa natura che stanno alla base della valutazione automatica dei fondi rustici; trattandosi di norma di carattere eccezionale non è quindi consentita l'applicazione analogica (art. 14 preleggi). Può ancora soggiungersi che l'avverbio « analogamente » usato nel secondo comma con riferimento alla determinazione del valore iniziale non può avere altro significato che quello di rinviare ai criteri di determinazione del valore finale precedentemente indicato e per il quale si era fatto riferimento al « valore dichiarato o a quello maggiore definitivamente accertato » nel quale ultimo certamente rientra quello definito mediante il c.d. condono tributario.

Questa interpretazione trova puntuale conferma nella relazione ministeriale al decreto delegato istitutivo dell'INVIM nella quale si legge che « per gli immobili trasferiti debbono assumersi di norma, quali valori, finale ed iniziale, quelli dichiarati o quelli maggiori definitivamente accertati agli effetti dell'imposta di registro o di successione ».

Come ha posto in rilievo la sentenza impugnata, la contraria interpretazione consentirebbe al contribuente di conseguire un duplice ingiustificato beneficio. Nel caso in esame, invero, egli, dopo aver usufruito della riduzione della imposta di successione per effetto del c.d. condono, verrebbe poi a usufruire — ove il valore precedentemente definito non dovesse esser considerato vincolante — di un ulteriore vantaggio, non previsto dalla legge, in sede di pagamento dell'INVIM dovuta per un successivo trasferimento del bene.

Né può sostenersi che la regola affermata sarebbe ingiusta, perché verrebbe a sovrapporsi alla volontà del soggetto; infatti, il beneficio della valutazione automatica, viene concesso a richiesta del contribuente e non *ope legis* per cui egli è libero di decidere se chiedere o meno di usufruirne, ma una volta adottata la scelta positiva, non può sceverare le conseguenze della sua manifestazione di volontà accettandone quelle a lui favorevoli e respingendone le altre.

L'interpretazione adottata appare, dunque, come l'unica conforme ai principi dell'ordinamento tributario ed alla direttiva contenuta nell'art. 7 della legge delega per la riforma n. 825/1971, secondo la quale occorre realizzare l'unificazione e la semplificazione dei sistemi di determinazione dell'imponibile relativo alle imposte di registro, di successione ed all'INVIM.

Sarebbe, quindi, incongruo determinare il valore imponibile dello stesso bene adottando di volta in volta criteri diversi e pervenendo così a due valori divergenti.

Può, infine, soggiungersi che tale interpretazione ha avuto autorevole conferma dallo stesso legislatore, che, pur non avendo dettato una norma interpretativa del provvedimento del 1973 (applicato nel caso in esame) ha adottato il criterio prima illustrato con il d.P.R. 7 agosto 1982, n. 516, il cui art. 31, comma secondo espressamente stabilisce che, nelle ipotesi in cui il contribuente abbia chiesto l'applicazione della riduzione automatica dell'imponibile, « si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'INVIM quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni ridotto della metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del 20 % ». (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 aprile 1986, n. 2336 - Pres. La Torre - Est. Maltese - P.M. Amirante (conf.) - Soc. Alfa Sud c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Provvedimento impugnabile - Avviso di liquidazione - Decadenza per mancata impugnazione.

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636: art. 16).

Anche anteriormente alla novella introdotta con il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, l'avviso di liquidazione doveva ritenersi compreso nell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 fra gli atti contro i quali il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza (1).

(*omissis*) L'Amministrazione finanziaria, con l'unico motivo del ricorso incidentale, proposto in via subordinata, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16, 26, 53 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Sostiene che l'avviso di liquidazione, notificato il 20 aprile 1972, conterrebbe l'accertamento di cui all'art. 16 d.P.R. 636.

Pertanto la richiesta di rimborso sarebbe stata tardivamente inoltrata il 6 luglio 1977, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione di detto avviso, e il ricorso sarebbe stato tardivamente proposto il 2 novembre 1977.

Erroneamente, quindi, la Corte d'appello avrebbe respinto l'eccezione di improponibilità della domanda della controparte.

Ritiene il Collegio che il ricorso incidentale, sicuramente pregiudiziale all'esame dei mezzi di censura enunciati nel ricorso principale, sia pienamente fondato e debba essere accolto.

(1) Un chiarimento opportuno di evidente esattezza.

Dispone l'art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972: « Il termine per proporre il ricorso alla Commissione di primo grado è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'avviso di accertamento, dell'ingiunzione, del ruolo, del provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie. Per notificazione del ruolo si intende la notificazione della cartella esattoriale.

Il ricorso contro l'ingiunzione o il ruolo è ammesso soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o del provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie, ovvero per vizi loro propri.

Nei casi in cui il pagamento del tributo ha avuto luogo senza preventiva imposizione e nei casi in cui il contribuente afferma essere sopravvenuto il diritto al rimborso, si considera imposizione il rifiuto di restituzione della somma pagata, ovvero il silenzio dell'amministrazione per novanta giorni dalla intimazione a provvedere, notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e il ricorso deve essere proposto, salve diverse disposizioni delle singole leggi di imposta, entro sessanta giorni dal rifiuto o dalla scadenza di novanta giorni ».

Sostiene la Corte d'appello di Napoli che la norma dell'art. 16, comma 1°, secondo cui « il termine per proporre ricorso alla Commissione di primo grado è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione dell'avviso di accertamento », non sarebbe applicabile al caso in esame, in quanto nel sistema tributario vigente il termine « accertamento » sarebbe riservato all'atto o alla serie di atti necessari per la constatazione e la valutazione dei vari elementi costitutivi del debito di imposta, e non comprenderebbe, quindi, l'atto consistente in operazioni meramente aritmetiche per la determinazione della somma dovuta in base alle aliquote e al valore dell'imponibile dichiarato, come, appunto, quello che l'ufficio pone in essere per la liquidazione dell'imposta di registro.

Si imporrebbe, quindi, secondo la Corte d'appello, un'interpretazione non estensiva della norma eccezionale di decadenza contenuta nel citato art. 16, comma 1°, con riferimento al solo caso in essa previsto della notificazione dell'avviso di accertamento, rimanendone escluso il caso non previsto della notificazione dell'avviso di liquidazione, di cui soltanto il successivo d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 fa menzione nell'art. 7, con intendimenti dichiaratamente correttivi del precedente decreto n. 636 del 1972.

Nella specie, sarebbe dunque applicabile — prosegue la sentenza impugnata — la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 16, per la quale « nei casi in cui il pagamento del tributo ha avuto luogo senza preventiva imposizione (...) si considera imposizione il rifiuto di restituzione della somma pagata, ovvero il silenzio dell'Amministrazione, per novanta giorni dall'intimazione (...) »; e il ricorso dovrebbe essere, quindi, proposto entro sessanta giorni dalla scadenza del novantesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Ritiene il Collegio che tale argomentazione sia priva di fondamento giuridico.

Invero, è proprio la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 16 a dare l'esatta misura della portata della norma contenuta nel primo.

Essa — la disposizione dell'ultimo comma — presuppone la mancanza dell'imposizione (« ... casi in cui il pagamento del tributo ha avuto luogo senza preventiva imposizione »), ovvero la sopravvenienza del diritto al rimborso (« ... casi in cui il contribuente afferma essere sopravvenuto il diritto al rimborso »). Né l'una né l'altra ipotesi ricorre nella specie: non la mancanza dell'imposizione, che si ha, per esempio, nella ritenuta d'acconto e nelle varie figure di « tributi senza imposizione » (quelli che vengono assolti con l'annullamento di un valore bollato oppure con versamento alla tesoreria dell'ente creditore o all'esattore, senza una preventiva liquidazione); non l'oggettiva sopravvenienza del diritto al rimborso, essendo contestata in radice l'originaria esistenza della obbligazione tributaria.

Sussiste, per contro, il presupposto, comune ad ogni ipotesi della disposizione del primo comma, dell'imposizione tributaria, che, nel caso in argomento, avviene con la liquidazione dell'imposta di registro, al verificarsi della condizione della sottoscrizione dell'intero aumento del capitale sociale.

Pertanto, in presenza dell'atto di imposizione, il *dies a quo* del termine di sessanta giorni per proporre il ricorso si identifica con la data di notificazione dell'atto che lo presuppone, cioè, nella specie, con il giorno della notificazione dell'avviso di liquidazione, per interpretazione meramente dichiarativa dell'espressione « notificazione dell'avviso di accertamento », con cui il legislatore ha inteso riferirsi anche all'accertamento contenuto nell'atto di liquidazione e che poi il legislatore del 1981 ha voluto specificare, per ragioni di chiarezza, con la previsione esplicita dell'avviso di liquidazione.

D'altronde, attribuire alla locuzione legislativa del '72 — come pretende la Corte d'appello — un significato ristretto all'avviso di accertamento, escludendo letteralmente l'avviso di liquidazione, significherebbe riconoscere che il legislatore di allora *minus dixit quam voluit*, e autorizzare, quindi, l'interpretazione estensiva, la quale, a differenza della interpretazione analogica, è consentita, come è ben noto, anche in presenza di norme speciali, fra cui le disposizioni, come quella dell'art. 16, che prevedono una decadenza. Sotto ogni aspetto, pertanto, il ricorso incidentale dell'amministrazione finanziaria appare fondato e deve essere accolto — essendo pacifico in causa il decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione — con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbito il ricorso principale. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 maggio 1986, n. 3012 - Pres. Virgilio - Est. Rossi - P. M. Iannelli (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei) c. Soc. Rodano.

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Ipotesi di rinvio - Notificazione dell'accertamento - Nullità - Rinvio per provocare la sanatoria - Esclusione.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 21, 24, 29 e 40).

Poiché il giudice di terzo grado può disporre il rinvio esclusivamente nelle ipotesi previste nell'art. 29 del d.P.R. n. 636/1972, quando viene pronunciata la nullità della notifica dell'accertamento non può essere disposto il rinvio per ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 21 (1).

(omissis) La ricorrente Amministrazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 40 e 29 del citato d.P.R. n. 636/1972, sostiene che la Corte milanese, nel pronunciare la riforma della decisione impugnata, non doveva considerare concluso il giudizio, ma doveva rinviarlo ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria perché questa disponesse la rinnovazione della notificazione e per ogni altro dovuto esame circa la fondatezza o meno delle contestazioni del contribuente.

Il ricorso è infondato.

Il citato art. 40 dispone l'applicabilità al giudizio innanzi alla Corte d'appello della norma dettata dal precedente art. 29 primo e secondo comma, sulle decisioni di rinvio della Commissione Tributaria Centrale.

(1) La decisione non può essere condivisa. Innanzi tutto non può essere accolta la affermazione, in termini tanto assoluti, che il rinvio è da porre in relazione esclusivamente con le ipotesi previste nell'art. 29 D.P.R. n. 636/1972.

Questa norma disciplina il particolare rinvio che segue una decisione di merito del giudice di terzo grado ma non esclude che, in base ai principi generali, debbano ricercarsi altre ipotesi di vero e proprio rinvio nei casi in cui il giudice di terzo grado pronuncia una decisione di legittimità, di solo annullamento, ed altre ipotesi di rimessione al primo o al secondo grado in situazioni anche diverse da quelle espressamente considerate nell'art. 29 secondo comma (C. BAFILE, *Rinvio e rimessione nel processo tributario*, in *Dir. prat. trib.* 1984, II, 880).

Nella controversia in esame la corte d'appello aveva dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, escludendo che essa avesse raggiunto lo scopo, senza affatto preoccuparsi di fare applicazione dell'art. 24 che fa obbligo alla commissione (di appello) di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica (con effetto sanante), facendo ciò che la commissione di primo grado (art. 21) avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Tutto ciò viene avallato dalla S.C. In sostanza si afferma che se la questione della nullità della notifica non viene affrontata nel giudizio di primo e di

Ed in forza di tale richiamo la Corte d'appello deve disporre il rinvio in esclusiva relazione a due ordini di ipotesi:

a) alla commissione tributaria di secondo grado, quando si renda necessario, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso, rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa o relative alla misura delle pene pecuniarie (primo comma dell'art. 29);

b) alla commissione tributaria di primo grado, nei casi indicati dall'art. 24 secondo comma: quando cioè (anche nelle controversie su questioni di valutazione estimativa o relative alla misura delle pene pecuniarie, di cui al primo comma dello stesso art. 29) si rilevi che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si è costituito regolarmente o che il collegio è stato composto in modo illegittimo (secondo comma dell'art. 29).

I citati commi primo e secondo dell'art. 29 non prevedono quindi alcun'altra ipotesi di rinvio, sicché nella disciplina sul rinvio così testualmente fissata per la Corte d'appello non può farsi rientrare l'ipotesi — non richiamata — di cui all'art. 21 del medesimo d.P.R. n. 636 del 1972: il quale impone alla commissione tributaria di primo grado, se rilevi un vizio che ai sensi dell'art. 160 c.p.c. importi la nullità della notificazione dell'atto dell'ufficio contro il quale è stato proposto il ricorso, e sempre che non si sia verificata sanatoria, di sospendere il giudizio e assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione.

La cognizione della Corte d'appello, sulla corretta interpretazione delle norme di diritto e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, non

secondo grado può egualmente essere dedotta in terzo grado; ma in tal caso non opera più la sanatoria degli artt. 21 e 24.

Potrà essere discutibile se il giudice di terzo grado che rileva per la prima volta la nullità debba disporre il rinvio o ordinare esso stesso la rinnovazione, ma di certo non si può ammettere che la palese violazione degli artt. 21 e 24 non possa essere riparata in terzo grado.

È vero che la sanatoria dell'art. 21 è espressamente affidata anche al giudice di appello (art. 24) e non pure al giudice di terzo grado (l'art. 29 richiama soltanto il secondo comma dell'art. 24); ma ciò ben si spiega perché, ordinariamente, non è verosimile che una questione di nullità dell'accertamento venga esaminata per la prima volta in terzo grado. Ma ove ciò avvenga per una irregolarità del processo (nel caso di specie omessa pronuncia su eccezione espressamente formulata) il giudice di terzo grado dovrà riparare a tutti i vizi del procedimento e fare anche quel che avrebbe dovuto fare il giudice di secondo grado.

In base agli artt. 21 e 24, la Commissione deve d'ufficio ordinare la rinnovazione senza poter dichiarare la nullità dell'avviso; ciò dovrà essere fatto anche in terzo grado, direttamente o per rinvio, se è ancora deducibile la nullità.

è estesa alle questioni relative a valutazione estimativa e alla misura delle pene pecuniarie.

Nei quali casi l'impugnazione ex art. 40 del d.P.R. n. 636 del 1972 non ha effetto totalmente devolutivo e la pronuncia della Corte, che può annullare ma non sostituire la decisione impugnata, deve comportare il rinvio alla commissione tributaria di secondo grado per la risoluzione di questione sottratta alla sua cognizione (diversa ed estranea al giudizio è, l'altra ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 24).

Ma nella specie non ricorre nessuno di tali casi, avendo il contribuente proposto l'impugnazione soltanto per far valere la nullità della notifica dell'avviso di accertamento (cfr. decisione denunciata in questa sede).

Trattasi perciò di ipotesi che non rientra tra quelle previste dall'art. 29 primo e secondo comma del ripetuto d.P.R. n. 636 del 1972.

Alla stregua di tale normativa correttamente la Corte d'appello ha limitato la propria pronuncia alla declaratoria di nullità della notifica dell'atto di accertamento, considerando concluso il giudizio (e non adottando alcun altro provvedimento neppure ex art. 162 c.p.c., il cui scopo — di impedire che dalla nullità di un atto processuale rimanga travolta la fase del processo che ne sia rimasta influenzata — non è certo quello di sanare attività anteriori al processo stesso e sulla cui validità anzi il giudice è chiamato a pronunziarsi). (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 maggio 1986, n. 3059 - Pres. Falcone - Est. Tilocca - P.M. Di Renzo (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico) c. Banca Popolare del Materano (avv. Adonnino).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Rimborsi - Pagamento a seguito di iscrizione a ruolo non impugnata - Sopravvenuto diritto al rimborso - Legge interpretativa - Esclusione.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16).

Il pagamento dell'imposta eseguito a seguito di iscrizione a ruolo non impugnata nel termine non può essere contestato attraverso la domanda di rimborso a meno che il diritto al rimborso non sia sorto successivamente per effetto di un evento modificativo. È da escludere che il diritto al rimborso possa essere successivamente sorto per effetto di una circolare o di una norma interpretativa che non innova sulla norma originaria (1).

(1) Decisione da condividere pienamente. È innanzi tutto importante l'affermazione di principio che il ruolo come l'accertamento è capace di determinare in modo irretrattabile l'obbligazione; la mancata impugnazione del ruolo

(*omissis*) L'Amministrazione ricorrente denuncia « la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 nonché dell'art. 3 l. 23 febbraio 1978 n. 38 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. » contestando che nella specie ricorra l'ipotesi della sopravvenienza del diritto al rimborso, prevista dal testo, allora in vigore, dell'anzidetto art. 16, comma 3, che in deroga alla regola della proponibilità del ricorso alla Commissione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, faceva decorrere tale termine medesimo in relazione al silenzio serbato dall'Amministrazione per novanta giorni sull'istanza di rimborso.

Sostiene in particolare l'Amministrazione che « il diritto al rimborso non può sorgere da una circolare ministeriale, che si limita ad impartire direttive agli uffici dipendenti suggerendo che una certa norma venga interpretata in un certo senso »; né può sorgere da una legge di interpretazione autentica, la quale « imponendo che ad una determinata espressione della legge interpretata venga attribuito il significato in essa esposto, non modifica affatto l'effettivo e reale contenuto della legge anteriore ».

Il ricorso va accolto.

Nella specie, non si tratta di ipotesi nella quale successivamente all'acquisita definitività dell'iscrizione a ruolo del debito di imposta sia sorto il diritto al rimborso della somma versata in esecuzione dell'iscrizione medesima, bensì di iscrizione illegittima, fondata, cioè, sull'erronea interpretazione dell'art. 10 l. n. 823 del 1973, e del conseguente pagamento del debito di imposta. Perciò la Banca popolare del Materano poteva (e doveva) proporre ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale.

Non avendo essa osservato tale onere di tempestività, l'iscrizione a ruolo è divenuta definitiva ed inoppugnabile e pertanto la somma versata non è più ripetibile. Non è applicabile al riguardo la disciplina contenuta nel codice civile sulla ripetizione dell'indebito, essendo la materia del rimborso di importi indebitamente pagati interamente e compiutamente regolata dall'ordinamento legislativo tributario.

L'affermazione della Commissione centrale, secondo la quale il diritto al rimborso è sorto per effetto della circolare ministeriale « confermata con la norma dell'art. 3 l. 23 febbraio 1978 n. 38 », non può condividersi. La detta circolare non poteva avere altro valore che quello di una mera interpretazione amministrativa dell'art. 10 della legge n. 823 del 1973 e perciò inidonea a porsi come fonte di nuovi diritti ed obbligazioni, non

produce la irrepetibilità delle somme pagate. E poi esatissimo che non può parlarsi di diritto sopravvenuto al rimborso (per un evento che esclude l'effetto preclusivo del ruolo) quando la norma, pur non esattamente applicata, sia rimasta immutata ed abbia solo ricevuto conferma.

contemplati già dalla norma legislativa. Né la circolare ministeriale può essere considerata atto di riconoscimento dell'obbligazione di rimborso in quanto priva degli elementi soggettivi tipici dell'atto di riconoscimento: essa è stata indirizzata esclusivamente agli uffici dipendenti, con valore interno all'amministrazione, e mirava a stabilirne una determinata linea di condotta uniforme nell'applicazione della predetta norma.

Dal suo canto l'art. 3 della l. n. 38 del 1978 non ha inteso modificare l'ultimo comma dell'art. 10 della l. n. 823 del 1973, ma si è limitato a dare della norma un'interpretazione autentica disponendo che la maggiorazione dalla medesima prevista « deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme » del decreto di condono, « al netto della somma comunque precedentemente iscritta a ruolo per il medesimo titolo ». Perciò il rapporto d'imposta relativo alla detta maggiorazione è rimasto regolato dalla norma originaria, seppure questa debba intendersi nel senso previsto dal più volte citato art. 3. Di conseguenza la norma interpretativa, non prevedendo nulla al riguardo, non consente di impugnare le iscrizioni a ruolo divenute già definitive ed inoppugnabili prima della sua entrata in vigore, ancorché fondate su un'interpretazione diversa da quella da essa imposta circa la portata della norma precedente. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 maggio 1986, n. 3193 - *Pres. Sandulli - Est. Di Salvo - P. M. Nicita (conf.)*. Soc. Raffineria Padova (avv. Magnani) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei).

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Condono - Riparto delle perdite - Compatibilità.

(d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 2).

Poiché a tutti gli effetti, nelle ipotesi dell'art. 2 del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 il meccanismo automatico del condono fa riferimento all'imponibile dichiarato, se nella dichiarazione si è tenuto conto del riporto delle perdite è su questa base che vanno operate le riduzioni percentuali (1).

(1) Nella richiamata sentenza 28 marzo 1984 n. 2045 (in questa *Rassegna*, 1984, I, 545) era stata affermata la regola opposta che il contribuente non potesse riportare le perdite in detrazione dal reddito accertato. Ora si tenta di conciliare le due affermazioni nel senso che sia la dichiarazione che l'accertamento sono insuscettibili di modificazioni e sulla somma da essi portata vanno direttamente calcolate le riduzioni stabilite dalla legge.

(*omissis*) Con l'unico mezzo la ricorrente — deducendo violazione dell'art. 2 lett. a) e dell'art. 11 D.L. 5 novembre 1973, n. 660, convertito in L. 19 dicembre 1973, n. 823, nonché falsa applicazione dell'art. 112 del R.D. 29 gennaio 1958 n. 685, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. — sostiene che la nozione di « imponibile dichiarato », cui fa riferimento l'art. 2 della legge sul condono, si identifica in quella grandezza o valore, al quale, se di segno positivo, viene applicata l'aliquota o tasso d'imposta e che, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di R.M. cat. B, il « reddito netto », quale parametro di commisurazione del tributo, si contrappone al « reddito imponibile », che è costituito dalla differenza tra il reddito netto e le detrazioni stabilite dalla legge (perdite di esercizi precedenti, esenzioni, ecc.) in base al quale viene calcolata l'imposta. Sostiene, quindi, che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il reddito netto imponibile sarebbe costituito da « quello legalmente determinabile in base alla dichiarazione », è contraddittorio e, comunque destituito di fondamento normativo perché in contrasto con il meccanismo di determinazione dell'imposta, ai fini del condono, che è ispirato a criteri di rigido automatismo.

La censura è fondata.

L'art. 2 lett. a) del D.L. 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823, con riferimento ai periodi di imposta in ordine ai quali, anteriormente al 31 dicembre 1973, sia stato notificato l'accertamento, stabilisce, per l'ipotesi in cui alla detta data non sia stata notificata alcuna decisione in sede contenziosa, che ai fini della determinazione dell'imposta, l'imponibile accertato dall'ufficio deve essere ridotto di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato.

La norma, che è espressione del criterio seguito da tutto il provvedimento legislativo, ha adottato il sistema di definizione automatica delle pendenze tributarie al fine di pervenire alla sollecita definizione delle controversie. Tale sistema comporta l'applicazione dei rigidi criteri fissati dal provvedimento legislativo per la liquidazione dell'imponibile, escludendo qualsiasi discrezionalità del fisco, che per volontà della legge, ha rinunciato ad esigere i tributi secondo i consueti criteri stabiliti dal sistema tributario e dalle singole leggi d'imposta. Occorre infatti ricordare che è stata esclusa per il contribuente, una volta presentata la domanda di condono la possibilità di sollevare contestazioni sul carico tributario, a seguito dell'applicazione degli indicati criteri — e senza che in ciò sia ravvisabile alcuna violazione dell'art. 53 Cost., dal momento che la normativa di cui al D.L. n. 660 del 1973 configura una transazione fra fisco e contribuente la quale non consente, sia per una parte che per l'altra, la pretesa

di ottenere l'applicazione di altre norme più favorevoli al richiedente — è stata esclusa perché, per effetto della richiesta di condono, il rapporto tributario deve essere definito secondo i criteri automatici previsti, in quanto tale meccanismo è insuscettibile di essere derogato od integrato con l'applicazione di altre norme tributarie che porterebbero ad una diversa imposizione. Tale possibilità è stata già esclusa da questa Corte per il contribuente, in quanto si è rilevato che una volta che egli abbia manifestato la volontà di avvalersi del c.d. condono, non può più sollevare questioni sulla maggiore onerosità del carico tributario che gliene sia derivata o chiedere applicazione congiuntiva di altri benefici. Si è ritenuto, infatti, con riferimento alle pretese dei contribuenti di ottenere agevolazioni risultanti da altre norme tributarie, che queste non potessero essere conservate da coloro che avevano presentato domanda di definizione automatica (Cass. 1984, n. 1865; 1985, n. 2493) e tale regola è stata adottata anche con riferimento alla norma invocata dall'amministrazione finanziaria. Si è ritenuto in proposito che qualora il contribuente abbia presentato domanda di definizione agevolata del tributo dovuto, l'imposta determinata secondo gli artt. 2, 3 e 4 del decreto in esame non può subire alcun mutamento per effetto dell'art. 112 del T.U. n. 645/1958, in quanto l'applicabilità di tale disposizione — comportando la modifica dell'imponibile automaticamente determinato — comporterebbe violazione dell'art. 11, comma 2 del decreto medesimo; si è così esclusa la possibilità di compensare il reddito imponibile così come definito secondo i criteri automatici, con le perdite accertate in esercizi precedenti (Cass. 1984/2045). Lo stesso criterio deve essere adottato nella risoluzione della controversia in esame nella quale è l'amministrazione che pretende di disattendere i criteri di definizione automatica per fare ricorso ai normali criteri di liquidazione del tributo ed, in particolare, a quelli previsti dal predetto art. 112 (Cass. 1985/2880).

Infatti l'automatismo che preclude al contribuente, che abbia presentato la domanda di definizione agevolata, di avvalersi di altre norme tributarie a lui favorevoli, non può non operare, per un fondamentale principio di parità di trattamento, che trova applicazione nella speciale normativa che disciplina il c.d. condono, anche nei confronti del fisco, il quale, per volontà del legislatore, è tenuto a riscuotere i tributi solo nella misura prevista dal predetto provvedimento, rinunciando ad ottenerli nella misura che sarebbe risultata dalla applicazione di altre leggi tributarie e ciò — ove si voglia rinvenire il motivo del provvedimento, desumendolo dai lavori parlamentari — al fine di riscuotere con sollecitudine, senza attendere l'esito delle normali procedure amministrative e ponendo fine al pesante contenzioso esistente, sottraendosi, altresì, all'alea delle liti. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 maggio 1986, n. 3198 - Pres. La Torre - Est. Maltese - P.M. Leo (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Mari) c. Albani.

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Avviamento di azienda conferita in società - Si verifica.

(T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 100).

La plusvalenza da avviamento di azienda individuale dà luogo a reddito imponibile anche quando si verifica mediante conferimento in società di persone, indipendentemente dalla percezione di un corrispettivo (1).

(omissis) Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione dell'art. 100 t.u. n. 645 del 1958.

Sostiene che la sentenza è viziata da un errore di fondo, consistente nel disconoscere l'esistenza di un corrispettivo del conferimento di quote aziendali in società, mentre il carattere oneroso dell'apporto sociale è affermato dalla dottrina unanime.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Solo con l'apporto dell'intera azienda alla società, non certamente col trasferimento di una parte di essa (1/100) ad altro soggetto (il figlio), l'Albano poté realizzare il valore di avviamento.

La formazione della plusvalenza, agli effetti dell'imposta di r.m., cat. B, presupponeva, invero, il trasferimento dell'intera azienda ad un nuovo soggetto, la neoistituita società in nome collettivo.

Questo risultato fu raggiunto con il conferimento di tutte le quote sociali.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare, « la plusvalenza da avviamento realizzata dall'imprenditore individuale per effetto del trasferimento della propria azienda ad una società di persone, dotata di autonomia patrimoniale e di distinta soggettività tributaria, concorre a formare il reddito imponibile con l'imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore dell'art. 100 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, a prescindere dalla percezione di un corrispettivo e, quindi, anche nel caso in cui quell'imprenditore divenga socio della società e ceda l'azienda a titolo di conferimento » (Cass. 12 maggio 1979 n. 2739).

(1) È confermato l'orientamento di Cass. 12 maggio 1979 n. 2739 (in questa *Rassegna*, 1979, I, 763), benché sia stata esclusa, sempre sotto il vigore del T.U. del 1958, la realizzazione di plusvalenza nel caso di permuta (9 ottobre 1979 n. 5220, *ivi*, 1980, I, 184).

La questione è oggi risolta testualmente nell'art. 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

Non è pertinente il riferimento del contribuente alla decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 5220 del 9 ottobre 1979, che riguarda soltanto l'ipotesi di una permuta posta in essere senza conguagli da una società soggetta alle regole del bilancio, con la conseguente preclusione, per la Finanza, della possibilità di accertare l'eventuale maggior valore — tassabile quale plusvalenza — del primo dei beni permutati, contro le risultanze dell'iscrizione nel bilancio del costo del bene acquistato, pari al costo del bene ceduto: situazione evidentemente estranea al caso in esame. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIOAE, Sez. I, 20 maggio 1986, n. 3340 - Pres. Santosuosso - Est. Borruso - P. M. Martinelli (diff.). Soc. Lostar c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Laporta).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Giudizio di cassazione - Nullità del giudizio di primo grado ex art. 24 secondo comma e 29 secondo comma d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - Cassazione con rinvio alla Commissione di primo grado.

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 24 e 29 c.p.c. art. 386).

Quando la Corte di Cassazione accerta una nullità del giudizio di primo grado (nella specie vizio di contraddittorio) per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere al primo giudice (art. 24 secondo comma e 29 secondo comma d.P.R. n. 636/1972) annulla con rinvio alla commissione di primo grado a norma dell'art. 383 c.p.c. (1).

(*omissis*) L'impugnata decisione, in cui di tutto ciò non è stato tenuto il minimo conto, deve, perciò, essere cassata e la causa deve essere rimessa, a norma dell'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c. (essendosi riscontrata una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice), alla Commissione Tributaria di I grado di Bergamo perché — comunicata alla società ricorrente la data in cui sarà fissata l'udienza nei modi previsti dall'art. 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 così come modificato dall'art. 19 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 —, riprenda in esame il ricorso ad essa, a suo tempo, rivolto dalla società contribuente con le integrazioni che quest'ultima eventualmente riterrà di fare, secondo quanto consentito dall'art. 19 bis del predetto decreto del 1981. (*omissis*)

(1) La decisione apporta un importante chiarimento e merita adesione. Ovviamente il rinvio sarà disposto al secondo grado se in quella fase si è verificato il vizio importante di nullità radicale per la quale il giudice di terzo grado avrebbe dovuto rinviare al secondo grado.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 31 maggio 1986, n. 3690 - Pres. Santuosso - Est. Finocchiaro - P.M. Martinelli (conf.). Paolini c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei).

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Imprenditore commerciale - Gestione di unico affare - Compatibilità.

(T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 art 100).

Ai fini della imponibilità della plusvalenza la qualità di imprenditore commerciale, che rende superfluo l'accertamento dell'intento di speculazione, può essere riconosciuta anche in caso di gestione di unico affare quando comporti una organizzazione per la sua rilevanza economica e la molteplicità delle operazioni (nella specie demolizione e ricostruzione di un edificio di notevoli dimensioni e vendita degli appartamenti) (1).

(omissis) Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che investendo i vari motivi due questioni fondamentali e precisamente la sussistenza dell'impresa e la prova dell'intento speculativo, occorre procedere all'esame delle varie censure raggruppandole in funzione della questione che propongono, prescindendo dall'ordine con il quale sono state proposte.

Vanno, a tal fine, innanzitutto esaminati il primo, il terzo ed il quarto motivo con i quali, contestandosi le qualità di imprenditore del Paolini (primo motivo), si deduce violazione dell'art. 100 t.u. n. 645/1958 (terzo motivo) e dell'art. 91 stesso t.u. (quarto motivo) applicati malgrado l'inesistenza dell'impresa.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Commissione Centrale ha applicato il principio costantemente seguito da questa Corte — ed al quale il Collegio ritiene di aderire — secondo cui la qualifica di imprenditore può determinarsi anche da un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta (Cass. 20 gennaio 1973, n. 267; Cass. 12 maggio 1965 n. 907; Cass. 13 aprile 1964 n. 870; Cass. 29 maggio 1954 n. 1791). Tale principio non è contraddetto — malgrado il contrario avviso espresso dai ricorrenti nella memoria — da Cass. 3 dicembre 1981 n. 6395, secondo cui il requisito della professionalità, necessario per l'acquisizione della qualifica di imprenditore commerciale, implica lo svolgimento sistematico ed abituale di una attività imprenditoriale e da Cass. 16 settembre 1983, n. 5589, per la quale, per la ricorrenza della figura dell'imprenditore commerciale, il requisito dell'organizzazione professionale postula una attività sistematica e continua, anche

(1) Decisione di evidente esattezza.

se con rudimentale e limitata predisposizione di documenti, denaro ed altro.

Se infatti le due decisioni da ultimo citate si limitano a richiamare — in funzione delle fattispecie sottoposte a giudizio — i connotati della professionalità, costituiti dalla abitudine, stabilità, continuità e sistematicità nello svolgimento dell'attività imprenditrice, le altre decisioni, alle quali si è implicitamente riferita la Commissione Centrale, precisano — in conformità con pacifiche conclusioni dottrinali — che sistematicità, abitudine e continuità non possono considerarsi sinonimi di perennità, sicché, come devono essere qualificati veri e propri imprenditori quelli che esercitano una attività naturalmente stagionale (cfr. Cass. 6 aprile 1968 n. 1051), devono essere parimenti considerati imprenditori anche coloro che svolgono un solo affare, quando lo stesso presenti notevole rilevanza economica e comporti una molteplicità di operazioni per la sua realizzazione.

Sicché correttamente la Commissione Centrale ha ravvisato la sussistenza della qualifica di imprenditore — nel concorso degli altri requisiti previsti dall'art. 2082 c.c. ed in ordine ai quali i ricorrenti non muovono particolari censure, salvo un cenno, contenuto nel sesto motivo, allo scopo di lucro — nell'attività di demolizione di un fabbricato e di costruzione, sull'area di risulta di mq. 1809, di altro immobile diviso in appartamenti, poi, concretamente venduti, a prescindere dai motivi per i quali a tale vendita si sia addivenuti (cfr., nello stesso senso, e proprio con riferimento ad una attività di costruzione di immobili, Cass. 29 gennaio 1973 n. 267), atteso il carattere relativo e non assoluto dei termini abitudine, continuità e sistematicità integranti il concetto di professionalità.

La reiezione del primo motivo e, quindi, l'affermazione della legittimità della qualifica di imprenditore commerciale attribuita ai contribuenti comporta, come logica conseguenza, l'assorbimento del terzo e del quarto motivo formulati nel presupposto della inesistenza dell'impresa.

Passando all'esame dei residui motivi di ricorso (secondo, quinto e sesto) con i quali si contesta la sussistenza dell'intento speculativo, va rilevato che, a sostegno delle censure, i ricorrenti, che nel ricorso si sono riferiti ad una remota pronuncia della stessa Commissione Centrale (dec. 25 ottobre 1940 n. 31484 *Giur. imp. dir.* 1942, n. 7, col. 21), con la memoria hanno invocato la recente decisione delle S.U. di questa Corte (Cass. 9 maggio 1985, n. 2871) per la quale l'intento speculativo, quale requisito per l'assoggettamento della plusvalenza, realizzata mediante vendita di beni, ad imposta di ricchezza mobile non può essere supposto, ma va concretamente accertato, sia pure per mezzo di presunzioni, alla stregua delle specifiche modalità e circostanze della singola operazione, richiamando altresì Cass. 13 ottobre 1983 n. 5960, sempre delle S.U., per la quale, ai fini dell'accertamento dell'intento speculativo, occorre tener

conto che esso postula un comportamento del venditore logicamente e cronologicamente precedente l'atto di cessione e strumentale rispetto all'incremento di valore, che può essere insito nello stesso acquisto, se accompagnato dalla preordinazione al conseguimento della plusvalenza, ovvero in un'attività successiva, rivolta ad agevolare o potenziare l'incidenza di fattori incrementativi.

Da queste premesse i ricorrenti traggono la conseguenza che, avendo la Commissione riconosciuto che l'originario progetto di costruzione di un immobile di sette piani, con appartamenti e negozi destinati ad essere affittati, non si era potuto realizzare, e che, costruito un immobile di minore altezza, gli appartamenti erano stati venduti per coprire le passività, doveva escludersi la realizzazione dell'intento speculativo, con derivata contraddittorietà di motivazione della decisione che tale intento aveva, ciò malgrado, affermato, nonché commissione di motivazione sulla esistenza del fine di lucro in mancanza di una impresa.

Anche i motivi secondo, quinto e sesto sono infondati.

I principi richiamati sono applicabili in ipotesi di plusvalenza realizzata da soggetto non imprenditore, mentre in tema di plusvalenza derivante da vendita immobiliare effettuata da persona fisica titolare di impresa commerciale — come sono da considerare i contribuenti a seguito della reiezione del primo motivo di ricorso — tale plusvalenza, secondo costante giurisprudenza, è tassabile con l'imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore dell'art. 100 t.u. n. 645 del 1958, solo quando si deduca e si dimostri che il bene trasferito sia « relativo all'impresa », cioè costituisca oggetto, o risultato dell'attività imprenditoriale, ovvero strumento per la realizzazione dei suoi fini (Cass. 26 aprile 1981 n. 2554 e 2555; Cass. 8 gennaio 1981 n. 139; Cass. 12 aprile 1979, n. 2166).

Nella specie, pacifico che l'alienazione riguardava gli immobili oggetto dell'attività imprenditoriale, incentrandosi la contestazione sulla qualità di imprenditore del contribuente, era irrilevante accertare, ai fini della tassabilità della plusvalenza, la preordinazione al conseguimento della plusvalenza stessa, sicché non sussiste né la dedotta contraddittorietà di motivazione, ricavata dalla mancata realizzazione dello scopo originario (costruzione di un immobile di sette piani da destinare alla locazione), né l'omissione della motivazione in ordine al fine di lucro, ritenuto sussistente malgrado la non realizzazione dello scopo, attesa la non necessità di tale fine per la individuazione dell'imprenditore individuale. (omissis)

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 aprile 1986, n. 2368 - Pres. Tamburrino - Rel. Cantillo - P.M. V. Sgroi (concl. conf.) - Amministrazione dei LL.PP. (avv. Stato Vittoria) c. S.p.A. S.C.I.C. (avv. Carusi).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Revisione dei prezzi - Positivo esercizio della facoltà di accordarla - Pretesa ad una maggior somma - Diritto soggettivo - Ritardo nel riconoscerla dovuta - Inadempimento di obbligazione pecuniaria - Responsabilità per danni - Configurabilità.

(D.Ivo C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501; cod. civ., artt. 1218 e 1224).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Revisione dei prezzi - Danni da ritardato pagamento - Decorrenza - Non anteriore alla data del provvedimento che accorda la revisione.

(D.Ivo C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3; cod. civ., art. 1224).

Responsabilità civile - Danni - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria - Risarcimento automatico - Inammissibilità - Prova mediante presunzioni.

(Cod. civ., art. 1224).

Dopo che la pubblica amministrazione abbia esercitato in senso positivo il potere di accordare la revisione del prezzo di appalto di un'opera pubblica, l'appaltatore è costituito in una posizione di diritto soggettivo alla corresponsione del compenso revisionale sull'ammontare risultante dai parametri normativi e tecnici applicabili per la monetizzazione delle differenze di prezzo. In caso di ritardo nel pagamento della differenza tra la somma originariamente stabilita e quella poi accertata come dovuta, spettano all'appaltatore gli interessi nella misura prevista dalle leggi in materia e, in caso di colpa, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. (1).

(1) La decisione fa puntuale applicazione del più recente indirizzo giurisprudenziale in tema di rapporto tra facoltà dell'amministrazione di accordare la revisione dei prezzi ed interesse dell'appaltatore a veder eliso l'onere economico subito in conseguenza dell'aumento dei prezzi avutosi nel corso dell'esecuzione del contratto: sul punto cfr. Cass. 23 febbraio 1983 n. 1365, in *Giust. civ.* 1983, I, 3320 con nota di PIACENTINI, *Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di revisione dei prezzi* e in *Giur. it.* 1983, I, 1, 3 con nota di TARTAGLIA, « Revirement » in materia di competenza a giudicare sulla revisione

Il risarcimento del maggior danno da colpevole ritardo nella liquidazione dell'esatto compenso revisionale non può essere dovuto da data anteriore a quella del provvedimento che, accordando la revisione del prezzo, anche se in misura inferiore a quella dovuta, costituisce in favore dell'appaltatore un diritto soggettivo (2).

Con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224 comma 2 cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre gli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico

*dei prezzi negli appalti di opere pubbliche; Cass. 23 febbraio 1983 n. 1366, in questa Rassegna 1983, I, 403; Cass. 23 febbraio 1983 n. 1363 e 1370, Arch. giur. op. pubbl. 1983, II, 49 a 70; Cass. 14 giugno 1985 n. 3571, Arch. giur. op. pubbl. 1985, 1085; Cass. 24 giugno 1985 n. 3790, *ivi*, 1985, 1089; Cass. 8 luglio 1985 n. 4088, *ibidem* 1985, 1479; Cass. 8 luglio 1985 n. 4089, Arch. giur. op. pubbl. 1985, 1486; Cass. 26 luglio 1985 n. 4341; *ivi*, 1985, 1491; Cass. 1 ottobre 1985 n. 4753, *ibidem*, 1985, 1506.*

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, nelle controversie in materia di revisione dei prezzi, la trasformazione della posizione dell'appaltatore da interesse legittimo a diritto soggettivo e perciò la competenza giurisdizionale del giudice ordinario a conoscere della controversia sussisterebbero *sempre* quando l'amministrazione appaltante abbia esercitato il potere con un provvedimento che abbia avuto a suo oggetto l'intero rapporto revisionale. Quando, invece, « sia mancata una determinazione dell'intero rapporto revisionale, la corresponsione di acconti è sufficiente a far ritenere consumato il potere dell'Amministrazione di accordare, oppure no, la revisione, non ricadendo tale corresponsione nella previsione dell'art. 4 del decreto n. 1501 del 1947 (che prescrive il ricorso amministrativo sia contro il diniego sia contro la concessione parziale della revisione), a meno che non implichi un riconoscimento parziale o perché sia limitato ad un determinato periodo di tempo, rispetto al quale stabilire le variazioni cui va raccordata la liquidazione del compenso o perché il riconoscimento si riferisca ad una determinata partita di lavori ».

In base alla prima delle regole enunciate dalla cassazione, nella giurisprudenza amministrativa è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in casi in cui si controverta sulle tabelle cui riferirsi per determinare gli aumenti dei prezzi avutisi (se quelle pubblicate nel corso dell'esecuzione dei lavori o altre pubblicate successivamente a correzione delle prime): cfr. T.A.R. Basilicata 25 luglio 1984 n. 141, 29 dicembre 1984 n. 419 e 11 maggio 1985 n. 75, in Arch. giur. op. pubbl. 1985, 253, 642 e 1246.

In base alla seconda, la cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, in un caso in cui la revisione era stata accordata per talune opere, ma non per altre, considerate non inerire ad un contratto d'appalto, donde la configurabilità d'una concessione parziale della revisione

di tutti i possessori di denaro. Al fine dell'individuazione e quantificazione di tale danno, il ricorso ad elementi presuntivi ed ai fatti di comune esperienza non può tradursi nell'applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici ISTAT o dal tasso corrente degli interessi bancari, né può implicare l'esonero del suddetto onere di allegazione e prova, ma deve ritenersi consentito soltanto in stretta correlazione con le qualità e condizioni della categoria cui appartiene il creditore (3).

(omissis) 1. — Con il primo motivo di ricorso, denunziando la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2043 cod. civ., l'Amministrazione critica la sentenza impugnata perché, dopo avere esattamente escluso che l'appaltatore di opera pubblica abbia un diritto soggettivo alla revisione del prezzo dell'appalto, ha tuttavia ritenuto in colpa l'amministrazione appaltante per essere incorsa in errore circa i criteri di calcolo della revisione medesima, perciò affermandone la responsabilità per il ritardo nel pagamento del compenso revisionale, laddove, proprio in considerazione della

nei sensi di cui all'art. 4 del D.L.C.p.S. 1501 del 1947 (Cass. 14 giugno 1985 n. 3571, *cit.*).

Cons. St., Ap., 20 febbraio 1985 n. 3, in *Arch. giur. op. pubbl.* 1985, 174, dopo aver dichiarato di uniformarsi al più recente indirizzo della cassazione, ha qualificato come riconoscimento parziale, idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa, un provvedimento con cui il compenso revisionale era stato calcolato utilizzando il criterio dell'andamento teorico anziché quello dell'avanzamento effettivo, in conseguenza della negata rilevanza d'una proroga.

Va avvertito che la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione presenta un'esplicita riserva circa la portata dell'art. 17 della l. 10 dicembre 1981 n. 741, sul rilievo che l'art. 1 della legge « fa espresso riferimento ai lavori da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore d'essa », mentre i casi sin qui considerati traggono origine da appalti anteriori (cfr. Cass. 8 luglio 1985 n. 4088 e 4089, *cit.*).

(2) Nel caso esaminato era incontroverso che, *ratione temporis*, si applicasse l'art. 3 del D.L.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, a norma del quale, sul compenso revisionale, sono dovuti interessi *legali* e non *moratori*, a decorrere da un anno dalla data di approvazione del collaudo, cioè da data che, in concreto, era precedente a quella del provvedimento che aveva per la prima volta liquidato il compenso.

Sul problema dell'abrogazione dell'art. 3 del D.L.C.p.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 ad opera della legge 21 dicembre 1974 n. 700, cfr. Trib. Roma 9 dicembre 1983 n. 12832, in questa *Rassegna* 1984, I, 401.

(3) La decisione in rassegna è per questa parte annotata da TARTAGLIA, *Il risarcimento non automatico del danno da svalutazione e le categorie creditorie*, in *Giust. civ.* 1986, I, 1605; PERDOLESI, *Le sezioni unite su debiti di valuta e inflazione: orgoglio (teorico) e pregiudizio (economico)*, in *Foro it.*, 1986, I, 1265 e da AMATUCCI, *Svalutazione monetaria, preoccupazioni della Cassazione e principi non ancora enunciati in materia di computo di interessi*, *ivi*, 1986, I, 1273.

consistenza di interesse legittimo della posizione dell'appaltatore, non si configurava un obbligo giuridico dell'appaltante, idoneo a dar luogo ad un illecito, né quanto al riconoscimento della revisione né, *a fortiori*, quanto alle modalità di liquidazione della stessa.

Il motivo non merita accoglimento, sebbene la motivazione della sentenza non sia conforme a diritto e debba essere perciò corretta, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

La Corte di appello, muovendo dalla premessa sistematica — conforme all'indirizzo giurisprudenziale in passato prevalente — secondo cui l'appaltatore di opera pubblica può vantare sempre e soltanto un interesse legittimo alla revisione, rimessa all'unilaterale valutazione della p.a. sia per l'*an* che per il *quantum*, non poteva poi ravvisare un illecito, sotto il profilo della violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nel riconoscimento di un compenso revisionale inferiore a quello domandato, posto che certamente non è configurabile un inadempimento contrattuale in relazione ad un atto di esercizio di un potere autoritativo discrezionale, quale deve considerarsi — nell'ottica di detto indirizzo — anche quello che determina l'ammontare della revisione; né il giudice ordinario potrebbe sindacare, manifestamente, la legittimità di un tale provvedimento, sicché la sentenza in esame, all'interno dell'opinione accolta, non potrebbe essere condivisa neppure nella parte in cui ha apprezzato la condotta dell'amministrazione alla stregua degli ordinari parametri dell'inadempimento delle obbligazioni.

Sennonché queste Sezioni unite, con le più recenti pronunzie al riguardo, hanno precisato che la posizione dell'appaltatore ha natura e consistenza di interesse legittimo soltanto rispetto al provvedimento concessivo della revisione, nella fase, cioè, in cui l'amministrazione è chiamata a stabilire se possa o non possa essere accordata, giacché solo in relazione a questa determinazione si richiedono valutazioni discrezionali correlate a preminenti interessi di ordine pubblicistico, mentre, dopo che la scelta sia stata effettuata in senso positivo, il potere autoritativo deve ritenersi esaurito, e la posizione dell'appaltatore acquista, dunque, consistenza di diritto soggettivo, perché la concreta determinazione del *quantum* della revisione coinvolge solo l'applicazione di criteri e parametri liquidatori, la cui individuazione non lascia spazio a valutazioni discrezionali di interessi pubblici. Pertanto, quando l'Amministrazione abbia stabilito di accettare la richiesta di revisione — la quale, decisione, per altro, non deve essere necessariamente manifestata con un atto formale diretto a questo scopo, potendo risultare anche in maniera implicita, attraverso atti che postulano l'esercizio del potere in ordine all'*an* della revisione — si costituisce un rapporto obbligatorio di diritto comune, in forza del quale l'amministrazione medesima è

tenuta a corrispondere il compenso revisionale nell'ammontare risultante dai parametri normativi e tecnici in concreto applicabili per la monetizzazione delle differenze di prezzo; e, conseguentemente, in caso di ritardo nel pagamento degli importi revisionali, l'appaltatore non solo ha diritto agli interessi, nella misura prevista dalle leggi in materia, ma ove l'amministrazione *versin colpa*, anche al risarcimento del maggior danno, *ex art. 1224* secondo comma cod. civ. (v. sent. 1363, 1365 e 1366 del 1983).

Nella vicenda in esame, è pacifico che il Ministero dei lavori pubblici, con provvedimento del 25 marzo 1958, deliberò di accordare il compenso revisionale e tuttavia lo liquidò in somma sensibilmente inferiore a quella dovuta perché, assumendo essersi perfezionato l'appalto in data diversa da quella della stipulazione, ritenne di applicare i criteri previsti dal d.l.lgt. n. 1501 del 1947, in luogo di quelli — più favorevoli all'appaltatore — dettati dalla legge n. 1296 del 1938, espressamente richiamata in contratto.

Alla stregua del principio ora ricordato, la società appaltatrice conseguì il diritto ad ottenere la liquidazione del compenso revisionale, secondo i criteri previsti dalla normativa applicabile al rapporto, in virtù di detto provvedimento di riconoscimento della revisione; e da tale data — e non da quella della successiva pronunzia del Consiglio di Stato — l'Amministrazione appaltante era obbligata a corrispondere la somma dovuta ai sensi della legge n. 1296 del 1938.

Da un lato, quindi, non ha ragione d'essere il dubbio, adombrato dalla ricorrente in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo la Soc. S.C.I.C. proposto domanda di risarcimento del danno da svalutazione in relazione al diritto di credito suddetto; dall'altro, nonostante l'errore in cui è incorsa nell'individuazione della fonte del rapporto obbligatorio, deve essere condivisa la sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato in termini di mora colpevole, secondo la disciplina civilistica, il ritardo nel pagamento della differenza del compenso revisionale, originariamente corrisposto in somma inferiore per fatto imputabile all'Amministrazione, che deliberatamente aveva disapplicato la normativa in base alla quale, anche in forza del capitolato d'appalto, il compenso medesimo doveva essere liquidato.

E poiché in questo comportamento la Corte di appello — con motivazione congrua e, comunque, non specificamente censurata — ha ravvisato la colpa dell'Amministrazione, risulta corretta la statuizione con la quale la stessa è stata ritenuta responsabile del danno (in ipotesi) subito dalla società per avere conseguito in ritardo la residua somma dovuta.

Pertanto, corretta la motivazione nei sensi suesposti, la sentenza impugnata deve essere *in parte qua* tenuta ferma.

3. — Con il secondo motivo di ricorso, denunziando la violazione dell'art. 3 del d.l. C.p.S. n. 1501 del 1947 e dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., nonché vizi della motivazione, l'Amministrazione muove alla sentenza impugnata tre distinte censure: *a)* ammesso che la società appaltatrice avesse acquisito il diritto al compenso revisionale con il provvedimento del 25 marzo 1958, con cui la revisione era stata accordata, una responsabilità della appaltante per il ritardo nel pagamento poteva configurarsi solo da quell'epoca e non già dal 5 agosto 1956, data di scadenza dell'anno dall'approvazione del collaudo (da cui decorrono, *ex art. 3 cit.*, gli interessi legali); *b)* trattandosi di debito di valuta e non di valore, la Corte di appello non poteva rivalutare automaticamente, secondo gli indici ISTAT, la somma dovuta quale differenza del compenso revisionale, giacché nelle obbligazioni pecuniarie incombe al creditore la prova di aver subito, in concreto, un danno superiore a quello coperto dagli interessi legali, dimostrando che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito di evitare gli effetti dell'inflazione, laddove la Soc. S.C.I.C. non aveva provato, e neppure allegato, elementi idonei a dimostrare un siffatto danno; *c)* anche a voler riconoscere — in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale di gran lunga prevalente — l'automatismo della rivalutazione, sulle somme liquidate a questo titolo non potevano essere attribuiti gli interessi compensativi, in quanto il danno riferibile al deprezzamento della moneta durante la mora comprende, per sua natura, quello forfettariamente risarcito con gli interessi.

Le prime due censure sono fondate.

4. — Quella *sub a)* riposa sul principio, innanzi ricordato, secondo cui solo con il riconoscimento espresso o tacito della revisione il rapporto fra l'amministrazione e l'appaltatore trasmigra dall'area del diritto pubblico (contraddistinta dal potere discrezionale della prima) a quella del diritto privato, assumendo le connotazioni di un ordinario rapporto obbligatorio, nel quale la posizione reciproca delle parti si configura in termini di diritto e di obbligo. Da quel momento sorge l'obbligazione della committente di pagare il compenso revisionale e il ritardo nella liquidazione può essere apprezzato come mora colpevole; con la conseguenza che, nella specie, la responsabilità del Ministero per il danno dedotto poteva essere affermata a decorrere dal provvedimento di accettazione della revisione (25 marzo 1958), con riguardo, cioè, al deprezzamento monetario verificatosi successivamente a tale data, e non dall'agosto 1956, come ritenuto dalla Corte di appello (che ha erroneamente ipotizzato, come si è detto, un diritto alla revisione scaturente direttamente dal contratto di appalto).

5. — La censura *sub b)* assume rilievo centrale nella trattazione, in relazione all'oggetto della controversia e perché il presente ricorso e

altri discussi nella stessa udienza, che del pari ripropongono, sotto vari aspetti, il problema del risarcimento del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, sono stati portati all'esame delle sezioni unite (anche) allo scopo di verificare nuovamente la validità dell'indirizzo espresso al riguardo con le note sentenze di queste stesse sezioni unite n. 3776 e 5572 del 1979, occorrendo comporre il contrasto che si è determinato nella successiva giurisprudenza della Corte tanto in ordine ai presupposti in base ai quali il danno è stato ritenuto risarcibile da tali pronunzie, quanto in ordine all'applicazione dei principi con esse enunciati ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno.

A voler riassumere schematicamente i termini del dissenso riguardante il primo profilo, va detto che, mentre la maggior parte delle decisioni è in linea con l'indirizzo suddetto — per cui deve escludersi, perché confliggente con il principio nominalistico, ogni generalizzato automatismo risarcitorio in dipendenza del semplice fatto della svalutazione, che può assumere rilievo, invece, solo come fonte di danno ulteriore non coperto dagli interessi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. — da tale orientamento si sono motivatamente discostate tre sentenze, cioè la n. 123 del 1983 della terza sezione, la n. 651 del 1984 della stessa sezione e la n. 3356 del 1985 della prima sezione.

La sent. 123/83 — la più lontana, nelle premesse come nelle conseguenze, dall'indirizzo delle Sezioni unite — sostanzialmente ripropone l'opinione secondo cui l'obbligazione pecuniaria, in seguito alla mora del debitore, si trasforma da debito di valuta in debito di valore. In particolare, secondo questa pronunzia, gli interessi di cui al primo comma dell'art. 1224, che la disposizione qualifica moratori, in realtà non hanno funzione risarcitoria, trovando causa nella normale redditività del denaro, mentre il risarcimento del danno derivante dalla mancata prestazione della valuta è regolato dal secondo comma della disposizione e non soggiace al principio nominalistico perché va commisurato, come per l'inadempimento di ogni altro debito al depauperamento economico sofferto dal creditore in relazione al valore che aveva per lui l'adempimento tempestivo. E poiché il pagamento in moneta svalutata equivale alla prestazione di cosa diminuita di valore perché deprezzata, la svalutazione monetaria — che ontologicamente è un danno collettivo, generalizzato ad ogni uso del denaro — per effetto dell'inadempimento si trasforma in un danno individuale che deve essere risarcito in ogni caso, quanto meno in misura pari all'entità del deprezzamento monetario risultante dagli indici ufficiali.

La sent. 651/84, poi, nel richiamare gli argomenti della pronuncia ora ricordata, afferma che il danno da svalutazione deve « riconoscersi in *re ipsa*, posto che qualunque impiego del danaro, anche il semplice deposito bancario e la svendita di beni di consumo, produce ricchezza

riconducibile al valore della moneta», con la conseguenza che spetta al debitore l'onere di provare il contrario «nei casi eccezionali in cui tale previsione non debba operare».

Infine, la sent. 3356/85, che nella premessa presta formale adesione all'indirizzo delle sezioni unite, perviene alle stesse conclusioni delle due sentenze suddette, cioè all'automatismo del danno da svalutazione, attraverso un discorso condotto principalmente sul piano dell'onere probatorio del maggior danno: si afferma che a questo scopo è sufficiente che il creditore deduca la svalutazione monetaria e ne chieda la liquidazione nella misura determinata sulla base degli indici ufficiali, salva la prova contraria da parte del debitore, tenuto a dimostrare che in concreto la svalutazione non ha prodotto danno o ha inciso in misura inferiore a quella costituita dal tasso di inflazione.

6. — Queste pronunzie non possono essere condivise, venendo adottati argomenti che, nell'annosa e tormentata vicenda della rilevanza del c.d. danno da svalutazione, altre volte sono stati confutati dalle sezioni unite.

Alla premessa teorica che domina (sulle orme di un lontano precedente: n. 310 del 1965) la sentenza n. 123 del 1983, è agevole obiettare che qualsiasi tentativo di assimilare l'obbligazione pecuniaria ad un debito di cose — per desumerne che la svalutazione opera allo stesso modo di un parziale parimento dell'oggetto della prestazione — è destinato a sicuro insuccesso, posto che il debito pecuniario si differenzia da ogni altro proprio perché ha ad oggetto una somma di denaro e il principio nominalistico vige per i pagamenti puntuali e per quelli tardivi, rendendo indifferente la prestazione pecuniaria alle vicende monetarie intercorrenti dalla sua genesi alla sua estinzione; ciò che direttamente risulta, del resto, dall'art. 1277, il quale, nell'attribuire alla moneta avente corso legale efficacia liberatoria secondo il suo valore nominale, fa riferimento al tempo del pagamento, non a quello della scadenza del debito.

Neppure ha pregio l'argomento che, sempre nell'intento di discriminare, sul piano della prestazione, l'adempimento puntuale da quello tardivo, fa perno sulla natura degli interessi di cui al primo comma dell'art. 1224: la funzione (anche) risarcitoria degli stessi, come indennizzo forfettario del danno da ritardo (coincidente anzitutto con gli interessi corrispettivi che il creditore avrebbe in ogni caso conseguito se avesse avuto la disponibilità della somma), è attestata dallo stesso enunciato normativo, in quanto il secondo comma della disposizione usa le espressioni « maggior danno » e « ulteriore risarcimento » per designare quanto spetta al creditore oltre agli interessi (ed è ugualmente un'obbligazione di interessi finalizzata al risarcimento quella costituita dalle parti che abbiano espressamente convenuto la misura degli interessi).

Né ha bisogno di essere dimostrato l'errore consistente nel ritenere che il risarcimento del maggior danno implichi una concezione valoristica della prestazione pecuniaria inadempita, essendo evidente l'equivoco in cui incorre la sentenza laddove identifica il valore della moneta, che è sempre quello nominale, con il « valore » che il pagamento puntuale aveva per il creditore, cioè con le utilità che questi si riprometteva di trarre dalla prestazione, il quale pregiudizio forma oggetto, invece, della distinta obbligazione risarcitoria prevista dalla disposizione.

Infine, ravvisando nella svalutazione « un danno collettivo » che diventa automaticamente « danno individuale » in conseguenza dell'inadempimento, si ricade nello stesso errore della sentenza n. 5670 del 1978, di considerare, cioè, la svalutazione un danno in senso giuridico, risarcibile secondo gli indici ISTAT come danno emergente identico per tutti i creditori.

Gli stessi rilievi valgono per la sent. n. 651 del 1984, che può dirsi motivata *per relationem* alla precedente; e valgono, in definitiva, anche per la sentenza n. 3356 del 1985, che, pur ingegnandosi di conciliare l'indirizzo delle sezioni unite con quello delle due sentenze suddette, finisce con l'aderire a quest'ultimo non solo nel risultato (espressamente condiviso), ma anche nelle premesse concettuali, giacché ammettere che la rivalutazione della somma secondo gli Indici ISTAT spetta per il solo fatto che il creditore allegghi la svalutazione, « perché non esiste alcun valido motivo per affermare un'incidenza della medesima sul patrimonio del creditore in misura diversa da quella ufficialmente accertata », significa riconoscere altresì che in questi limiti il danno da svalutazione è in *re ipsa* ed opera allo stesso modo per tutti i creditori, avendo scarso rilievo sistematico e pratico la facoltà, data al debitore, di dimostrare la concreta ininfluenza del fenomeno inflattivo.

7. — Si deve ancora una volta prendere atto, quindi, che la scadenza non può produrre alcuna diretta conseguenza sull'obbligazione pecuniaria in quanto tale, rimanendo essa pur sempre assoggettata, fino al momento del pagamento, al principio nominalistico e potendosi solo ipotizzare un'obbligazione aggiuntiva che sorge dall'inadempimento e che ha per oggetto il risarcimento del danno previsto dall'art. 1224; e deve pertanto essere confermata l'impostazione sistematica dell'orientamento delle sentenze del 1979, che — nel solco della più antica e consolidata tradizione giurisprudenziale — attribuisce indiretta rilevanza al deprezzamento della moneta quale fonte di danno ulteriore non coperto dagli interessi e risarcibile ai sensi del secondo comma della disposizione suddetta.

In particolare, va ribadito che: a) il danno da svalutazione non si identifica con il fenomeno inflattivo, cioè con l'inflazione in sé, ma si configura in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che dalla stessa

sono derivate al singolo creditore e che non si sarebbero prodotte se non ci fosse stato il ritardo nell'adempimento, sicché il danno medesimo consiste nella lesione patrimoniale in concreto subita dal creditore per non aver potuto disporre della somma nel tempo in cui avrebbe dovuto essere pagata; b) la svalutazione che assume rilievo è quella che si verifica durante la mora, nella quale va individuata la causa per cui il creditore si è trovato nell'impossibilità di evitare gli effetti della svalutazione; c) conseguentemente — esclusa la diretta incidenza del deprezzamento monetario sulla prestazione pecuniaria — il danno deve essere accertato in concreto, incombe al creditore di dimostrare che il pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di limitare o di evitare gli effetti economici depauperatori che l'inflazione produce per tutti i possessori di denaro.

8. — Il problema centrale e più delicato di questo orientamento riguarda, com'è ben noto, appunto il profilo del « danno ulteriore », occorrendo trovare una formula di valutazione che, da un lato, consenta di tutelare il più possibile la corretta realizzazione economica del rapporto obbligatorio, impedendo arricchimenti ingiustificati del debitore senza tuttavia ledere il principio nominalistico; e, dall'altro, fornisca criteri di determinazione del danno semplici ed agili, in armonia con l'esigenza della quantificazione forfettaria, che — come risulta, del resto, dallo stesso art. 1224 (primo e secondo comma) — è la più appropriata per le obbligazioni pecuniarie, stereotipe e di massa.

Sono coerenti con quest'ultima finalità, ma contrastano con le premesse sistematiche accolte, le soluzioni basate sul mero riferimento agli indici ISTAT o ad altri parametri oggettivi più o meno arbitrariamente ritenuti validi per la generalità e perciò assunti a prova presuntiva dell'*an* e del *quantum* del danno indiscriminatamente per tutti i creditori; come in precedenza si è accennato (ed è stato ampiamente dimostrato dalle sentenze del 1979), presumere un danno, sia pure con presunzione *iuris tantum* generalizzato e commisurato ad indici di carattere oggettivo relativi all'entità del fenomeno monetario, in sé considerato, equivale a collegare direttamente la quantificazione della prestazione pecuniaria al potere di acquisto della moneta e a riconoscere, dunque, l'automatica rivalutazione della somma dovuta, in deroga al principio nominalistico.

Per analoghe considerazioni sono da respingere anche le proposte — recentemente riprese con particolare vigore in dottrina (e spesso recepite dalla giurisprudenza di merito) — dirette a commisurare in ogni caso il danno da svalutazione allo scarto esistente fra il tasso legale e il tasso di mercato del costo del denaro o, come pure è stato sostenuto, tra interessi legali e tasso di sconto praticato dalla banca centrale (secondo il sistema adottato in talune legislazioni straniere).

Queste soluzioni, incentrate sull'adeguamento dell'interesse monetario, in verità salvano il principio nominalistico, giacché non comportano una rivalutazione automatica della somma dovuta; e non sembrano offendere neppure il disposto del secondo comma dell'art. 1224, in quanto il « danno ulteriore » ben può consistere nella differenza dell'interesse ed essere risarcito allo stesso modo (come espressamente consente la norma).

Ma è innegabile che in tal modo — riconoscendo sempre e in ogni caso la differenza dell'interesse — si viene ad elevare, in pratica, il tasso legale degli interessi moratori, disconoscendone anche il carattere fisso, per modo che non si fa una operazione esegetica, ma normativa; e, di conseguenza, emerge anche la contraddizione con la disposizione suddetta, per cui l'unica via praticabile è quella dell'accertamento e della quantificazione soggettiva del maggior danno.

Il merito delle sentenze del 1979 sta appunto nell'aver individuato una tecnica di accertamento del maggior danno che — semplificando l'onere della prova attraverso presunzioni e dati notori acquisiti dalla comune esperienza e desumibili dalle condizioni e qualità del creditore — consente di pervenire ad una valutazione il più possibile soggettiva del danno medesimo, senza tuttavia rinunciare al ricorso a criteri generali tali da permetterne, ove possibile, la quantificazione forfettaria e da favorire la semplicità e speditezza della liquidazione.

In questo metodo è essenziale il riferimento a categorie economiche socialmente significative di creditori, enucleate in relazione a qualità professionali o a condizioni personali che li accomunano quanto alle conseguenze del fenomeno perché notoriamente implicano sistematiche e ripetitive modalità di impiego prevalente del denaro, uguali per l'intera categoria.

L'inquadramento in una di esse permette di valorizzare elementi di presunzione che possono essere utilizzati, secondo criteri di normalità e di possibilità, tanto al fine di riscontrare l'esistenza di un pregiudizio imputabile alla mora, sul presupposto di un impiego del denaro conforme a quello normale per la categoria, quanto — e soprattutto — per la liquidazione del danno in base a parametri oggettivi afferenti a quell'impiego. Con la conseguenza che la quantificazione è coerente all'entità e alle modalità con cui incide sulle varie categorie, sotto questo particolare aspetto, il fenomeno inflattivo, che, com'è noto, determina conseguenze diverse per ciascuna di esse; il quale rilievo di per sé rende avvertiti come il riferimento agli indici ISTAT non sempre costituisca un parametro appropriatorio di commisurazione del danno ulteriore.

9. — Questo aspetto centrale del giudizio personalizzato — per cui ad ogni figura socio-economica si attagliano criteri presuntivi diversi, correlati alle diverse forme di normale impiego del denaro e conseguente-

mente alle differenti utilità che esso ha per il creditore — viene sottolineata dalla articolata esemplificazione di categorie creditorie fatta nelle sentenze del 1979, che costituisce altresì un'utile traccia per individuare le presunzioni che possono essere ordinariamente fatte valere, nell'accertamento del danno e nella sua quantificazione forfettaria, dal creditore che lo alleggi in relazione al programmato impiego del denaro coerente con il dimostrato inquadramento in una di dette figure; le quali presunzioni possono trarsi talvolta da dati soggettivi inerenti al concreto svolgimento dell'attività, tal'altra da elementi e parametri oggettivi propri della categoria o del tipo di investimento.

Così, in relazione al creditore esercente un'attività imprenditoriale possono essere fatte valere presunzioni, il più delle volte giustificate anche dalle ragioni del credito, connesse con il normale impiego del denaro nel ciclo produttivo (quale autofinanziamento o copertura endogena di capitale), per cui l'esistenza e l'ammontare approssimativo del danno possono essere desunti o facendo riferimento — come suggeriscono le sentenze del 1979 al risultato medio dell'attività in un certo periodo, dal quale è possibile inferire la redditività (marginale) media dell'investimento e, dunque, il mancato guadagno, oppure — occorre qui aggiungere — con riferimento al costo del denaro, precisamente allo scarto fra interesse legale e tasso di mercato dell'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a breve (*prime rate*), sulla piazza del creditore e nel periodo della mora.

Questo criterio attinente al danno emergente, riveste, anzi, carattere primario perché, oltre ad essere inerente, come l'altro, alla destinazione del denaro all'attività produttiva — in relazione alla quale è ragionevole ritenere il ricorso del creditore al mercato bancario per ottenere il contante di cui è stato temporaneamente privato, per ripristinare, cioè, la complessiva copertura di capitale prevista al momento in cui il debito avrebbe dovuto essere pagato (tenuto conto pure della nota propensione delle imprese al finanziamento bancario, non essendo esse, di solito, dotate di autosufficienza finanziaria) — è altresì ancorato ad un parametro certo di facile rilevazione e, soprattutto, è l'unico possibile per un'azienda che non produca utile, ma sia in pareggio o in perdita, non essendovi allora un guadagno cui commisurare la presumibile redditività della somma mancata.

Pertanto l'altro criterio risulta applicabile solo quando l'imprenditore espressamente deduca il mancato guadagno.

Un danno da mancato investimento è lecito presumere, poi, per il risparmiatore abituale, cioè per colui che sistematicamente investe in impieghi di risparmio il residuo personale non assorbito dai consumi, nel qual caso — incombendo al creditore l'onere di allegare e dimostrare anche la qualità degli investimenti abitualmente operati — la prova presuntiva riguarda l'uguale destinazione che il creditore avrebbe dato

alla somma non pagata e l'ammontare del mancato reddito (interessi di titoli di Stato, rendimento di azioni, etc.). E per il c.d. creditore occasionale — espressione che designa il beneficiario *una tantum* di un credito di un certo rilievo (può essere un'indennità di assicurazione, una liquidazione di fine rapporto, etc.), il quale non possa vantare una forma abituale di investimento del denaro perché normalmente lo destina al consumo — si può presumere l'impiego alternativo più probabile, cioè il deposito presso istituti di credito, e commisurare il danno alla remunerazione media dei depositi nel periodo, sempre che, appunto, l'entità della somma dovuta e la situazione del creditore siano tali da non rendere probabile, invece, l'erogazione immediata per il consumo.

Con le sentenze del 1979 si è dato rilievo, infine, alla figura del « modesto consumatore », cioè, appunto — di colui che abitualmente spende il denaro per bisogni personali e familiari, con ciò riconoscendosi — in antitesi ad una tradizione giurisprudenziale contraria — che anche la spesa per beni consumabili costituisce un'utilizzazione del denaro sottratta agli effetti della svalutazione. E il principio va ribadito, non essendo possibile sostenere che un danno sia configurabile per il mancato acquisto di un bene di investimento e non si possa configurare, invece, in relazione all'impossibilità di acquistare beni di consumo (immediato o durevole); anche in questo caso il creditore, se avesse tempestivamente speso la somma dovutagli, avrebbe realizzato la moneta nel suo valore attuale e conseguito, con il godimento dei beni e dei servizi procuratisi, quel vantaggio economico che gli è precluso, invece, a seguito del deprezzamento monetario avvenuto durante la mora.

10. — Riguardano proprio la figura del modesto consumatore talune delle critiche di maggior peso rivolte in dottrina all'indirizzo delle sezioni unite.

È stato osservato che essa occupa un rilievo centrale ed assorbente nel sistema elaborato, in quanto tutti i creditori, anche quelli inquadrabili in una delle altre categorie (imprenditori, risparmiatori, ecc.), si trovano in realtà nella condizione di essere (anche) consumatori di beni o fruitori di servizi rientranti nelle comuni esigenze di vita, con la conseguenza che nella figura suddetta confluiscono, in definitiva, pure le altre categorie. Anche attribuendo ad esso rilievo soltanto probatorio, non si può negare che quando non sia dedotto o provato un danno commisurabile al normale reddito di un'attività professionale o di una peculiare modalità di impiego del denaro, il creditore ha sempre diritto al risarcimento nella veste di consumatore, dovendosi presumere quanto meno la destinazione al consumo; la quale presunzione — è stato osservato — è insita nella logica dell'orientamento in questione, giacché, una volta riconosciuta l'anormalità della conservazione del denaro presso il detentore, la mancata prova della sua destinazione ad investimenti produttivi

o al risparmio impone di presumere l'impiego nell'acquisto di beni di consumo (sia pure con presunzione apparentemente *iuris tantum*).

Si è pertanto affermato che il riferimento agli indici ufficiali dei prezzi al consumo risulta essere, così, il criterio veramente generale per la determinazione forfettaria del danno, applicabile in ogni caso, rispetto al quale diventano marginali i restanti criteri, relativi alle altre specifiche categorie creditizie, in quanto nulla impedisce al creditore di invocare gli indici Istat allorché il danno presumibile in relazione alla sua qualità professionale sia minore (come frequentemente accade). Da ciò conclusivamente desumendosi che la difesa del principio nominalistico è soltanto apparente, perché le sezioni unite, consapevolmente o inconsapevolmente, sono pervenute — ancorché con una diversa impostazione sistematica — allo stesso risultato della sentenza del 1978 della terza sezione, a riconoscere, cioè, l'automatismo del risarcimento del danno da inflazione secondo gli indici ISTAT, tale essendo la conseguenza pratica di una presunzione collegata al mero consumo, perciò così ampia e generale da esser utilizzabile come prova del danno in tutte le fattispecie creditorie.

11. — La critica non è fondata, essendo il frutto di una non corretta « lettura » delle sentenze del 1979.

L'equivoco che l'inficia sta nel ritenere riferibile a qualsiasi creditore, per il solo fatto di essere acquirente di beni o utente di servizi usuali, la figura di « modesto consumatore », laddove questa designa, ai fini dell'esistenza di un danno quantificabile in base agli indici ISTAT, il creditore che non si inquadra in alcuna delle restanti categorie (operatore economico, risparmiatore, etc.), e che, per le modeste condizioni economiche, normalmente consuma tutto il suo reddito per gli ordinari bisogni di vita personali e della famiglia, sicché è legittimo presumere che uguale destinazione avrebbe dato alla somma non pagatagli alla scadenza.

Come la qualità di imprenditore commerciale costituisce elemento presuntivo idoneo a ritenere che verosimilmente la somma, se pagata nel termine, sarebbe stata immediatamente reinvestita nella attività produttiva, evitando, quindi gli effetti dannosi della svalutazione, così la condizione di mero consumatore, e, dunque, di soggetto che né risparmia né fa investimenti di alcun genere, consente di presumere l'esistenza di un danno inerente all'impiego del denaro per il consumo e perciò verosimilmente corrispondente al maggior costo (in espressione monetaria) dei beni di consumo il cui acquisto al tempo della scadenza dell'obbligazione ugualmente avrebbe sottratto la somma agli effetti dell'inflazione.

La presunzione inerente alla figura del modesto consumatore non è correlata, quindi, al fatto soggettivo che il denaro non investito in attività produttive o in operazioni di risparmio viene normalmente destinato al consumo (nel qual caso effettivamente la categoria avrebbe portata generale), bensì ha una valenza sociale sufficientemente precisa, in

quanto indica la condizione di colui che, a motivo della sua qualità professionale (operaio, contadino, impiegato, etc.) e/o della modestia delle sue risorse economiche, secondo l'*id quod plerumque accidit* è abitualmente soltanto acquirente di beni di consumo; e per questa categoria di creditori è del tutto appropriato, nella determinazione forfettaria del danno, il riferimento agli indici ISTAT, riguardanti appunto le variazioni dei prezzi in relazione al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (le sentenze del 1979 indicano questo criterio come il più attendibile per detta categoria di creditori).

Risulta evidente, allora, che il creditore — imprenditore non può mai essere considerato « modesto consumatore » agli effetti della prova presuntiva del danno da svalutazione: quella qualità professionale consente di presumere e quantificare il danno in relazione al reinvestimento della somma nell'impresa, che è l'impiego normale coerente con l'attività esercitata, ma per ciò stesso esclude che possa trovare ingresso una presunzione di danno fondata sulla costante destinazione al consumo, come impiego normalmente esclusivo del denaro. Anzi, è addirittura irrazionale supporre che l'indisponibilità della somma abbia inciso sul consumo per i bisogni essenziali, che vengono prioritariamente soddisfatti, e non sull'attività commerciale, cui di solito il credito si riferisce; e se l'imprenditore lamenta un danno inerente al mancato acquisto di beni c.d. di consumo o, comunque, un danno diverso da quello relativo all'attività produttiva, deve specificatamente dimostrarlo.

Il principio vige, ovviamente, anche per le altre figure creditorie, che sono rilevanti, come si è visto, proprio perché denotano univocamente un determinato impiego del denaro: ad es., colui che deduca (e dimostri) di investire abitualmente il denaro nell'acquisto di titoli o di depositarlo in banca, si può giovare delle presunzioni che si desumono dall'abitudine di tale investimento e non di altre relative ad un impiego diverso, la cui allegazione di per sé verrebbe a rendere incerta la normalità del primo; pertanto quel creditore non potrà invocare contemporaneamente la destinazione al consumo per ottenere in via presuntiva il risarcimento secondo gli indici ISTAT.

In conclusione, la figura del « modesto consumatore », lungi dal costituire una categoria di carattere generale, comprensiva delle altre, è con queste incompatibile, in quanto solo in relazione ad essa è possibile presumere, sia pure *iuris tantum*, la destinazione del denaro al consumo.

11. — Risulta in tal modo confermato il significato del riferimento alle categorie creditarie, come mezzo di facilitazione della prova e di liquidazione forfettaria del danno di cui fruisce il creditore che, avendo la qualità o trovandosi nella condizione che caratterizza la categoria, possa vantare un impiego normale e prevalente del denaro in forme socialmente gene-

ralizzate e giovarsi perciò di presunzioni coerenti con tali modalità (e solo di queste);

Non ha pregio, di conseguenza, la critica — che pure affiora in dottrina — secondo cui in tal modo si disconosce che nella realtà il tipo medio di creditore usa del denaro contemporaneamente in modi diversi, perché pratica il risparmio, depositato in banca, compra beni di investimento, etc. Sembra agevole rispondere, anzitutto, che proprio la molteplicità degli impieghi del denaro impedisce di desumere la destinazione al consumo dal solo fatto che non è accadimento normale la conservazione del denaro presso il detentore: ciò consente di presumere la spendita della somma, non già la sua destinazione al consumo, al quale scopo occorre allegare e dimostrare l'abitudine di tale impiego.

Inoltre, la classificazione in categorie ha finalità probatorie ed implica, ovviamente, non già il carattere esclusivo dell'impiego, ma la normalità (rispetto alla categoria) e la prevalenza o la notoria priorità (rispetto al singolo creditore) dall'impiego medesimo, che solo a queste condizioni può costituire il fondamento di presunzioni inerenti al danno; con l'ulteriore corollario che verrebbe meno lo stesso presupposto della prova presuntiva, e dunque il danno andrebbe dimostrato e quantificato nei modi consueti, se non fosse possibile (in ipotesi astratta) oppure non fosse dedotto e dimostrato (come non di rado concretamente capita) l'inquadramento in una delle categorie suddette o in altre enucleabili in relazione a più particolari modalità d'impiego del denaro.

Neppure hanno consistenza le critiche con le quali si sostiene che il sistema delle presunzioni diversificate sia causa di un trattamento ingiustificato diverso anche per i debitori, i quali, nonostante l'identità del fenomeno inflattivo, vedono apprezzata diversamente la loro responsabilità; e dia luogo altresì ad incertezze nella *aestimatio* perché consente eccessivo spazio a valutazioni equitative del giudice (autorizzando perciò una sorta di « diritto pretorio »).

Quanto al primo argomento, va detto che la diversità costituisce inevitabile e razionale corollario dell'inquadramento normativo della svalutazione *sub specie* di danno ulteriore, essendo evidente che il risarcimento del danno, in quanto mira al ristoro del concreto pregiudizio subito dal singolo creditore, espone il debitore a conseguenze diverse a seconda della persona del danneggiato. Tale effetto, anzi, è attenuato dall'uso di criteri uniformi validi per un'intera categoria o classe di creditori; e, del resto, gli interventi legislativi settoriali succedutisi in materia sono appunto nel senso di differenziare le conseguenze dell'inadempimento per categorie e tipi di credito, in quanto sono stati dettati parametri diversi per il risarcimento forfettario del danno: talvolta elevando il tasso degli interessi (si veda, al riguardo, l'elenco contenuto nella sentenza n. 3776/79), altre volte facendo riferimento al tasso di sconto (ad es., la legge n. 397 del 1974 per i mutui fondiari e la legge n. 10 del 1977

per l'indennità di espropriazione) oppure — per i crediti di lavoro dipendente, tipicamente destinati al consumo familiare — disponendone la rivalutazione secondo gli indici ISTAT (art. 429 cod. proc. civ.).

Quanto all'altra critica, poi, va osservato che le difficoltà di stima del danno per l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie sono esaltate dal modo di operare dell'inflazione, sicché — trattandosi di situazioni che recano in sé stesse il germe dell'inevitabile approssimazione della statuizione giudiziale — il ricorso alla liquidazione equitativa è pienamente legittimo (v., al riguardo, le sentenze 1979); e, d'altra parte, il riferimento alle categorie creditizie il più delle volte consente di ancorare il risarcimento del danno (presunto) a parametri certi (costo dell'indebitamento bancario, per l'operatore economico; indici ISTAT, per il modesto consumatore; tasso dell'interesse sui depositi bancari, per il creditore occasionale, etc.).

12. — I precedenti rilievi sembrano sufficienti a superare talune incertezze che — come si è avvertito all'inizio — si sono manifestate nella giurisprudenza di questa Corte nell'applicazione dei principi fissati dalle sezioni unite, segnatamente in ordine ai limiti in cui è possibile utilizzare, ai fini della prova del danno da svalutazione, il notorio e le presunzioni correlate a qualità e condizioni del creditore.

a) Sul piano generale, alcune sentenze valorizzano la distinzione fra lucro cessante e danno emergente, talvolta affermando che le agevolazioni probatorie sono ammissibili solo per il normale lucro cessante (inteso come maggiore utilità che il creditore avrebbe ricavato dalla somma se avesse potuto disporne tempestivamente), mentre deve essere specificamente provato il danno emergente (v. sent. n. 4380 e 5246 del 1983; n. 6626 del 1984), altre volte ritenendo, invece, che solo quest'ultimo possa risultare *illico et immediato* dalla notorietà e generalità dell'avvenimento pregiudizievole (v. ad es., sent. n. 4455 del 1981).

Senonché lucro cessante e danno emergente vengono entrambi in rilievo, e debbono essere indennizzati, per l'integrale ristoro del danno da svalutazione, che è debito di valore al pari di ogni altra obbligazione risarcitoria; e conseguentemente, in conformità all'indirizzo prevalente, va ribadito che le presunzioni sono utilizzabili per la prova dell'uno e dell'altro tipo di danno.

b) Con riguardo alla figura del creditore-imprenditore, poi, alcune sentenze sembrano limitare l'onere di prova a tale qualità, data la normale incidenza della svalutazione sull'ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale (sent. n. 586 del 1985; n. 4788 del 1984), mentre altre pronunzie richiedono una specifica dimostrazione del danno, con riferimento agli investimenti programmati e non potuti effettuare, alla ne-

cessità di ricorrere al credito, etc. (sent. n. 5246 del 1983; n. 5981 del 1981; n. 1384 del 1980).

In proposito, ribadito che l'imprenditore deve, al pari di ogni altro creditore, specificamente allegare e dimostrare i presupposti delle presunzioni utilizzabili in ordine all'*an* e al *quantum* del danno, va precisato che l'impegno probatorio, pur non potendosi arrestare alla qualità professionale, si attegga diversamente per ciascuno dei due criteri ritenuti più appropriati per questa figura: in relazione al criterio del maggior costo del denaro, il creditore deve dimostrare di trovarsi in condizioni atte a presumere, secondo la normale gestione finanziaria dell'impresa, il ricorso al mercato del credito; in relazione al criterio del mancato guadagno, invece, è tenuto a fornire gli elementi necessari a stabilire la redditività del denaro investito nell'impresa, sicché la prova — basata in gran parte su vicende proprie della singola impresa — spesso presenta maggiore complessità.

c) Infine, in tema di crediti per prestazioni previdenziali esclusi dalla rivalutazione automatica *ex art. 429 cod. proc. civ.*, da alcune pronunzie la qualità di pensionato è stata ritenuta sufficiente ad accogliere la domanda risarcitoria, mentre con numerose altre si è imposto al pensionato l'onere di dimostrare che, per far fronte ai propri bisogni di vita, è stato costretto a far ricorso al credito a condizioni onerose o ad alienare beni idonei a salvaguardarlo dalla svalutazione oppure di non aver potuto investire le somme dovute in modo da conseguire questo stesso risultato (v., ad es., sent. n. 4269 del 1984).

Quest'ultima opinione non può essere condivisa perché il pensionato, quando abitualmente destina tutte le sue risorse al consumo personale e familiare, va qualificato « modesto consumatore »; pertanto si può giovare della presunzione inerente a questa figura ed ottenere il maggior danno secondo gli indici Istat, tranne che la somma liquidata sia molto rilevante, nel qual caso deve considerarsi un « creditore occasionale » e il danno può essere risarcito in relazione all'impiego in deposito bancario, alle condizioni innanzi accennate.

In definitiva, con le precisazioni e i chiarimenti di cui sopra, deve essere confermato l'indirizzo delle sentenze del 1979, il quale, com'è stato sottolineato anche dalla Corte Costituzionale (con la sent. n. 76 del 1981), nell'attuale quadro normativo è il più idoneo a determinare con sufficiente approssimazione, attraverso i criteri personalizzati di normalità, « l'effettiva incidenza dell'inadempimento sul patrimonio del singolo creditore in relazione alla svalutazione monetaria ».

25. — Nel caso in esame va ricordato che la Corte di appello, accertata la colpa dell'Amministrazione per il grave ritardo nel pagamento dell'importo revisionale, ha accolto la domanda della S.C.I.C. in quanto

ha ravvisato il danno direttamente nella svalutazione verificatasi nel lungo periodo della mora e ha ritenuto altresì di commisurararlo agli indici ISTAT, liquidandolo « equamente » in duecento milioni.

La censura mossa a questa statuizione è ammissibile e, come si è anticipato, anche fondata.

L'ammissibilità viene negata dalla resistente per il motivo che la questione sarebbe nuova, perché nelle fasi di merito l'Amministrazione non avrebbe mosso alcuna contestazione in ordine all'esistenza del pregiudizio; ma l'affermazione non è esatta giacché — come si è riferito nell'esporre le vicende del processo — sia in primo grado che in appello l'attuale ricorrente aveva dedotto che il danno dovesse essere specificamente dimostrato, quanto meno in base a circostanze idonee a presumerne l'esistenza e l'ammontare.

È evidente, poi, l'errore in cui è incorsa la Corte di appello per avere ritenuto esistente il danno senza affatto considerare le conseguenze della svalutazione specificamente nel patrimonio della creditrice, neglignendo, così, i principi come sopra stabiliti da queste Sezioni Unite; e per avere provveduto a liquidare il danno in base (a quanto sembra) agli indici ISTAT, i quali, invece, come pure si è avvertito, non possono essere utilizzati ove non venga allegata e dimostrata l'abituale destinazione del denaro al consumo (laddove nella specie la liquidazione sembra essere avvenuta tenendo conto della qualità di imprenditore commerciale della società).

26. — L'accoglimento delle censure precedenti comporta l'assorbimento di quella *sub c)*, riguardante il computo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di svalutazione.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure suddette e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Milano, la quale procederà a nuovo esame della controversia attenendosi ai rilievi e ai principi di diritto sopra svolti; provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. (*omissis*)

I

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 27 gennaio 1986, n. 6 -
Pres. Pratis - Rel. Vacirca - Lauriano (avv. Mormino) c. Assessorato ai Lavori pubblici regione siciliana (avv. Stato Del Greco, Carbone e Russo).

Acque - Acque pubbliche - Derivazione e concessione - Licenza di attingimento - Per la derivazione di acque sotterranee - Concedibilità - Cautele prevedute dall'art. 56 T.U. 1775 del 1933 - Da osservare in quanto compatibili.

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 56 e 92).

Acque - Acque pubbliche - Acque sotterranee - Facoltà del proprietario di estrarre acque per usi domestici - Estensione.

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 93).

Acque - Acque pubbliche - Derivazione e concessione - Licenza di attingimento - Concorrenza tra richiedente e utente di fatto - Non sussiste.

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 9).

In base all'art. 92 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, anche le acque sotterranee possono costituire oggetto della licenza di attingimento prevista dall'art. 56. Le cautele dettate da questa disposizione, in quanto si riferiscono all'attingimento di acque superficiali vanno osservate in quanto compatibili. Nel caso di acque sotterranee, l'attingimento con impianti fissi non dà luogo al rischio di indebolimento degli argini e dunque costituisce una legittima modalità della licenza (1).

L'art. 93 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 riconosce al proprietario la facoltà di estrarre e utilizzare liberamente le acque sotterranee per usi domestici, nei quali non rientra l'irrigazione di agrumeti, la cui produzione sia destinata alla vendita e non ai bisogni della famiglia del proprietario (2).

L'art. 9 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, che disciplina la scelta tra più domande di concessione concorrenti, non è applicabile ad ipotesi di adozione di licenze di attingimento concernenti acque già utilizzate di fatto da privati (3).

(1 e 3) Non constano precedenti in termini.

(2 e 4) Nel senso che gli usi irrigui per l'agricoltura non rientrano negli usi domestici consentiti dall'art. 93, comma 1, del T.U. 1775 del 1933, cfr. Trib. Sup. Acque 15 febbraio 1984 n. 2, *Cons. Stato* 1984, II, 316.

In tema di acque sotterranee, nella più recente giurisprudenza, cfr. Trib. Sup. Acque 28 agosto 1985 n. 57, *Cons. Stato* 1985, II, 1182, che ha ritenuto legittimo il diniego di autorizzazione a ricerche di acque sotterranee se, in seguito ad abusiva captazione, le acque siano emerse ed abbiano acquistato il carattere di acque superficiali. Donde da un lato l'individuazione del limite all'applicazione della disciplina delle acque sotterranee rappresentato dal fatto che siano in qualunque modo emerse, dall'altro l'affermazione del necessario collegamento della protezione dell'interesse dello scopritore attuata dall'art. 103 del testo unico, con la previa autorizzazione alla ricerca; Cass. 15 novembre 1982 n. 6093, in questa *Rassegna* 1982, I, 991, Trib. Sup. Acque 5 dicembre 1981 n. 45, *ivi*, 1981, I, 867 e Trib. Sup. Acque 10 novembre 1975 n. 25, *ibidem*, 1976, I, 158, che hanno affermato l'applicabilità alle acque sotterranee dell'art. 1 del testo unico, desumendone che le acque sotterranee sono pubbliche quando presentano attitudine ad usi di pubblico generale interesse, che la condizione di pubblicità dell'acqua è effetto legale di uno stato di fatto sicché non rileva la mancanza di iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche, che per converso la condizione di pubblicità non è ricollegabile al trovarsi le acque in comprensori soggetti a tutela; Trib. Sup. Acque 10 luglio 1975 n. 18, in questa *Rassegna* 1976, I, 628, che ha riconosciuto la legittimazione dello scopritore che abbia chiesto la concessione dell'acqua scoperta

II

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE, 3 aprile 1986, n. 20 -
Pres. Moscone - Rel. Vacirca - S.n.coll. Fratelli Di Gregorio (avv. Mor-
mino) c. Ufficio Genio Civile di Palermo e Assessorato LL.PP. Re-
gione siciliana (avv. Stato Imponente).

**Acque - Acque pubbliche - Acque sotterranee - Facoltà del proprietario
di estrarre acque per usi domestici - Estensione.**

(T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 93).

*L'ordine di cessare di prelevare acqua per l'irrigazione di un agru-
meto, il cui prodotto sia destinato alla vendita, non è in contrasto con
l'art. 93 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, che attribuisce al proprietario
del fondo la facoltà di estrarre acque sotterranee per gli usi domestici,
giacché l'ordine non interferisce su tale facoltà, che d'altra parte non
autorizza il tipo di prelievo vietato con l'ordine (4).*

I

(omissis) 7. Col primo motivo i ricorrenti sostengono che non ricor-
rano nel caso in esame i presupposti previsti dall'art. 56 t.u. 11 dicem-
bre 1933, n. 1775, per il rilascio di licenze di attingimento, e ciò in quanto
si utilizzano impianti fissi e si prevedono alterazioni delle condizioni del
corso d'acqua.

La doglianza è infondata. Le cautele previste dalla norma citata si
riferiscono alle licenze di attingimento di acque scorrenti in superficie,
onde è stabilito che gl'impianti siano posti sulle sponde e a cavaliere
degli argini e si pone la condizione che non siano alterate le condizioni
del corso d'acqua.

La stessa disposizione va applicata all'utilizzazione delle acque sot-
terranee (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 92 del t.u. cit.) tenendo
conto delle peculiarità di queste ed in particolare della inconfigurabilità
di rischi (indebolimento degli argini) derivanti dall'installazione di im-
pianti fissi. Rispetto alle acque sotterranee, quindi, il limite rappresen-
tato dal carattere e dal tipo di installazione delle pompe non trova appli-
cazione. Per quanto concerne l'alterazione delle condizioni del corso
d'acqua, non può dirsi che l'amministrazione stessa l'abbia prevista come

ad impugnare un provvedimento che autorizzava altri al suo temporaneo pre-
lievo in pendenza del procedimento di concessione.

Il capo di decisione riassunto nella quarta massima contiene un accenno
al problema se, quando le acque sotterranee siano riconosciute per pubbliche,
l'esercizio della facoltà preveduta dall'art. 93 del testo unico richieda, in
applicazione degli artt. 1 e ss., la concessione.

In argomento, cfr. Cass., sez. III, 14 febbraio 1985, Buffa, in *Cass. pen.*
1986, 344 e Cass., sez. II, 14 febbraio 1985, Glorioso, in *Cons. Stato* 1985, II, 1576.

probabile solo perché nei provvedimenti impugnati è stabilito che il Sindaco di Palermo sia direttamente responsabile di eventuali danni e debba sospendere l'educazione in caso di sensibile variazione delle caratteristiche chimiche dell'acqua.

Si tratta di una clausola cautelativa, giustificabile anche in presenza di una possibilità remota di danno.

8. Col secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 93 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché eccesso di potere sotto il profilo dell'incompatibilità dei provvedimenti impugnati con gli usi agricoli dell'acqua.

La doglianza è infondata. L'art. 93 cit. riconosce al proprietario del fondo la facoltà di estrarre e utilizzare liberamente le acque sotterranee del suo fondo per gli usi domestici, nei quali sono compresi l'innaffiamento di giardini e orti inservienti direttamente al proprietario e alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. In tale nozione non rientra l'irrigazione di agrumeti, la cui produzione è destinata alla vendita e non ai bisogni della famiglia del proprietario.

9. Col terzo motivo i ricorrenti contestano la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse poste a fondamento dei provvedimenti impugnati, e sostengono che l'andamento delle piogge negli anni immediatamente precedenti la loro adozione sia risultato particolarmente favorevole. La doglianza è inammissibile, in quanto attiene alle scelte di opportunità riservate all'Autorità amministrativa. Né, d'altra parte, tali scelte risultano effettuate esclusivamente sulla base di considerazioni attinenti all'andamento delle piogge.

10. Privo di fondamento è il quarto motivo, con cui si deduce violazione di una norma (l'art. 47 t.u. n. 1775 del 1933), inapplicabile nelle fattispecie in esame, in quanto diretta a regolare la coesistenza di nuove concessioni con le preesistenti mentre i ricorrenti non risultano titolari di alcuna concessione.

11. Deve altresì dichiararsi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si invoca una disposizione (l'art. 9 t.u. n. 1775 del 1933) che disciplina la scelta tra più domande di concessione concorrenti, inapplicabile ad ipotesi di adozione di licenze per attingimento concernenti acque già utilizzate di fatto da privati.

12. Col sesto motivo i ricorrenti lamentano che l'Amministrazione abbia rimesso al concessionario e ai proprietari dei pozzi la determinazione di modalità di prelievo idonee ad evitare danni alle colture nel periodo 1° maggio - 31 ottobre.

La doglianza è inammissibile per difetto d'interesse. La clausola in questione configura gli accordi (fra Comune e proprietari) sulle mo-

dalità di prelievo come « condizioni », onde subordina al loro raggiungimento l'efficacia delle licenze di attingimento. Della mancata diretta determinazione delle modalità di prelievo da parte dell'Autorità emanante avrebbe ragioni di dolersi il Comune, il quale, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo con ciascun proprietario sarebbe costretto a richiedere nuovi provvedimenti all'Assessorato regionale. Non hanno, invece, interesse a dedurre la censura i proprietari dei pozzi, ciascuno dei quali, ove non ritenga soddisfacenti le modalità di prelievo offerte dal Comune, può rifiutarsi di concludere l'accordo, inducendo l'Amministrazione ad adottare direttamente le occorrenti determinazioni, la cui mancanza qui si lamenta.

13. I cinque ricorsi devono, pertanto, essere respinti. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese giudiziali. (*omissis*)

II

(*omissis*) 2. Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 93 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 ed eccesso di potere.

La doglianza è infondata. Il diniego di concessione non interferisce con la facoltà riconosciuta dall'art. 93 cit. al proprietario del fondo, né l'ordine di cessazione di prelievi di acqua per uso irriguo, che i ricorrenti stessi dichiarano di avere utilizzato per la coltivazione di diversi ettari di agrumento, è in contrasto con la norma che consente di estrarre acque sotterranee per usi domestici.

In tali usi sono compresi, infatti, l'innaffiamento di giardini ed orti e l'abbeveraggio del bestiame, purché « inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia », non già l'irrigazione di frutteti il cui prodotto sia destinato alla vendita.

3. Infondato è anche il secondo motivo con cui si deduce violazione dell'art. 47 e dell'art. 103 t.u. n. 1775 del 1933, nonché eccesso di potere sotto diversi profili.

Per quanto concerne il primo profilo, è sufficiente osservare che i ricorrenti non hanno veste di concessionari, onde ad essi non si applica la norma (art. 47 cit.) che regola i rapporti fra utenze preesistenti e nuove concessioni.

Quanto all'art. 103 cit., esso prevede rimborsi e premi a favore dello scopritore e a carico del concessionario, da determinarsi nell'atto di concessione. Poiché l'atto impugnato non è un provvedimento di concessione, legittimamente l'Amministrazione ha ommesso di provvedere a tale determinazione.

4. Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive lire ottocentomila. (*omissis*)

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 26 giugno 1986, n. 1392 - Pres. Trofa - Rel. Troncelliti - P.G. Vitale (conf.) - ric. Speranza Alessio (avv. Stato Di Tarsia di Belmonte).

Procedimento penale - Omissione della firma - Forme equipollenti - Ammissibilità - Motivi d'appello redatti da avvocato dello Stato siglati a margine - Ammissibilità.

(Artt. 139, 201, 207, c.p.p.; art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611).

L'art. 201 c.p.p. richiede la sottoscrizione dei motivi di impugnazione al fine di assicurare che gli stessi siano stati redatti da chi è portatore del relativo diritto, sicché sono ammissibili forme equipollenti che consentano comunque di garantire la genuinità della volontà del titolare dell'impugnazione (1).

Sono ammissibili i motivi di impugnazione presentati da un avvocato dello Stato personalmente al Cancelliere su carta intestata dell'Avvocatura Generale dello Stato anche solo siglati a margine (2).

Con fonogramma del 10 gennaio 1979 il Commissariato di P.S. di Roma-Centocelle informava l'A.G. che alle ore 18,15 di quel giorno il M.llo di P.S. Romiti Mariano a bordo di un'auto Fiat 128, condotta dall'appuntato Speranza Alessio, in servizio di vigilanza per la tutela dell'ordine pubblico, era intervenuto su segnalazione della Sala Operativa della Questura in via dei Narcisi, dove un gruppo di giovani stava assaltando la locale sezione della D.C.

Raggiunta rapidamente detta via, gli agenti notavano un gruppo di circa cinquanta giovani, alcuni dei quali travisati con passamontagna

(1-2) La sottoscrizione di motivi di impugnazione è a pena di inammissibilità?

Il fatto, che è stato esaminato dalla Corte Suprema con questa esatta sentenza a correzione di una insostenibile affermazione cui era pervenuta la Corte d'Appello, è richiamato in motivazione: i motivi di appello contro una sentenza di condanna non firmati, ma siglati a margine, erano stati presentati dall'avvocato dello Stato, difensore dell'imputato a norma dell'art. 44 R.D. 30 ottobre 1933, personalmente in Cancelleria su carta intestata dell'Avvocatura Generale dello Stato.

La Corte d'Appello, su eccezione delle parti civili, aveva affermato che ciò comportava inammissibilità dell'impugnazione, sostenendo che secondo l'art. 201 c.p.p. i motivi di impugnazione devono venire presentati — a pena di inammissibilità — con atto « sottoscritto » da chi propose l'impugna-

che, provenienti da piazza dei Mirti, correvano in via delle Robinie, mentre altri stavano tentando di rovesciare un'auto in via dei Narcisi, e venivano esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.

Gli agenti, in abito civile, si qualificavano ad alta voce ed ottenevano l'effetto di far desistere dall'azione i giovani che si allontanavano di corsa: uno di essi, identificato poi per Vocini Massimo, veniva bloccato e custodito nell'auto di servizio.

Contemporaneamente l'appuntato Speranza si poneva all'inseguimento di un giovane travisato con un passamontagna, il quale, vistosi raggiunto, a 4-5 metri di distanza dall'inseguitore, si girava di scatto impugnando una pistola e cercando di mirare allo Speranza, quest'ultimo però — proseguiva il Fano — estraeva la pistola d'ordinanza ed esplodeva un colpo che attingeva il giovane al capo.

Tale giovane, identificato poi per Giaquinto Alberto crollava a terra, abbandonando l'arma e, prontamente soccorso, veniva trasportato con ambulanza all'ospedale San Giovanni, ove a seguito di ferita d'arma da fuoco con foro d'entrata nella regione occipitale destra e foro d'uscita in regione parieto-occipitale sinistra, decedeva alle ore 20,30. Con provvedimento del 9 febbraio 1980 il giudice istruttore, in relazione

zione o comunque, dal difensore. Il riferimento testuale alla « sottoscrizione » — e, cioè, all'atto d'apporre la propria firma a chiusura — (quale sigillo di provenienza) — del documento — di per sé escluderebbe atti equipollenti. E, tantomeno, quello di apporre la propria « sigla » a margine del documento stesso: laddove, peraltro — come nella specie — detto margine viene normalmente coperto attraverso la fascicolazione ai fini dell'inoltro agli uffici giudiziari. Del resto — affermava il giudice d'appello — ben diversa sarebbe la finalità della sigla che viene apposta dall'avvocato dello Stato, in sede di dotazione dei fogli intestati, e prima che gli stessi vengano adoperati dal medesimo (sic!). Né può dirsi che la natura di organo impersonale — investito per legge della difesa dei dipendenti statali — esimerebbe l'Avvocatura dello Stato dall'onere della sottoscrizione da parte del sostituto incaricato della causa. E, infatti, costante l'insegnamento giurisprudenziale nel senso di affermare che le norme riguardanti la rappresentanza in giudizio degli impiegati e degli agenti alle dipendenze dello Stato, non incidono sulla disciplina del processo penale: né, in alcun modo, esonerano gli avvocati dello Stato incaricati dell'osservanza delle norme vigenti per gli avvocati del libero foro (Cass., Sez. IV 3 giugno 1983 Bordignon; 11 marzo 1974 Mercuri; 26 marzo 1976 Caruso). Né poteva replicarsi, sempre secondo la Corte di merito, che, nella specie, l'atto — comunque — sarebbe stato sanato attraverso la indicazione della provenienza dei motivi certificata dal cancelliere nel registro delle impugnazioni.

La tesi sostenuta dal giudice di secondo grado, a prescindere dalla fantasiosa affermazione di fogli siglati in bianco in sede di... dotazione degli stessi (!), era evidentemente semplicistica, né faceva corretto richiamo alla giurisprudenza della Corte Suprema.

Era pacifico in fatto, come si è premesso, che i motivi d'appello nell'interesse dell'imputato contro la sentenza di condanna del Tribunale, erano

alla requisitoria con cui il P.M. aveva chiesto il proscioglimento dello Speranza ex art. 395 c.p.p., per aver l'agente fatto uso legittimo delle armi, disponeva che l'istruttoria proseguisse col rito formale.

All'esito dell'istruttoria formale, lo Speranza veniva rinviato a giudizio avanti al Tribunale di Roma per rispondere del delitto di cui all'art. 589 c.p. in relazione agli artt. 53 e 55 c.p. per eccesso colposo nell'uso legittimo dell'arma.

Si costituivano parte civile Giaquinto Teodoro, Giaquinto Lucia, Giaquinto Ortensio e Paoluzzi Maria Luisa in Giaquinto.

Con sentenza in data 11 ottobre 1984 lo Speranza veniva condannato con la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge ammessi sei di reclusione ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionali in favore delle costituite parti civili, Giaquinto Teodoro, Giaquinto Lucia, Giaquinto Ortensio e Paoluzzi Maria Luisa.

Proponevano appello l'imputato difeso dall'Avvocatura dello Stato e le predette parti civili.

Deduceva l'imputato che egli avrebbe dovuto essere assolto perché non punibile, avendo agito in stato di legittima difesa a norma dell'art. 52 c.p. Si dolevano le parti civili che il Tribunale non avesse dichia-

stati redatti dall'avvocato dello Stato che aveva difeso in primo grado l'imputato e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611. Era altrettanto pacifico che i suddetti motivi d'appello erano stati presentati al Cancelliere del Tribunale dal suddetto avvocato e che essi recavano la data del deposito e la firma del Cancelliere nella stessa ultima pagina sulla quale era stata apposta la sigla dell'avvocato, anche se non l'aveva posta sotto il suo nome e la sua qualifica dattiloscritti.

Era infine pacifico che i motivi d'appello erano stati scritti su fogli singoli intestati «Avvocatura Generale dello Stato», successivamente fascicolati con una semicopertina intestata «Avvocatura Generale dello Stato», che la cucitura era rappresentata dai tre punti metallici e che la sigla dell'avvocato era agevolmente leggibile sotto il lembo della semicopertina di prima pagina e all'estremità inferiore sinistra dell'ultima pagina.

Ciò premesso, a prescindere dalla stranezza e singolarità di quella che appariva *ictu oculi* una duplice distrazione — del difensore che non aveva firmato in calce al suo nome dattiloscritto e del cancelliere che, apponendo il timbro e firmando nella stessa pagina a fianco del nome del difensore che aveva personalmente presentato i motivi, non aveva rilevato l'omissione — correva l'obbligo di esaminare quali fossero le conseguenze della mancanza di sottoscrizione e ciò beninteso nell'ipotesi che si potesse ritenere effettivamente e totalmente sprovvisto di segni di riferibilità grafica all'autore dei motivi, l'atto in questione. L'atto, infatti, non recava la firma per esteso in calce al nome dattiloscritto del difensore, ma il primo e l'ultimo foglio recavano la sigla dell'avvocato, apposta evidentemente prima della cucitura e dell'apposizione della semi copertina, secondo una prassi consueta in Avvocatura. Tale sigla era un segno grafico con caratteristiche certamente personali ed era idoneo ad identificare — con l'ausilio di altri elementi desumibili dal

rato la propria incompetenza ai sensi degli artt. 35 e 477 c.p.p. con la trasmissione degli atti al P.M., essendo in dibattimento il fatto contestato allo Speranza risultato diverso e più grave di quello enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Con sentenza del 22 febbraio 1986 la Corte d'Appello di Roma, ritenuto che in mancanza di sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore dell'imputato, non essendo — all'uopo — sufficiente l'apposizione di sigla a margine del documento, e rilevato che le parti civili si erano limitate a chiedere la remissione degli atti al P.M. esclusivamente al fine della *reformatio in pejus* dell'accusa penale, dichiarava inammissibili gli appelli e condannava l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in quella fase. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il P.G. e la parte civile Giaquinto Teodoro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che la parte civile succitata non ha provveduto né alla notifica dell'impugnazione alle altre parti ex art. 202 c.p.p., né alla presentazione dei motivi.

Ne deriva la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.

l'atto — l'avvocato estensore e sostanzialmente firmatario (v. Cass. II 26. 1972 in Cass. pen. Mass. ann. 1973, 584, n. 704) così come ha correttamente stabilito la sentenza che si annota.

Tornando al problema della sottoscrizione, va premesso che esso doveva essere esaminato con riferimento non solo al caso di specie, ma soprattutto tenendo conto che si trattava di una difesa assunta, con le caratteristiche peculiari che la disciplinano, dall'Avvocatura Generale dello Stato a norma dell'art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, esame cui non si è sottratta la Corte di legittimità che al problema ha dedicato un significativo riferimento.

Dalla natura di organo dello Stato, infatti, dell'Avvocatura e dalla *ratio* e dal tenore letterale del citato articolo 44, si desume agevolmente che la difesa non è assunta individualmente da una persona fisica-avvocato, ma dall'Avvocatura: è questa il difensore e con questa esclusivamente si stabilisce il rapporto giuridico, tant'è che non ha rilevanza chi materialmente esplica la difesa ed il singolo avvocato dello Stato può essere indifferentemente sostituito. Ha rilevanza cioè l'organo, non lo strumento di attuazione della sua volontà. Ciò non può non incidere sulla univocità della provenienza dei motivi, nel senso di attribuir maggior certezza e non già, come assume la Corte d'Appello, per affermare che gli avvocati dello Stato sono svincolati dalle norme di procedura (vale qui l'avvertimento del *cave a consequentiariis*).

Dall'esame dei motivi d'impugnazione risultava che essi erano stati, indubbiamente, redatti e presentati dall'Avvocatura Generale dello Stato che aveva assunto la difesa dello Speranza a norma della succitata normativa speciale: i motivi erano stati redatti su carta ufficiale dell'Avvocatura Generale dello Stato, fascicolati con corrispondente copertina, recavano nella prima pagina

Denuncia la difesa dell'imputato, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato:

1) violazione degli artt. 139, 201 e 207 c.p.p. dell'art. 44 del R.D. 10 ottobre 1933 n. 1611, non esistendo i presupposti per la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello.

I motivi d'appello erano stati scritti su fogli singoli intestati « Avvocatura generale dello Stato » e la sigla dell'avvocato era agevolmente leggibile sotto il lembo della semicopertura di prima pagina ed all'estremità inferiore sinistra dell'ultima pagina.

E per consolidata giurisprudenza era consentito nella sottoscrizione degli atti anche l'uso di grafie indecifrabili o di sigle, purché munite di un preciso carattere che consentisse di individuare la persona da cui l'atto provenisse.

2) Violazione degli artt. 195, 202 e 489 c.p.p. in quanto l'imputato non avrebbe potuto essere condannato alle spese legali a favore delle parti civili, le cui impugnazioni erano state dichiarate inammissibili.

Il Procuratore Generale svolge sostanzialmente la stessa tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato in relazione al primo motivo.

Il primo motivo del ricorso dell'imputato e l'unico motivo di quello del P.G. appaiono fondati.

in alto il numero che corrispondeva al numero di contenzioso della pratica esistente presso l'Avvocatura Generale dello Stato ed erano stati presentati dallo stesso Avvocato dello Stato che aveva materializzato in primo grado la difesa dell'Avvocatura ed il cui nome era dattiloscritto sull'ultima pagina dei motivi.

Le annotazioni particolari sopra esposte vanno confrontate con le norme in materia poiché certamente, se esistesse una norma che nel caso di specie sancisse espressamente la nullità o l'inammissibilità dei motivi per la mancanza della firma, quanto sin qui premesso non potrebbe avere alcun sviluppo. Così ad esempio, di fronte alle norme *tassative* che stabiliscono la nullità di atti sprovvisti di firma (sentenza istruttoria, sentenza dibattimentale, processi verbali, relazioni di notificazione: articoli 386, 475, 151, 179 c.p.p.) o di fronte alle norme, *tassative altrettanto*, che stabiliscono la inammissibilità di atti per mancanza di taluni requisiti (mancata presentazione dei motivi d'impugnazione per iscritto, o da chi non aveva proposto l'impugnazione o dal non-difensore o mancata specificazione degli stessi: art. 201 c.p.p.), ogni ulteriore discorso sarebbe precluso.

La mancata apposizione della firma però del difensore-persona fisica avvocato dello Stato non è prevista espressamente né a pena di nullità, né a pena di inammissibilità: laddove la norma (art. 201 c.p.p.) fa riferimento alla sottoscrizione, la fa *esclusivamente* per individuare il soggetto legittimato alla sottoscrizione, tant'è che la espressa previsione dell'inammissibilità è, in quell'articolo, riferita solamente alla mancata specificazione dei motivi e la giurisprudenza si è data carico di questioni attinenti alla sottoscrizione *con esclu-*

La Corte di merito, premesso che l'art. 201 c.p.p. impone che i motivi d'impugnazione debbano essere presentati con atto sottoscritto da chi propone la impugnazione o dal difensore, ha ritenuto che il riferimento testuale alla sottoscrizione e cioè all'apposizione della propria firma a chiusura del documento escluda il ricorso a forme equipollenti, quali l'apposizione della propria sigla a margine del documento.

Non ravvisa questa Corte di condividere tale decisione.

Va, infatti, tenuto presente che scopo della norma di cui all'art. 201 c.p.p. è quello di accertare che i motivi dell'impugnazione siano stati redatti da colui che è portatore del relativo diritto e di impedire, quindi, l'illecita intromissione di persone non legittimate nella serie degli atti diretti a garantire la genuinità della volontà del titolare dell'impugnazione.

È stata così ritenuta ammissibile l'impugnazione quando i motivi d'appello, pur essendo privi della sottoscrizione, risultano presentati personalmente dal difensore designato dall'imputato, per attestazione del competente cancelliere redatta in calce alla suddetta scrittura, per la quale attestazione non può dubitarsi né della genuinità della volontà dell'appellante, né della titolarità del diritto di redazione dei motivi di

sivo riguardo alla qualità del sottoscrittore, per stabilirne la legittimazione all'atto. In tal senso, la decisione che si annota è perfettamente conforme al sistema.

Il principio di tassatività della nullità e per estensione di ogni causa di inammissibilità (ex art. 184 c.p.p.) preclude quindi limitatamente a questi aspetti la dichiarazione di inammissibilità dei motivi d'impugnazione non firmati.

V'è però un altro aspetto da esaminare: può l'inammissibilità farsi derivare dalla norma generica di cui all'art. 207 c.p.p.? La firma cioè, può essere ricompresa nell'inciso «presentati nella forma, nel tempo e nel luogo prescritti?». Non v'è dubbio che il *tempo* e il *luogo* nulla hanno a che vedere con l'apposizione della firma, così come è del resto pacifico, per quanto detto sopra in ordine alle modalità di redazione e presentazione dei motivi d'impugnazione che non può parlarsi di «rinuncia all'impugnazione»: se non bastasse in proposito la *specificata forma* (questa sì che è tale!) voluta dal legislatore per la rinuncia alla impugnazione (art. 206 c.p.p.) per escludere che nel caso di specie la mera mancanza di firma possa intendersi come rinuncia, sovverrebbe la univoca manifestazione della volontà di impugnare, desumibile dagli anzidetti *facta concludentia!*

Resta la «forma» quindi: la firma è forma dell'atto? Nel senso, beninteso, di unico modo voluto dal legislatore processuale, di attestazione della manifestazione della volontà, tale da escludere equipollenti che, nel caso di specie, invece, come si è visto, abbondano? Se si escludono due recenti sentenze di Cassazione (l'una resa per un caso del tutto particolare: motivi olografi e privati; l'altra, nel dissenso del Procuratore Generale, ma entrambe riferite a liberi professionisti, v. Cass. III 29 luglio 1983 n. 7121; Cass. III 6 marzo 1982 n. 2281) la dottrina si è espressa in tutt'altro senso: v. infatti

impugnazione della persona dell'estensore-presentatore (v. Cass. Sez. II 10 ottobre 1964 - Viafora - in Cass. pen. Mass. 1965, 404).

Si è anche affermato che il requisito della firma richiesto dall'art. 139 c.p.p. ai fini della validità degli atti deve ritenersi soddisfatto anche mediante l'apposizione di un segno grafico non facilmente decifrabile, in quanto sia idoneo ad identificare il funzionario o l'ufficio di appartenenza per il concorso di altri elementi desumibili dall'atto stesso, quali per altro il timbro o la intestazione dell'atto. (V. Cass. Sez. II - 11 aprile 1980 - Sileo in Cass. Pen. Mass. 1982, 524 n. 452 e Sez. V 27 novembre 1985 - Bressanini).

Nella specie, pur essendo stata apposta al margine dell'ultima pagina dei motivi d'appello una sigla quasi impercettibile per la microscopicità dei caratteri, l'identificazione del redattore e presentatore dei motivi di appello nel difensore dell'imputato, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato nella persona di un avvocato dello Stato doveva ritenersi raggiunta e attraverso la presentazione dei motivi al cancelliere che ebbe ad attestare il deposito ed attraverso l'intestazione dei fogli su cui erano redatti i motivi all'Avvocatura Generale dello Stato.

per la non essenzialità della sottoscrizione e per la sanabilità dell'atto con firma successiva e con efficacia *ex tunc*, in Novissimo Digesto italiano voce sottoscrizione n. 8 sottoscrizione nei documenti processuali. La giurisprudenza dal canto suo ha costantemente affermato la possibilità di equipollenti della sottoscrizione: v. in Foro it. 1964, I, 1780 Cass. II civ. 24 luglio 1964 n. 1995 con nota di A. Lener.


D'altra parte la Suprema Corte di Cassazione in sede penale ha non solo previsto la possibilità di equipollenti — sia pur con riferimento alla data di presentazione dei motivi (Cass. IV, 6 febbraio 1979, n. 1273), ma attribuisce anche al Cancelliere l'accertamento della provenienza dei motivi dal titolare del diritto di indicarli quando — come nel caso — siano presentati direttamente (Cass. V, 16 febbraio 1967 n. 0137).

V'è infine da rilevare, con più specifico riferimento all'art. 139 c.p.p., che la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, a norma del citato articolo, la sottoscrizione degli atti non deve necessariamente consistere nella trascrizione, con caratteri leggibili, del nome e del cognome di chi firma, essendo anche consentito l'uso di grafie indecifrabili o di sigle, a condizione che esse siano munite di un preciso carattere che consente di individuare la persona da cui l'atto proviene (Cass. V, 6 maggio 1968; II, 2 dicembre 1969 n. 2495; II, 7 giugno 1972 n. 4023; II, 22 novembre 1980 n. 12327; II, 8 gennaio 1981 n. 3215; I, 15 dicembre 1982 n. 11947; II, 2 gennaio 1961 n. 11353). L'indirizzo che così si è affermato ha da un lato riconosciuto la piena validità dell'atto dotato di mera sigla, quando con il concorso di altri elementi desumibili dall'atto stesso si possa identificare il funzionario (avvocato dello Stato) che l'ha apposta e l'ufficio di sua appartenenza (Avvocatura Generale dello Stato) e dall'altro ha espressamente stabilito che l'atto non perde validità se la firma o sigla è apposta in una parte diversa del foglio che la contiene.

PAOLO DI TARSIA DI BELMONTE

Va, conseguentemente, annullata l'impugnata sentenza, limitatamente alla declaratoria d'inammissibilità dell'appello dello Speranza, con rinvio alla stessa Corte d'Appello perché proceda, come per legge, al giudizio di appello.

Non può trovare accoglimento il secondo motivo del ricorso dello Speranza relativo alla condanna dello stesso al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili in grado di appello, posto che queste — ritualmente intervenute a seguito del gravame dell'imputato — erano pur sempre legittimate a resistere all'impugnazione di costui.



PARTE SECONDA

1000-11-11-11

QUESTIONI

LE MISURE CAUTELARI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (*)

Sommario:

- 1) Premessa;
- 2) La sentenza della Corte Costituzionale n. 190/85;
- 3) Il processo cautelare in sede di giurisdizione generale di legittimità: evoluzione della giurisprudenza;
- 4) Prospettive *de iure condendo*.

1. — Il tema in rassegna sembra evocare quella che, parafrasando una celebre definizione di Winston Churchill, potrebbe definirsi l'immagine di una crisi nella crisi di una crisi.

La crisi della giustizia, innanzitutto: questa grande malata della nostra società, affetta — in tutte e tre le sue maggiori espressioni: civile, penale e amministrativa — dal vizio di ritardo di risposta per eccesso di domanda (e troppe volte, è ben noto, ritardata giustizia equivale a denegata giustizia).

Non occorre, in proposito, ricorrere a raffinate analisi sociologiche per constatare come al giudice italiano tocchi in sorte pagare il prezzo di colpe non sue, l'eccesso di contenzioso essendo dovuto ad una carenza o ad un difetto di funzionamento di quei meccanismi fisiologici della società e delle istituzioni che dovrebbero ridurre a sparuta eccezione i casi di mancato spontaneo adeguamento dell'essere del fatto al dover essere della norma.

Chiamato a porre rimedio alla preoccupante forbice che si va aprendo tra evolvere della realtà ed evolvere dell'ordinamento, il giudice italiano si è trovato costretto — il più delle volte per necessità e non per scelta protagonista — ad esercitare una funzione di vera e propria supplenza. La via maestra imboccata è stata quella del ricorso alla misura cautelare: non potendo dare risposta definitiva in tempi ragionevoli, il nostro giudice dà risposta provvisoria in tempi giusti, privilegiando l'efficienza rispetto alla meditazione. Questo è vero sia in sede di giudizio civile, dove Fazzalari ha parlato di « settecentizzazione della

(*) L'articolo in rassegna è tratto da una relazione presentata al Congresso di studi così intitolato e tenutosi ad iniziativa della Società Italiana degli Avvocati Amministrativi presso il Consiglio di Stato il 28 giugno 1986.

giustizia » (1) con riferimento all'uso e all'abuso che il pretore fa dell'art. 700 c.p.c. È vero, purtroppo, nel processo penale, come annotava malinconicamente Andrioli (2), in cui troppo spesso la vera pena non è quella che segue alla condanna, ma è quella scontata dagli imputati in sede di custodia preventiva, colpevoli o innocenti che siano. È vero, infine, nel processo amministrativo, dove la curva statistica della percentuale di sospensive si impenna a freccia, divaricandosi da quella, pur montante, dei ricorsi. Ed è vero in un processo che avendo, fra tutti, le strutture più obsolete, contempla come unica misura cautelare quella sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato la cui disciplina legislativa è rimasta sostanzialmente immutata da quasi un secolo (3).

Di qui una esigenza di rinnovamento del processo amministrativo che si è manifestata lungo le tre grandi direttrici del nostro sistema: l'evoluzione giurisprudenziale, l'iniziativa legislativa e, tra le due, l'intervento del giudice delle leggi, che in questa circostanza sembra aver decisamente ripudiato quel ruolo meramente negativo di kelseniana memoria cui lo si voleva originariamente conformato.

Sembra, quindi, opportuno analizzare brevemente i tre aspetti evolutivi sopra accennati, nel rispetto, naturalmente, di quel « gioco delle parti » che impone, in una sede quale la presente, di affrontare il problema dal punto di vista del difensore istituzionale della parte pubblica.

2. — Ciò non comporta, naturalmente, il rifiuto di qualunque evoluzione in nome di un officioso misonismo. Ben al contrario, l'apertura della Corte Costituzionale — che, con la sentenza 28 giugno 1985, n. 190 ha introdotto la clausola generale dell'art. 700 c.p.c. nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego di competenza del giudice amministrativo — sembra meritevole di piena approvazione, in coerenza, d'altronde, con quanto già altre volte sostenuto in ordine alla opportunità di un integrale trapianto del sistema processual-civilistico nel giudizio amministrativo in materia di pubblico impiego (4). Si verificherebbe,

(1) G. MANZARI, *La giustizia amministrativa oggi*, in « Il Consiglio di Stato », 1984, 963.

(2) V. ANDRIOLI, *Relazione*, in « Atti tavola rotonda romana », 1982, 1688 cit. in M. E. SCHINAIA, *Brevi note sul giudizio amministrativo cautelare*, in « Riv. amm. », 1985, I, 591-604.

(3) È noto, infatti, che il passaggio della formula normativa dalla locuzione « gravi ragioni » utilizzata dal legislatore del 1889 a quella « grave ed irreparabile pregiudizio » del legislatore del 1971, altro non è che la recezione di una giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi a partire dal 1890 e che interpretava la formula « gravi ragioni » proprio nel senso di « grave e irreparabile pregiudizio » (cfr. Cons. Stato, IV, 10 aprile 1890, in « Giust. Amm.va », 1890, 11).

(4) I. F. CARAMAZZA, *La riforma del processo amministrativo*, *Atti della tavola rotonda 19 aprile 1980*, in « Riv. Amm. », 1980.

altrimenti, una ingiustificata disparità di trattamento di rapporti d'opera assai simili e che evolvono, oltretutto, da anni lungo linee convergenti.

Benvenuto, dunque, l'art. 700 c.p.c. nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego e ben venga l'intero codice di procedura civile in tutte le materie di giurisdizione esclusiva, sia che ciò accada per effetto di evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia che ciò avvenga per effetto di ulteriori interventi della Corte Costituzionale. Il tutto con l'aggiunta doverosa che l'augurio duplice vale a livello di dialogo dei massimi sistemi: altro e diverso problema è quello di concreta fattibilità con gli organici dei magistrati amministrativi oggi esistenti.

Il sistema di giurisdizione esclusiva, infatti, se mi si perdona il riferimento ad una teoria che comincia a mostrare segni di logoramento, è il sistema di una giurisdizione su rapporti e non su atti: vi è, dunque, una omogeneità di oggetto con il giudizio ordinario, una omogeneità di diritto sostanziale da applicare e, tutto sommato, anche quando vi è da incidere su di un atto autoritativo, non si pone alcun vero problema differenziale, in quanto la disapplicazione *incidenter tantum* da parte del giudice ordinario equivale, da un punto di vista effettuale, all'annullamento del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Non sembrerebbe, invece, da condividere, una (ipotetica) eventuale analogia pronuncia del giudice delle leggi in tema di giurisdizione generale di legittimità e sembra, d'altronde, che la *ratio* che ha spinto la Corte Costituzionale a negare ingresso alla sospensione cautelare in materia tributaria (5) dovrebbe valere a negare, nel giudizio sull'atto, ampliamento a quella tutela cautelare amministrativa prevista in misura ridotta ma congruente — secondo una valutazione preventiva del legislatore — con il tipo di giudizio (cassatorio) cui inerisce.

Piaccia o non piaccia, infatti, il giudizio di legittimità del giudice amministrativo si risolve tuttora in un giudizio sull'atto (6); è quindi congruente con la sua natura la prevista limitazione del giudizio cautelare.

3. — L'evoluzione della giurisprudenza amministrativa in tema di sospensiva (e in sede di giurisdizione generale di legittimità) nell'ultimo decennio è troppo nota perché vi si debba indugiare: è stata, infatti, affermata e sistematizzata la sospensibilità di una serie di atti amministrativi (quali dinieghi di ammissione, atti intermedi di procedimenti, atti negativi di controllo, etc.) esclusi dalla sospensibilità secondo le teorie classiche perché atti negativi. Oltretutto, il giudice amministrativo ha utilizzato con estrema duttilità lo strumento cautelare, piegandolo, per

(5) Corte Cost. 1 aprile 1982 n. 63, in « Foro It. » 1982, I, 1216.

(6) M. NIGRO, Linea di una riforma necessaria e possibile del processo amministrativo, in « Riv. dir. Proc. » 1978, 249 ss.

esempio, a fini istruttori o mirandolo meglio al fine attraverso l'introduzione di elementi accessori come il termine o la condizione. Si è così giunti a soddisfare, in sede di sospensiva, non solo « interessi oppositivi », ma anche « interessi pretensivi » (quanto meno quelli « a soddisfazione preregolata ») (7).

Questa evoluzione, valutata da parte della dottrina come vera e propria « rivoluzione » (8), è stata da altra — e non meno autorevole — corrente di pensiero giudicata come fisiologica presa di coscienza di una realtà normativa ed effettuale esistente fin dal 1889: la estensione al merito della competenza del giudice amministrativo in sede cautelare (9). Secondo tale corrente di pensiero competerebbe, dunque, al giudice amministrativo, in sede di cautela, tutta la gamma di poteri sostitutivi ed ordinatori che gli sono propri in sede di ottemperanza e ciò dovrebbe trovare sanzione nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione (10).

Occorre subito esprimere il più netto disaccordo con tale orientamento di pensiero: la recente giurisprudenza a cui si fa riferimento non dice, infatti, ciò che vi si vorrebbe leggere se non in frasi non univoche e comunque formulate in sede di *obiter dicta*. Vi è però, in quell'indirizzo dottrinario una precisa intuizione che si rivela soprattutto quando viene messo l'accento sul fatto che l'idea che spettino poteri « di merito » al giudice amministrativo in sede cautelare « pare serpeggiare in modo più o meno dichiarato » (11) sin dall'origine dell'istituto. La notazione è esatta, ma le conclusioni che se ne vorrebbero trarre sono viziate dalla circostanza che non si è tenuto conto di una non innocua eterogenesi lessicale.

Sembra potersi qui toccare con mano un'altra di quelle singolari « ambiguità » (12) del nostro processo amministrativo, nato nell'amministrazione ed evolutosi nella giurisdizione per giudicare di un interesse legittimo che è posizione sostanziale sino alle soglie del processo per sparire poi in esso in tale sua qualità. In contrapposto ad esso come giudizio

(7) F. FOLLIERI, *Giudizio cautelare amministrativo e interessi tributari*, Giuffrè, Milano, 1981, 148 ss.

(8) A. CAVALLARI, *La tutela cautelare nel giudizio amministrativo*, in « Trib. Amm. Reg. », 1984, II, 403 ss.; G. SAPORITO, *La sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nella giurisprudenza amministrativa*, Jovene, Napoli, 198, *passim*.

(9) A. ROMANO, *Tutela cautelare nel processo amministrativo e giurisdizione di merito*, in « Foro it. », 1985, I, 2491 ed AA. ivi citati.

(10) Vengono citati in proposito: Cons. Stato, A.P., ord. 8 ottobre 1982, n. 17, in « Cons. Stato », 1982, 1197 ss.; A.P., ord. 1 giugno 1983, n. 14, in « Cons. Stato », 1983, 623 ss.; Cass. SS.UU. sent. 26 luglio 1984, n. 4399, in « Foro it. », 1984, 2106 ss. (vedi paragrafo 10 della motivazione).

(11) A. ROMANO, *op. loc. cit.*

(12) M. NIGRO, *Il giudice amministrativo oggi*, in « Foro it. », 1978, V, 161 ss.

sull'atto, la fase cautelare appare, infatti, incentrata sul rapporto, in quanto in essa la valutazione dell'interesse sostanziale tutelato condiziona non solo l'ammissibilità del giudizio ma anche il merito della decisione (13) con specifica attenzione rivolta alla valutazione dei fatti. In tale situazione l'intuizione del giudizio cautelare come giudizio « esteso al merito » è esatta. È esatta, però, nel senso che si attribuiva nel 1889 (ed anche più tardi, fino al 1907) alla locuzione « giudizio di merito ». Cioè nel senso processual-civilistico della cognizione del giudice estesa al fatto e non nel senso amministrativistico — che doveva maturare decenni dopo — di un potere di giudizio diverso sulla base di un parametro di valutazione altro dalla norma giuridica, cioè del parametro della opportunità e della convenienza (14).

Il legislatore del 1889, infatti, quando istituì la IV Sezione del Consiglio di Stato non intese insediare un nuovo giudice, ma istituire un organo amministrativo di vertice che si poneva, rispetto a quelli subordinati, nella stessa posizione in cui si pone nel giudizio civile la Cassazione rispetto ai giudici di merito. Logica, quindi, la previsione che i ricorsi al Consiglio di Stato non avessero effetto sospensivo (il che vale in genere per tutti i rimedi di tipo cassatorio); logico anche che fosse prevista in via di eccezione una facoltà di sospensiva; meno logico che la relativa competenza fosse attribuita all'organo superiore invece che a quello inferiore competente per il merito. La soluzione di continuità appare, però, assai meno grave ove si rifletta alla natura amministrativa che il Consiglio di Stato era allora ritenuto rivestire: non a caso fino alla metà di questo secolo apprezzabile dottrina affermò la perdurante natura amministrativa della decisione cautelare, nonostante l'ormai indiscussa natura giurisdizionale riconosciuta al Consiglio di Stato (15).

Nell'ottica ottocentesca era, dunque, assolutamente esatto parlare di giudizio cautelare come di giudizio esteso al merito, perché era un giudizio che comprendeva la cognizione del fatto, mentre era pacificamente ritenuto che il Consiglio di Stato fosse un giudice di puro diritto, tanto vero che ancora nel 1907 si distingueva fra competenza della IV e della V Sezione, a seconda che si ritenesse la cognizione estesa o meno al fatto (16).

(13) E. FOLLIERI, op. cit., 46 ss.

(14) U. POTOTSCHNIG, *Origini e prospettive del sindacato di merito nella giurisdizione amministrativa*, in « La giurisdizione amministrativa di merito », Firenze 1969, 29 ss.

(15) F. ROCCO, *La sospensione dell'atto amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato*, in « Studi in onore di S. Romano », Padova, 1940, II, 526 ss.; R. LUCIFREDI, *In tema di sospensione dei provvedimenti impugnati con ricorso al Consiglio di Stato*, in « Rass. giurisprud. Roma », 1945, III. Cfr. M. NIGRO, nota Cons. Stato 5 agosto 1941 n. 516, in « Foro Amm. », 1141, I, 2, 275. Vedasi ancora recentemente in tal senso P. BIAGI, *I provvedimenti cautelari nel giudizio amministrativo*, in « Trib. Amm. Reg. 1984 », II, 351 ss. e segnatamente 360.

Se quanto sopra è vero, pacifico essendo che si ritiene oggi estesa al fatto la giurisdizione generale di legittimità e si distingue in sede di giudizio amministrativo fra legittimità e merito alla stregua dei diversi parametri di riferimento sopra ricordati, la originaria affermazione del giudizio cautelare come giudizio di merito non può più essere utilizzata nella mutata accezione odierna.

Sembra quindi necessario tornare, per delineare l'esatta configurazione dell'istituto cautelare, all'insegnamento del Chiovenda, in particolare all'affermazione del principio che « il tempo necessario ad aver ragione, non deve tornare a danno di chi ha ragione » (17). Se così è, la misura cautelare altro non può essere che l'anticipazione del risultato finale del processo: nessun maggiore risultato può essere, quindi, conseguito e nessun potere maggiore può essere rivendicato dal giudice nella fase della cautela rispetto a quelli ottenibili dal ricorrente e posti a disposizione del giudice del giudizio finale (18).

Tali principi sono stati, d'altronde, affermati con molta chiarezza (e in sede di *ratio decidendi* e non di *obiter dicta*) così dalla Cassazione come dal Consiglio di Stato. Si vedano, in particolare, le decisioni dell'A.P. n. 17/84 e la sentenza delle SS.UU. 5063/1983 (19).

In tale ultima sentenza le Sezioni Unite, respingendo un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in cui si affermava lo straripamento di poteri di un giudice amministrativo, accusato di aver adottato provvedimenti ordinatori e sostitutivi in sede cautelare, affermavano l'infondatezza del ricorso non perché il giudice amministrativo avesse quei poteri, ma perché quei poteri in concreto non erano stati esercitati in quanto, sotto le mentite spoglie di atti negativi, la sostanza dell'attività amministrativa si atteggiava, in realtà, con contenuto positivo di fronte al quale il ricorrente difendeva un proprio interesse oppositivo.

Concludendo sul punto, sembra quindi di poter dissentire così da quella dottrina che vede nell'evoluzione giurisprudenziale in tema di provvedimenti cautelari una rivoluzione, come da quella che in essa riconosce la presa di coscienza di una realtà giuridica sempre esistita. Vi è stata, invece, più semplicemente, una evoluzione della giurisprudenza amministrativa secondo quelle che sono le migliori tradizioni del giudice amministrativo italiano, che sa adeguare le proprie decisioni al continuo dive-

(16) L. MIGLIORINI, *L'istruzione nel processo amministrativo di legittimità*, Cedam, Padova, 1977, 14, nota (18).

(17) G. CHIOVENDA, nota a Cass. Roma 7 marzo 1921, in « Giur. Civ. e Comm. », 1921, 362 ss.

(18) M. E. SCHINAIA, *op. cit.*, 595; F. ZEVIANI PALLOTTA, *Considerazioni sui possibili contenuti e limiti di operatività delle pronunce cautelari del giudice amministrativo nel processo di primo grado*, in « Cons. Stato », 1980, 2, 949 ss.

(19) Cass. SS.UU. sent. 22 luglio 1983, n. 5063, in *Cons. Stato* 1983, II, 1490 ss.; Cons. Stato A.P., dec. 5 settembre 1984, n. 17, in *Foro it.*, 1985, III, 51 ss.

nire della realtà, con fantasia insieme e con pragmatismo, ma anche, comunque, con il rigore giuridico che esige il rispetto della legge, al di là del quale esistono soltanto pericolose fughe in avanti.

Crediamo, d'altronde, che attribuire al giudice amministrativo competenze « di merito » (nel senso di sostitutive e ordinatorie) in sede cautelare significherebbe gravare la giustizia amministrativa del peso di una ulteriore funzione di supplenza, con conseguente esasperazione di quell'eccesso di domanda di cui si parlava all'inizio dei presenti appunti.

4. — I disegni di legge da prendere in considerazione sono due: uno è quello approvato dalla Prima Commissione permanente della Camera dei Deputati, che ha unificato il disegno governativo di legge-delega n. 1353 e la proposta di legge ad iniziativa dell'on. Labriola ed altri n. 1803, l'altro è quello appena elaborato (o addirittura in corso di elaborazione) ad opera della Commissione presieduta dal Presidente Laschena e che, come può desumersi dalla relazione che lo accompagna e che è già nota, si muove esattamente, in parte qua, sulle stesse linee del disegno governativo.

Il nucleo centrale della proposta innovazione è l'introduzione di una « clausola generale di cautela » con concessione al giudice amministrativo, sulla falsariga dell'articolo 700 c.p.c., del potere di prendere tutte le misure utili a garantire l'effettività della decisione. La norma si accompagna alla previsione di una necessaria istanza di fissazione di udienza, ad una sua irretrattabilità ed alla previsione che, quando la misura cautelare sia concessa, la decisione del merito debba intervenire nei successivi sei mesi. La previsione è indubbiamente congruente con il tipo di processo previsto, che non è più un giudizio sull'atto, ma un giudizio « sulla pretesa » (20).

La fonte di ispirazione della nuova normativa cautelare è pacificamente e dichiaratamente il processo francese, il che non può sorprendere, perché il sistema di giustizia amministrativo italiano è largamente tributario della tradizione transalpina.

Sembra, però, da un lato, che la legislazione francese sia molto meno avanzata di quanto non si ritenga quando ad essa si fa riferimento e, dall'altro, che il giudice amministrativo francese, nell'applicarla, adotti un metro di giudizio tutt'altro che concessivo. Sorge, allora, legittimo il dubbio se la normativa francese, applicata come lo è stata sinora in Francia, non rischi di dare un risultato meno avanzato di quello ottenuto fin qui in Italia, dove una normativa antiquata, limitata ed asfittica riceve una interpretazione giurisprudenziale assai aperta e non di rado creativa.

Nel sistema francese, infatti, i tipi di giudizio cautelare sono: il « sursis à execution », che equivale alla nostra sospensiva, il « référé

(20) R. LASCHENA, *Profili innovatori della disciplina del processo amministrativo*, in *Diritto processuale amministrativo*, I, 1986, 35.

administratif », che è la clausola generale di cautela e il « constat d'urgence ».

Il « sursis à execution » appare coprire un'area assai più ridotta rispetto a quella occupata dalla nostra sospensiva: in primo luogo, infatti, il Tribunale amministrativo francese può adottare la misura solo a titolo eccezionale, in secondo luogo l'elemento più importante da valutare non è il grave e irreparabile pregiudizio ma il *fumus boni iuris* (21). Un *fumus boni iuris* che viene soppesato con particolare attenzione da una giurisprudenza estremamente rigorosa, che ha visto un Consiglio di Stato — severo giudice d'appello — contrastare in maniera decisa ogni tentativo di ampliamento accennato dai Tribunali Amministrativi (22). Una tale cautela del giudice amministrativo nell'uso di poteri sostitutivi e ordinatori deve far riflettere, soprattutto quando si tratti di un giudice amministrativo quale quello francese che è sempre stato tutt'altro che timido nei confronti dell'Esecutivo (23).

Il « référé administratif » ha, per definizione, portata assai più ristretta dell'analogo strumento previsto in sede civile. Le decisioni amministrative adottate, dice la legge, non possono in alcun modo pregiudicare l'esecuzione di alcuna decisione amministrativa (24). In ogni caso il procedimento non è ammissibile in materia di ordine pubblico e la prassi giurisprudenziale lo riduce quasi esclusivamente ad un processo di istruzione preventiva (24).

Quanto al « constat d'urgence », esso appare essere niente più che un accesso giudiziale per accertamenti istruttori di urgenza.

Le ultime considerazioni ora svolte pare forniscano un argomento di meditazione in tema di « check and balance » fra giudiziario e legislativo. Probabilmente è fisiologico che, come accade in Italia, il giudice sia concessivo quando la legge è in ritardo sui tempi e altrettanto fisiologico è quanto accade in Francia dove, di fronte a normative evolute, il giudice si arrocca su posizioni più conservatrici. Probabilmente se i progetti attualmente all'esame del Parlamento diventeranno leggi dello Stato, il giudice amministrativo italiano, che finora ha dovuto forzare alle esigenze nuove le dimensioni anguste di una legge antica, potrà adottare un opposto atteggiamento in presenza di una normativa così radicalmente innovatrice. Ma questa, come direbbe Kipling, è un'altra storia.

I. F. CARAMAZZA - M. G. MANGIA

(21) Decreto 63.766 del 30 luglio 1964.

(22) J. RIVERO, *Droit administratif*, Dalloz, Parigi 1969, 204.

(23) Cons. Stato francese 19 ottobre 1962, Canal Robin et Gaudot (A.), 1962, 612 CHR DE LABAUDERE G. A. n. 105.

(24) Legge 28 novembre 1955; Cons. Stato francese 12 maggio 1965, Société de Belly A.J. 1966, 126.

(25) M. NIGRO, *Trasformazioni dell'Amministrazione e tutela giurisdizionale differenziata*, in *La riforma del processo amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1980, 211-212.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9 (conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272) ed altre norme, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.

Sentenza 18 giugno 1986, n. 137, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, secondo comma, nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore.

Sentenza 30 aprile 1986, n. 120, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 100, secondo comma, nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati.

Sentenza 30 aprile 1986, n. 120, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

d.I.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 15 ed altre norme, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.

Sentenza 18 giugno 1986, n. 137, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

legge 4 dicembre 1956, n. 1450, art. 16 ed altre norme, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.

Sentenza 18 giugno 1986, n. 137, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, quinto comma, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione.

Sentenza 30 aprile 1986, n. 118, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, quinto comma, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.

Sentenza 30 aprile 1986, n. 118, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione.

Sentenza 23 maggio 1986, n. 129, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 ed altre norme, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.

Sentenza 18 giugno 1986, n. 137, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 12, limitatamente alle parole « deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Sentenza 30 aprile 1986, n. 117, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

codice penale, artt. 163, 166 e 167 (artt. 3, 79 e 104 della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1986, n. 131, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

codice penale, art. 697 (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1986, n. 132, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, terzo comma (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 30 aprile 1986, n. 120, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

legge 10 maggio 1964, n. 336, artt. 1 e 6 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1986, n. 134, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (art. 38, secondo comma della Costituzione).

Sentenza 23 maggio 1986, n. 129, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

- legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7** (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione).
Sentenza 9 giugno 1986, n. 132, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.
- legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 66** (art. 3 della Costituzione).
Sentenza 9 giugno 1986, n. 134, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.
- d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 60** (art. 3 della Costituzione).
Sentenza 9 giugno 1986, n. 134, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.
- legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 11** (art. 76 della Costituzione).
Sentenza 23 maggio 1986, n. 128, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.
- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma [nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24]** (artt. 3 e 53 della Costituzione).
Sentenza 30 aprile 1986, n. 116, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.
- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis, secondo comma** (artt. 76 e 87 della Costituzione).
Sentenza 30 aprile 1986, n. 115, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47** (art. 76 della Costituzione).
Sentenza 23 maggio 1986, n. 128, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 47 e 55** (art. 76 della Costituzione).
Sentenza 23 maggio 1986, n. 128, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 92 e 95** (art. 76 della Costituzione).
Sentenza 23 maggio 1986, n. 128, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.
- legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14** (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione).
Sentenza 9 giugno 1986, n. 132, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.
- legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma** (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione).
Sentenza 9 giugno 1986, n. 132, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.
- legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 11** (artt. 3, 79 e 104 della Costituzione).
Sentenza 9 giugno 1986, n. 131, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.
- d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53** (art. 3 della Costituzione).
Sentenza 9 giugno 1986, n. 134, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

d.l. 2 luglio 1982, n. 402, art. 5 [conv. in legge 3 settembre 1982, n. 627] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 9 giugno 1986, n. 134, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

III - QUESTIONI PROPOSTE

codice civile, art. 156, sesto comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Catania, ordinanza 23 dicembre 1985, n. 174/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

codice civile, art. 600 (artt. 2, 3, 4, 24, 30, 32 e 38 della Costituzione).

Corte d'appello di Palermo, ordinanza 22 novembre 1985, n. 116/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

codice civile, art. 1224 (artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 28 marzo 1985, n. 340/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

codice civile, art. 1901, secondo e terzo comma (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 10 giugno 1985, n. 872, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

codice civile, art. 2195 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Macerata, ordinanze (due) 18 giugno 1985, n. 880 e 24 settembre 1985, n. 881, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

codice di procedura civile, art. 38, terzo comma (artt. 24 e 25 della Costituzione).

Pretore di Legnano, ordinanza 28 dicembre 1984, n. 99/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

Pretore di Legnano, ordinanza 28 dicembre 1984, n. 100/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

codice di procedura civile, art. 75, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Palma Montechiaro, ordinanza 11 novembre 1985, n. 108/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

codice di procedura civile, art. 150 disposizioni di attuazione (artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 28 marzo 1985, n. 340/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

codice di procedura civile, art. 395, nn. 1 e 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 7 maggio 1985, n. 168/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 28 marzo 1985, n. 340/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

codice di procedura civile, art. 444, primo comma (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 23 ottobre 1985, n. 907, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

codice penale, art. 81, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Velletri, ordinanza 5 settembre 1985, n. 908, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

codice penale, art. 519, cpv., n. 1 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Caltagirone, ordinanza 30 ottobre 1985, n. 38/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

codice penale, art. 589 (artt. 3, 29 e 30 della Costituzione).

Tribunale di Frosinone, ordinanze (due) 7 marzo 1985, nn. 160 e 161/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

codice penale, art. 597, secondo e terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 19 dicembre 1985, n. 172/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

codice penale, art. 628, primo e terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Trento, ordinanza 15 novembre 1985, n. 2/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

codice penale, art. 724 (artt. 7, 3 e 8 della Costituzione).

Pretore di Trento, ordinanza 26 novembre 1985, n. 41/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

codice di procedura penale, art. 31, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Urbino, ordinanza 26 ottobre 1985, n. 865, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

codice di procedura penale, art. 128, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Lanusei, ordinanze (otto) 29 marzo 1985, nn. 178-185/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

codice di procedura penale, artt. 224-bis, secondo comma, e 238, secondo comma (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Tribunale di Trieste, ordinanza 3 ottobre 1985, n. 110/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

codice di procedura penale, art. 263, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 3 maggio 1985, n. 815, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Corte di cassazione, ordinanza 26 giugno 1985, n. 855, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

Tribunale di Roma, ordinanza 22 luglio 1983, n. 187/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

codice di procedura penale, art. 263-bis, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 27 giugno 1983, n. 13/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

codice di procedura penale, art. 343-bis, ultimo comma (artt. 25 e 111 della Costituzione).

Pretore di Bergamo, ordinanza 22 ottobre 1985, n. 66/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

codice di procedura penale, art. 389, terzo comma (art. 25 della Costituzione).

Giudice istruttore presso Tribunale di Roma, ordinanza 26 febbraio 1986, n. 219, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

codice di procedura penale, art. 665, secondo comma (art. 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 22 luglio 1985, n. 209/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

codice penale militare di pace, art. 180, secondo comma (artt. 2, 3, 21 e 52 della Costituzione).

Tribunale militare di Bari, ordinanza 31 ottobre 1985, n. 98/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

codice penale militare di pace, artt. 223 e 260 (art. 3 della Costituzione).

Corte militare d'appello, sezione distaccata in Verona, ordinanza 29 novembre 1985, n. 151/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

r.d. 4 maggio 1925, n. 653, art. 10 (artt. 3 e 34 della Costituzione).

Pretore di Castiglione del Lago, ordinanza 27 dicembre 1985, n. 134/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

- r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8** (artt. 3 e 24 della Costituzione).
Tribunale di Lanusei, ordinanze (otto) 29 marzo 1985, n. 178-185/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.
- r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 247** (artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 della Costituzione).
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 7 giugno 1985, n. 162/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.
- r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 247** (artt. 3 e 97 della Costituzione).
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 12 luglio 1985, n. 201/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.
- d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 23, primo comma [conv. in legge 2 giugno 1939, n. 739]** (art. 53 della Costituzione).
Tribunale di Brescia, ordinanze (tre) 29 maggio 1985, nn. 851, 856 e 857, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.
- legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, primo e secondo comma** (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione).
 Pretore di Milano, ordinanza 25 maggio 1985, n. 129/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.
- legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 116, primo comma** (artt. 3, 24 e 27 della Costituzione).
 Pretore di Milano, ordinanza 25 maggio 1985, n. 129/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.
- legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9** (art. 3 della Costituzione).
Tribunale di Catania, ordinanza 4 luglio 1985, n. 808, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.
- legge 19 marzo 1955, n. 160, artt. 9, 10 e 15** (artt. 3, 32 e 38 della Costituzione).
Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanze (due) 11 aprile 1985, nn. 806 e 807, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.
- d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85** (artt. 3, 24 e 97 della Costituzione).
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 3 aprile 1985, n. 885, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.
- d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85, lett. a), parte seconda** (artt. 3 e 97 della Costituzione).
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 24 gennaio 1985, n. 69/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 112, secondo comma, prima parte (art. 24 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 31 maggio 1984, n. 1/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80-bis (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Empoli, ordinanza 29 ottobre 1985, n. 906, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 9 (artt. 3, 42 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 22 novembre 1984, n. 190/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sorrento, ordinanza 30 settembre 1985, n. 37/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Messina, ordinanza 19 luglio 1985, n. 171/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Ancona, ordinanza 14 novembre 1985, n. 6/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

Pretore di L'Aquila, ordinanza 20 maggio 1985, n. 203/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a) (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 21 agosto 1985, n. 812, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Siracusa, ordinanza 29 novembre 1985, n. 36/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

Pretore di Trani, ordinanza 2 aprile 1985, n. 144/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

Corte di cassazione, ordinanza 12 luglio 1985, n. 154/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

legge 22 dicembre 1962, n. 1646, art. 6, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 14 gennaio 1985, n. 21/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

legge 22 dicembre 1962, n. 1646, art. 6, terzo comma (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 19 aprile 1985, n. 20/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione).
Pretore di Mantova, ordinanza 7 novembre 1985, n. 11/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

legge 10 maggio 1964, n. 336, artt. 1 e 6 (art. 3 della Costituzione).
Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, ordinanza 24 ottobre 1985, n. 152/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ordinanza 4 dicembre 1985, n. 194/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 10 maggio 1964, n. 336, art. 6 (art. 3 della Costituzione).
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 7 giugno 1985, n. 813, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, primo e quarto comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).
Pretore di Cagliari, ordinanza 17 dicembre 1985, n. 123/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4 (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione).
Tribunale di Modena, ordinanza 20 novembre 1985, n. 61/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 211 (artt. 3 e 38 della Costituzione).
Pretore di Bari, ordinanza 1 agosto 1985, n. 818, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (artt. 3 e 38 della Costituzione).
Pretore di Bologna, ordinanza 21 agosto 1985, n. 812, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.
Corte di cassazione, ordinanza 12 luglio 1985, n. 154/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 66 (art. 3 della Costituzione).
Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, ordinanza 24 ottobre 1985, n. 152/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ordinanza 4 dicembre 1985, n. 194/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3 (artt. 3 e 37 della Costituzione).
Pretore di Napoli, ordinanza 19 aprile 1985, n. 24/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 12 marzo 1968, n. 334, art. 8, primo comma (artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione).
Pretore di Galatina, ordinanza 2 ottobre 1985, n. 836, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.
Pretore di Galatina, ordinanza 21 settembre 1985, n. 835, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 1985, n. 214/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, sesto comma (artt. 36 e 53 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 5 luglio 1985, n. 140/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 21 agosto 1985, n. 812, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Corte di cassazione, ordinanza 12 luglio 1985, n. 154/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 28 [di conversione del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5] (artt. 3, 30, 31 e 34 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 28 novembre 1984, n. 197/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

d.l. 5 luglio 1971, n. 429, art. 1 [conv. in legge 4 agosto 1971, n. 589] (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Catania, ordinanza 2 ottobre 1985, n. 890, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 3 e 81 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 27 giugno 1985, n. 891, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 21 maggio 1985, n. 817, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 81 e 119 della Costituzione).

Pretore di Lucca, ordinanze (due) 15 giugno 1985, nn. 781 e 782, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 11, primo e ultimo comma (artt. 3, 42 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 22 novembre 1984, n. 190/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Palermo, ordinanza 20 febbraio 1978, n. 102/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 15 (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, ordinanze (due) 9 maggio 1980, nn. 124 e 125/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23 (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Verona, ordinanza 11 novembre 1985, n. 63/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 28 (artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Pavia, ordinanza 24 novembre 1985, n. 130/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 25 febbraio 1985, n. 27/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183 e 195 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Carinola, ordinanza 23 ottobre 1985, n. 47/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, primo comma e 195, primo comma, n. 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Mistretta, ordinanza 17 aprile 1985, n. 76/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Regalbuto, ordinanza 29 settembre 1985, n. 101/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334 (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Pretore di Avola, ordinanze (tre) 22 novembre 1985, nn. 105-107/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Mirabella Eclano, ordinanza 21 dicembre 1985, n. 173/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (artt. 3 e 21 della Costituzione).

Tribunale di Prato, ordinanza 24 settembre 1985, n. 5/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, primo comma, n. 2 (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Poppi, ordinanza 5 novembre 1985, n. 34/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 4, 5, 10 e 15 (artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 1 giugno 1985, n. 109/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. i) (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 14 marzo 1985, n. 816, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), 14 e 46 (artt. 3, 53 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Perugia, ordinanze (due) 21 marzo 1985, nn. 198 e 199/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 28 e 51 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Macerata, ordinanze (due) 18 giugno 1985, n. 880 e 24 settembre n. 881, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 49 e 51 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Como, ordinanza 23 ottobre 1985, n. 72/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 51 (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 3 ottobre 1983, n. 834/85, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76, secondo e terzo comma (artt. 3, 53 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Treviso, ordinanza 15 maggio 1985, n. 165/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1 (artt. 3 e 35 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanza 13 dicembre 1984, n. 901/85, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1 (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 3 ottobre 1983, n. 834/85, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Macerata, ordinanze (due) 18 giugno 1985, n. 880 e 24 settembre n. 881, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

Commissione tributaria di primo grado di Como, ordinanza 23 ottobre 1985, n. 72/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 9, ultimo comma, seconda parte, e 47, primo comma (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Torino, ordinanza 14 gennaio 1985, n. 155/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Pescara, ordinanza 8 giugno 1985, n. 7/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Cosenza, ordinanza 25 giugno 1985, n. 135/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Bergamo, ordinanza 20 maggio 1985, n. 12/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Napoli-Barra, ordinanza 29 ottobre 1985, n. 892, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 14, primo comma, lett. h (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 7 giugno 1985, n. 167/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 38 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 3 aprile 1985, n. 56/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 28 novembre 1984, n. 57/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 14 gennaio 1985, n. 21/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

d.l. 8 aprile 1974, n. 95, art. 17, settimo comma [convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanze (trenta) 28 maggio 1985, nn. 220-249/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

d.l. 2 maggio 1974, n. 110, art. 1 (artt. 3, 42 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 22 novembre 1984, n. 190/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

legge reg. Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, art. 8 (art. 128 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna 7 febbraio 1985, n. 867, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, secondo capoverso (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Spoleto, ordinanza 21 novembre 1985, n. 200/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto e sesto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Chiavenna, ordinanza 25 giugno 1985, n. 814, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Latisana, ordinanza 10 dicembre 1985, n. 62/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

Pretore di Tirano, ordinanza 16 novembre 1985, n. 71/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 (artt. 3 e 13 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanza 18 ottobre 1985, n. 864, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale di Brescia, ordinanza 24 ottobre 1985, n. 175/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976, n. 2, art. 1 (art. 4 statuto reg. Friuli-Venezia Giulia).

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 18 luglio 1985, n. 17/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 22, ultimo comma (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Catania, ordinanza 2 ottobre 1985, n. 890, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5 [convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39] (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 22 gennaio 1986, n. 192, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 19 (artt. 3, 42 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 22 novembre 1984, n. 190/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

d.l. 10 febbraio 1977, n. 19, art. 8, ultimo comma [convertito in legge 6 aprile 1977, n. 106] (art. 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 21 maggio 1985, n. 42/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 22, 23 e 25 (artt. 76, 110, 117 e 118 della Costituzione).

Tribunale di Salerno, ordinanza 29 luglio 1985, n. 19/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4, secondo comma (artt. 3, 4 e 37 della Costituzione).

Corte di Cassazione, ordinanza 2 aprile 1985, n. 153/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Catania, ordinanza 2 ottobre 1985, n. 890, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69 [sostituito dall'art. 1, comma 9-bis, legge 5 aprile 1985, n. 118] (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 15 ottobre 1985, n. 883, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Tribunale di Monza, ordinanza 8 ottobre 1985, n. 894, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 13 novembre 1985, n. 31/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 24 gennaio 1986, n. 202, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

Tribunale di Genova, ordinanza 29 giugno 1985, n. 279/86, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 51 (artt. 3, 42 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 22 novembre 1984, n. 190/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

legge prov. di Bolzano 21 agosto 1978, n. 46, art. 30, terzo comma (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Bolzano, ordinanza 18 dicembre 1985, n. 186/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge reg. Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 22 (artt. 3, 4 e 5 dello statuto reg. sardo in relaz. all'art. 128 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, ordinanza 24 aprile 1985, n. 148/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 57 e 63 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 24 gennaio 1986, n. 291, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

Pretore di Pisa, ordinanza 17 dicembre 1985, n. 292/86, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 57 e 63 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione).

Pretore di Lamezia Terme, ordinanza 5 dicembre 1985, n. 103/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 57 e 63 (artt. 3, 23, 56, 76, 97 e 101 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 794, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 35/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57, secondo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Pistoia, ordinanza 4 febbraio 1986, n. 257, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge reg. Lazio 28 novembre 1979, n. 79, art. 4 (art. 119 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanze (tre) 22 novembre 1985, nn. 216-218/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 57 (artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 17 luglio 1985, n. 274/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

legge 24 dicembre 1979, n. 650, artt. 6 e 17 u.p. (artt. 25 e 77 della Costituzione).

Pretore di Saluzzo, ordinanza 4 giugno 1985, n. 22/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanze (quattro) 21 ottobre 1985, nn. 868-871, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

Pretore di Bologna, ordinanza 26 novembre 1985, n. 67/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3, 23, 56, 76, 97 e 101 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 794, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 35/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3, lett. b) [conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Tortona, ordinanza 31 ottobre 1985, n. 903, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3, primo comma, lett. h) [conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 9 aprile 1985, n. 48/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 12 marzo 1985, n. 790, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Vigevano, ordinanza 21 dicembre 1985, n. 170/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Brescia, ordinanza 29 maggio 1985, n. 65/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

legge 2 aprile 1980, n. 127, art. 3, sesto e settimo comma (art. 38 della Costituzione).

Pretore di Lecce, ordinanza 26 ottobre 1985, n. 82/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, art. 3 (artt. 3, 44 e 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 5 luglio 1985, n. 164/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Pretore di Terni, ordinanza 18 giugno 1985, n. 789, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Roma, ordinanza 25 settembre 1985, n. 854, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

Pretore di Roma, ordinanza 27 dicembre 1985, n. 196/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3 (art. 38 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 5 giugno 1985, n. 210/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (artt. 3, 23, 56, 76, 97 e 101 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 794, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 35/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione).

Pretore di Lamezia Terme, ordinanza 5 dicembre 1985, n. 103/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Messina, ordinanza 16 ottobre 1985, n. 115/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Vigevano, ordinanza 21 dicembre 1985, n. 170/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1 (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 9 aprile 1985, n. 48/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, artt. 1 e 2 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Tortona, ordinanza 31 ottobre 1985, n. 903, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, artt. 1 e 2 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 12 marzo 1985, n. 790, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Brescia, ordinanza 29 maggio 1985, n. 65/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 51, secondo comma (artt. 3, 76 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 29 maggio 1985, n. 131/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

legge 29 luglio 1980, n. 576, art. 7, quarto comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Siracusa, ordinanza 18 ottobre 1985, n. 849, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge prov. di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, art. 2 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione quarta, ordinanza 26 giugno 1984, n. 771/85, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

legge prov. di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, art. 74 (artt. 4 e 8 dello statuto del Trentino).

Consiglio di Stato, sezione quarta, ordinanza 26 giugno 1984, n. 771/85, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

d.l. 28 febbraio 1981, n. 36, art. 1, terzo comma [convertito in legge 29 aprile 1981, n. 163] (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Catania, ordinanza 2 ottobre 1985, n. 890, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19 (artt. 3, 35, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Vigevano, ordinanza 2 dicembre 1985, n. 46/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19 (artt. 36 e 53 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 5 luglio 1985, n. 140/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 12 marzo 1985, n. 790, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Roma, ordinanza 30 aprile 1985, n. 840, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

Pretore di Bologna, ordinanze (quattro) 21 ottobre 1985, nn. 868-871, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

Pretore di Messina, ordinanza 16 ottobre 1985, n. 115/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Vigevano, ordinanza 21 dicembre 1985, n. 170/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Brescia, ordinanza 29 maggio 1985, n. 65/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

Pretore di Bologna, ordinanza 26 novembre 1985, n. 67/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

Pretore di Pistoia, ordinanze (tre) 4 febbraio 1986, nn. 256-258, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione).

Pretore di Lamezia Terme, ordinanza 5 dicembre 1985, n. 103/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 23, 56, 76, 97 e 101 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 794, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 35/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 9 aprile 1985, n. 48/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12, settimo comma [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Tortona, ordinanza 31 ottobre 1985, n. 903, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore tribunale di Agrigento, ordinanza 5 ottobre 1985, n. 882, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Cerignola, ordinanza 4 dicembre 1985, n. 147/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Oristano, ordinanza 14 gennaio 1985, n. 169/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Oristano, ordinanza 19 novembre 1985, n. 73/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Aversa, ordinanza 13 gennaio 1986, n. 215, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Monza, ordinanze (due) 30 ottobre 1985, nn. 145 e 146/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 62, primo comma (art. 25 della Costituzione).

Pretore di Menaggio, ordinanza 18 novembre 1985, n. 16/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 22 maggio 1984, n. 15/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

Pretore di Pordenone, ordinanze (due) 5 luglio 1985, nn. 138 e 139/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Asolo, ordinanza 8 marzo 1985, n. 166/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Pergine Valsugana, ordinanze (due) 16 novembre 1985, nn. 112 e 113/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Arezzo, ordinanza 5 dicembre 1985, n. 114/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Tribunale di Pisa, ordinanza 4 dicembre 1985, n. 126/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (art. 101 della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 11 ottobre 1985, n. 889, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 91 (art. 3 della Costituzione).

Corte militare d'appello, sezione distaccata in Verona, ordinanza 29 novembre 1985, n. 151/86, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

d.l. 26 novembre 1981, n. 679, art. 1, secondo comma [convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 13] (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Catania, ordinanza 2 ottobre 1985, n. 890, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. b) [conv. in legge 25 marzo 1982, n. 94] (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 15 aprile 1985, n. 75/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

legge reg. Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, art. 26, primo comma (artt. 97 e 130 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 6 novembre 1985, n. 163/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 24 gennaio 1986, n. 291, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

Pretore di Pisa, ordinanza 17 dicembre 1985, n. 292/86, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione).

Pretore di Lamezia Terme, ordinanza 5 dicembre 1985, n. 103/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3, 23, 56, 76, 97 e 101 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 794, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 35/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 12 marzo 1985, n. 790, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Roma, ordinanza 30 aprile 1985, n. 840, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

Pretore di Bologna, ordinanze (quattro) 21 ottobre 1985, nn. 868-871, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

Pretore di Messina, ordinanza 16 ottobre 1985, n. 115/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Vigevano, ordinanza 21 dicembre 1985, n. 170/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Brescia, ordinanza 29 maggio 1985, n. 65/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

Pretore di Pistoia, ordinanze (due) 4 febbraio 1986, nn. 256 e 258, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Tortona, ordinanza 31 ottobre 1985, n. 903, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, quarto comma (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 9 aprile 1985, n. 48/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 13 (artt. 3, 35, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Vigevano, ordinanza 2 dicembre 1985, n. 46/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

d.l. 2 luglio 1982, n. 402, art. 5 [nel testo modif. dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627] (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 7 giugno 1985, n. 813, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 24 gennaio 1985, n. 803, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 24 gennaio 1985, n. 861, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, ordinanza 24 ottobre 1985, n. 152/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ordinanza 4 dicembre 1985, n. 194/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 16 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Latina, ordinanza 10 ottobre 1985, n. 70/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

legge 7 agosto 1982, n. 516, artt. 16 e 19 (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Isernia, ordinanza 11 dicembre 1985, n. 211/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 30-bis [conv. in legge 26 aprile 1983, n. 131] (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Pistoia, ordinanza 22 ottobre 1985, n. 60/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-bis (artt. 3 e 81 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 27 giugno 1985, n. 891, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-bis (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 11 ottobre 1985, n. 18/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-bis (artt. 81 e 119 della Costituzione).

Pretore di Lucca, ordinanze (due) 15 giugno 1985, nn. 781 e 782, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 45, primo e secondo comma, 56, secondo comma e 57 (artt. 2, 3 e 30 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 22 ottobre 1985, n. 4/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

d.m. 21 luglio 1983, art. 3 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Larino, ordinanza 9 maggio 1985, n. 886, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

d.m. 21 luglio 1983, artt. 3 e 4, primo comma (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Larino, ordinanza 4 aprile 1985, n. 887, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 12 settembre 1983, n. 463, artt. 4 e 14 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 23, 56, 76, 97 e 101 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 794, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 35/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 4, quarto comma [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 9 aprile 1985, n. 48/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 4, quarto comma, e 14, primo e secondo comma [convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Pistoia, ordinanze (due) 4 febbraio 1986, nn. 256 e 257, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 14 [conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanze (quattro) 21 ottobre 1985, nn. 868-871, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 24 [convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 21, 25, 101, 102 e 104 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 11 ottobre 1984, n. 158/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 12 marzo 1985, n. 790, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Brescia, ordinanza 29 maggio 1985, n. 65/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 14 (artt. 53 e 101 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 24 gennaio 1986, n. 291, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

Pretore di Pisa, ordinanza 17 dicembre 1985, n. 292/86, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 23, 56, 76, 97 e 101 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 794, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Pretore di Roma, ordinanza 18 luglio 1985, n. 35/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 27 settembre 1985, n. 23/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

Pretore di Napoli, ordinanza 26 settembre 1985, n. 32/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

Pretore di Messina, ordinanza 16 ottobre 1985, n. 115/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Napoli, ordinanza 13 dicembre 1985, n. 156/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Vigevano, ordinanza 21 dicembre 1985, n. 170/86, *G.U.* 6 giugno 1986, n. 26.

Pretore di Pistoia, ordinanze (tre) 4 febbraio 1986, nn. 256-258, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 9 aprile 1985, n. 48/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

legge 9 maggio 1984, n. 118, articolo unico (artt. 101 e 104 della Costituzione).

Pretore dell'Aquila, ordinanze (cinque) 17 maggio 1985, nn. 204-208/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

Pretore di Oristano, ordinanza 17 gennaio 1986, n. 133, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3 (art. 38 della Costituzione).

Pretore di Pavia, ordinanza 25 ottobre 1985, n. 905, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 6 agosto 1984, n. 425, artt. 1, primo e secondo comma, 2 e 10, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 29 novembre 1984, n. 805/85, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, ordinanze (due) 12 marzo 1985, nn. 119 e 120/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, primo comma (artt. 24, 25, 101, 102, 103, 113, 134 136 e 137 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 27 novembre 1985, n. 195/86, *G.U.* 18 giugno 1986, n. 28.

legge 6 agosto 1984 n. 425, art. 10, primo comma (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 29 novembre 1984, n. 805/85, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, ordinanze (due) 12 marzo 1985, nn. 119 e 120/86, *G.U.* 11 giugno 1986, n. 27.

legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Gravina di Puglia, ordinanza 30 novembre 1985, n. 28/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge reg. Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, art. 6 (art. 17, lett. f) dello statuto reg. Sicilia).

Pretore di Vittoria, ordinanze (due) 9 maggio e 16 luglio 1985, nn. 58 e 59/86, *G.U.* 28 maggio 1986, n. 24.

legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, artt. 35 e 47 (artt. 3, 51, 81 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 9 maggio 1985, n. 33/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 10 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Pistoia, ordinanze (tre) 4 febbraio 1986, nn. 256-258, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9-bis [come inserito dalla legge 5 aprile 1985, n. 118] (artt. 3, 24, 41, 42, 101 e 102 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 20 settembre 1985, n. 80/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9-bis [convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118] (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanze (due) 26 giugno 1985, nn. 850 e 876, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Milano, ordinanze (due) 27 giugno 1985, nn. 863 e 878, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Milano, ordinanze (due) 30 settembre 1985, nn. 895 e 896, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Milano, ordinanza 18 ottobre 1985, n. 29/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Bari, ordinanza 24 ottobre 1985, n. 30/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Milano, ordinanza 23 dicembre 1985, n. 261/86, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9-bis [convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118] (art. 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Bologna, ordinanza 4 ottobre 1985, n. 14/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Tribunale di Monza, ordinanze (due) 8 ottobre e 19 settembre 1985, nn. 25 e 26/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Tribunale di Catania, ordinanza 4 luglio 1985, n. 44/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Tribunale di Monza, ordinanza 15 ottobre 1985, n. 74/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Corte di cassazione, ordinanza 11 ottobre 1985, n. 128/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9-bis, I alinea [come introdotto dall'art. 1 legge 5 aprile 1985, n. 118] (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 27 giugno 1985, n. 81/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9-bis/1 [convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118] (art. 22 della Costituzione).

Pretore di Potenza, ordinanza 13 gennaio 1986, n. 177, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9-bis/1 [convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118] (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Potenza, ordinanze (due) 16 novembre e 20 maggio 1985, nn. 117 e 118/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, commi 9-bis, ter e quater [convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118] (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanze (tre) 28 ottobre 1985, nn. 49-51/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, commi 9-bis e quater [conv. in legge 5 aprile 1985, n. 118] (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 22 maggio 1985, n. 272/86, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, commi 9-bis, quater e quinquies [convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118] (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 30 ottobre 1985, n. 111/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Lucera, ordinanza 26 novembre 1985, n. 10/86, *G.U.* 21 maggio 1986, n. 22.

Tribunale di Lucera, ordinanza 14 novembre 1985, n. 899, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

Tribunale di Lucera, ordinanza 31 ottobre 1985, n. 866, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

Tribunale di Lucera, ordinanza 16 gennaio 1986, n. 176, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

Tribunale di Lucera, ordinanza 23 gennaio 1986, n. 132, *G.U.* 25 giugno 1986, n. 30.

legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, quinto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 14 ottobre 1985, n. 888, *G.U.* 23 maggio 1986, n. 23.

legge 27 marzo 1985, n. 103, art. 6 (artt. 101 e 104 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 2 dicembre 1985, n. 64/86, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanze (due) 9 dicembre 1985, nn. 282 e 283/86, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Verbania, ordinanza 26 settembre 1985, n. 879, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Rimini, ordinanza 5 novembre 1985, n. 54/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Piacenza, ordinanza 6 novembre 1985, n. 68/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Roma, ordinanza 15 ottobre 1985, n. 862, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Lecce, ordinanza 4 novembre 1985, n. 873, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Tribunale di Roma, ordinanza 18 giugno 1985, n. 83/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

Pretore di Roma, ordinanza 15 ottobre 1985, n. 143/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

Pretore di Foggia, ordinanza 15 gennaio 1986, n. 191, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis (artt. 41 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Siena, ordinanza 4 marzo 1986, n. 293, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 4 luglio 1985, n. 877, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Milano, ordinanza 4 luglio 1985, n. 122/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

Tribunale di Ravenna, ordinanza 19 dicembre 1985, n. 213/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis, ter e quater (artt. 3, 24, 42, 101 e 113 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 20 luglio 1985, n. 188/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis, ter, quater e quinquies (artt. 3, 24, 41 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 24 ottobre 1985, n. 79/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis, ter, quater e quinquies (artt. 3, 24, 42, 101, 102 e 103 della Costituzione).

Pretore di Monza, ordinanza 1 febbraio 1986, n. 264, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 5 aprile 1985 n. 118, art. 1, commi 9-bis, 9-ter e 9-quinquies (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Salerno, ordinanza 18 febbraio 1986, n. 273, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis e quater (artt. 3, 24, 42, 101 e 102 della Costituzione).

Pretore di Scicli, ordinanza 8 ottobre 1985, n. 104/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis e quater (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Manfredonia, ordinanza 19 ottobre 1985, n. 3/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Ferrara, ordinanza 8 novembre 1985, n. 45/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Brescia, ordinanza 4 febbraio 1986, n. 212, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis, quater e quinquies (artt. 3, 24, 41 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 16 novembre 1985, n. 193/86, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis, quater e quinquies (artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102 e 103 della Costituzione).

Tribunale di Vallo della Lucania, ordinanza 27 gennaio 1986, n. 159, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

Tribunale di Roma, ordinanza 16 novembre 1985, n. 189/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

legge 5 aprile 1985 n. 118, art. 1, commi 9-bis, quater e quinquies (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 8 novembre 1985, n. 121/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis, quater e quinquies (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Catania, ordinanza 25 settembre 1985, n. 902, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Tribunale di Catania, ordinanza 2 ottobre 1985, n. 43/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis, I alinea (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 5 novembre 1985, n. 893, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Napoli, ordinanze (due) 18 settembre 1985, nn. 149 e 150/86, *G.U.* 5 maggio 1986, n. 19.

Pretore di Roma, ordinanza 2 luglio 1985, n. 793, *G.U.* 7 maggio 1986, n. 20.

Tribunale di Como, ordinanza 3 dicembre 1985, n. 281/86, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis, I alinea (art. 42 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanze (due) 31 ottobre e 12 novembre 1985, nn. 39 e 40/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Pretore di Finale Ligure, ordinanza 3 dicembre 1985, n. 53/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

Tribunale di Torino, ordinanze (due) 19 novembre 1985, n. 262/86 e 13 gennaio 1986, n. 263, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis, primo alinea, e 9-quater (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 31 gennaio 1986, n. 259, *G.U.* 20 giugno 1986, n. 29.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, commi 9-bis, I alinea, 4° cpv., e 9-quater (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 15 ottobre 1985, n. 52/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-quater (artt. 24 e 104 della Costituzione).

Pretore di Cassano d'Adda, ordinanza 29 novembre 1985, n. 77/86, *G.U.* 2 maggio 1986, n. 18.

legge 26 marzo 1986, n. 86 (art. 10 della Costituzione e artt. 89, 100 e 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 7 maggio 1986, n. 16, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.

disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986 (art. 14, lett. f), dello statuto reg. Sicilia).

Commissario dello Stato per la regione Sicilia, ricorso 16 aprile 1986, n. 13, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

disegno di legge regione Sicilia approvato il 2 aprile 1986, artt. 16 e 17 (art. 14, lett. f) dello statuto reg. Sicilia).

Commissario dello Stato per la regione Sicilia, ricorso 16 aprile 1986, n. 14, *G.U.* 14 maggio 1986, n. 21.

disegno di legge reg. Sicilia approv. il 23 aprile 1986, art. 20 (art. 51 della Costituzione).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 5 maggio 1986, n. 15, *G.U.* 4 giugno 1986, n. 25.